



Provincia di Rimini

ptav PIANO
TERRITORIALE
D'AREA VASTA

02. NORME

Documento delle regole

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale

documento

02/1

riminiverso:

TERRE DI CULTURA,
ACCOGLIENZA, CITTÀ,
RESILIENZA.

**PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
TERRE DI ACCOGLIENZA, CULTURE,
CITTÀ, RESILIENZA.**

PROVINCIA DI RIMINI

Jamil Sadegholvaad, presidente
Fabrizio Piccioni, consigliere provinciale delegato
Maria Lamari, segretario generale
Gilberto Facondini, dirigente governo del territorio

**GRUPPO DI LAVORO DEL PIANO
TERRITORIALE DI AREA VASTA**

UFFICIO DI PIANO

Roberta Laghi
Alberto Guiducci
Giancarlo Pasi
Massimo Filippini
Paolo Setti

**Garante della Partecipazione
e della Comunicazione del piano**
Alessandra Rossini (fino al 28/02/23)
Alberto Guiducci (dal 01/03/23)

Supporto tecnico-organizzativo
Chiara Berton

con la collaborazione di
Ufficio Statistica
Cristiano Attili
**Ufficio Sviluppo organizzativo e
trasformazione digitale**
Stefano Masini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Dipartimento di Culture del Progetto
Francesco Musco, coordinatore
ricercatori responsabili di progetto
Giulia Lucertini
Denis Maragno
Filippo Magni
collaboratori
Federica Gerla
Laura Ferretto
Gianmarco Di Giustino
Katia Federico
Elena Ferraioli
Giorgia Businaro
Nicola Romanato
Matteo Rossetti
Alberto Bonora
Gianfranco Pozzer
Alessandra Longo

CONTRIBUTI SPECIALISTICI

Mobilità
META srl
Andrea Debernardi
Ilario Abate Daga
Silvia Ornaghi
Francesca Traina Melega
Chiara Taiariol
Arianna Travaglini

Aspetti giuridici
Giuseppe Piperata
Gabriele Torelli

Paesaggio e cambiamento climatico
Elena Farnè

Sistema Informativo Territoriale
Massimo Tofanelli

PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE
coordinamento

Elena Farnè

segreteria tecnica
Elisa Giagnolini

sito web
Stefano Fabbri
Elena Farnè
fotografia e identità visiva
Laura Conti
Emilia Strada

collaborazioni

ARPAE
agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
Monica Bertuccioli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
Settore difesa del territorio – Area geologia, suoli e sismica

Dissesto idrogeologico
Marco Pizzoli
Mauro Generali

Pericolosità sismica
Luca Martelli

Cartografia digitale
Alberto Martini

Geologia di sottosuolo
Paolo Severi

Risorse idriche
Maria Teresa De Nardo

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Attività faunistico – venatorie

Pier Claudio Arrigoni

INDICE

PARTE PRIMA

Titolo 1 - Parte generale

- Art. 1.1 - Definizione e inquadramento normativo
- Art. 1.2 - Finalità e principi di riferimento
- Art. 1.3 - Elaborati costitutivi e cogenza delle disposizioni di piano
- Art. 1.4. - Efficacia del piano e principio di competenza
- Art. 1.5 - Strumenti di attuazione e cooperazione
- Art. 1.6 - Adeguamento al Ptav
- Art. 1.7 - Salvaguardia, norme transitorie ed entrata in vigore del piano

PARTE SECONDA

Titolo 2 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente, dei benefici ecosistemici e delle reti ecologiche

- Art. 2.1 - Principi, obiettivi e indirizzi generali
- Art. 2.2 - Benefici ecosistemici e salute pubblica
- Art. 2.3 - Rete ecologica e sistema delle aree protette
- Art. 2.4 - Infrastrutture verdi e blu
- Art. 2.5 - Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e del territorio rurale
- Art. 2.6 - Interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico e ambientale degli insediamenti e delle infrastrutture

Titolo 3 - Tutela del suolo, equità territoriale, rigenerazione del patrimonio e organizzazione funzionale del territorio

- Art. 3.1 - Principi, obiettivi e indirizzi generali
- Art. 3.2 - Rafforzamento della struttura multicentrica dell'assetto insediativo
- Art. 3.3 - Equità territoriale e fondo di riequilibrio
- Art. 3.4 - Rigenerazione patrimoniale e riuso per la tutela del suolo
- Art. 3.5 - Assetto funzionale e attività sovralocali

Titolo 4 - Sicurezza e resilienze del territorio

- Art. 4.1 - Principi, obiettivi e indirizzi generali
- Art. 4.2 - Sicurezza del territorio
- Art. 4.3 - Resilienza del territorio aperto e periurbano
- Art. 4.4 - Resilienza dei territori urbanizzati e delle aree costiere
- Art. 4.5 - Metabolismo territoriale e urbano

Titolo 5 - Mobilità sostenibile e coerenza con l'assetto del territorio

- Art. 5.1 - Principi, obiettivi e indirizzi generali
- Art. 5.2 - Gestione della domanda di mobilità
- Art. 5.3 - Riorganizzazione del trasporto pubblico locale
- Art. 5.4 - Riordino dell'offerta infrastrutturale
- Art. 5.5 - Promozione della mobilità lenta

PARTE TERZA

Titolo 6 - Altre disposizioni

- Art. 6.1 - Indicazioni per la pianificazione di settore
- Art. 6.2 - Pianificazione delle attività estrattive
- Art. 6.3 - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
- Art. 6.4 - Prevenzione e riduzione del rischio sismico
- Art. 6.5 - Pianificazione della gestione dei rifiuti
- Art. 6.6 - Indicazioni in materia di rischio industriale
- Art. 6.7 - Inquinamento luminoso

Allegato A - Elenco degli elaborati costitutivi del Piano

Allegato B - Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) non abrogate

Appendice 1 - Localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti

PARTE PRIMA

TITOLO 1 - GENERALE

Art. 1.1 - Definizione e inquadramento normativo

- 1.** (P) Il Piano Territoriale di Area Vasta (di seguito “Ptav”) è lo strumento di pianificazione territoriale generale della Provincia di Rimini ed è elaborato e approvato nel rispetto delle competenze riconosciute alle Province dalle leggi statali e regionali e in conformità agli artt. 42, 43, 44, 45, 46 e 76 della legge regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 s.m.i. e ai contenuti degli atti di coordinamento tecnico emanati da Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 49 della medesima legge regionale n. 24/2017 s.m.i.
- 2.** (P) Il Ptav è predisposto in coerenza ai principi generali di sussidiarietà, coordinamento e di leale collaborazione con gli altri enti istituzionalmente competenti nelle discipline inerenti al governo del territorio nonché ai principi fondamentali di competenza, semplificazione e non duplicazione della disciplina sovraordinata definiti dalla l.r. n. 24/2017, anche al fine di orientare il rapporto con i piani generali e settoriali di cui all’art. 24 comma 3, e con l’adeguamento delle relative previsioni.

Art. 1.2 - Finalità e principi di riferimento

- 1.** (I) Attraverso il Ptav, la Provincia di Rimini esercita, ai sensi dell’art. 42 della l.r. n. 24/2017, la funzione di pianificazione strategica di area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e delle loro Unioni incidenti su interessi pubblici di rilevanza sovralocale e assume i principi fondamentali definiti dall’art. 1 della l.r. n. 24/2017, con particolare riferimento alla tutela del suolo quale bene comune non rinnovabile, maggior produttore di servizi ecosistemici e biodiversità, nonché primario fattore di resilienza del territorio rispetto al clima che cambia, ai connessi rischi emergenti e alla vulnerabilità idrogeologica.
- 2.** (I) In attuazione dei principi sopramenzionati il Ptav incardina la strategia territoriale su tre linee di innovazione fondamentali: il cambiamento climatico al fine di integrare in modo strutturale e permanente i temi della mitigazione e dell’adattamento negli strumenti generali e attuativi di gestione del territorio e nei programmi di rigenerazione a scala vasta e locale; i servizi ecosistemici al fine di riconoscere i benefici resi dalla natura come essenziali alla vita e a vantaggio di tutta la comunità provinciale; il metabolismo territoriale e urbano, allo scopo di promuovere il principio della circolarità e della sostenibilità e riduzione dei flussi di materia, energia, mobilità ed emissioni nocive.
- 3.** (I) Il Ptav promuove una nuova stagione di pianificazione concorrente e collaborativa, basata su una alleanza territoriale orientata ad un profondo cambiamento del modello attuale di produzione e consumo di beni e servizi e di uso del territorio, assumendo i temi della circolarità, dell’equità, del primato dei beni comuni e relazionali, della tutela della salute universale e dell’ambiente quali cardini dell’agire pubblico a tutti i livelli di governo.

Art. 1.3 - Elaborati costitutivi e cogenza delle disposizioni di piano

1. (P) Formano parte integrante e sostanziale del Ptav ad ogni effetto conoscitivo, normativo e/o amministrativo i seguenti elaborati e documenti costitutivi il cui elenco completo è contenuto nell' Allegato A:

- Il Quadro conoscitivo diagnostico (QCD), i relativi allegati e Tavole grafiche;
- Il resoconto del Percorso partecipato e relativi allegati;
- Il Documento di VALSAT ed i relativi allegati compresa la Sintesi non tecnica;
- Il Documento delle Strategie comprensivo delle linee di indirizzo e coordinamento e della tavola di sintesi “Carta delle strategie”;
- Le presenti norme ed i relativi allegati.

2. (P) In ottemperanza dell'art. 22, l.r. n. 24/2017, il Quadro conoscitivo diagnostico delinea le principali caratteristiche e offre una rappresentazione organica dello stato del territorio della Provincia di Rimini sotto diversi profili, e in particolare quello ambientale, sociale, economico.

3. (P) Recependo quanto disposto dall'art. 18, l.r. n. 24/2017, il documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValsAT) descrive le analisi relative agli effetti sull'ambiente che possono derivare dalle trasformazioni del territorio e dall'attuazione dello stesso Ptav e definisce il set fondamentali di indicatori per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia del piano.

4. (I) Il Documento delle Strategie definisce la strategia generale del piano, delineando, a partire dalle tre linee di innovazione fondamentali, il sistema degli obiettivi e le traiettorie d'azione. Tale documento declina inoltre le Linee di indirizzo e coordinamento (LIC) applicate ai diversi ambiti territoriali e relative ai settori più rilevanti rispetto alle caratteristiche sociali, economiche ed ambientali del territorio di area vasta. Ogni LIC è corredata da una mappa di riferimento e la Carta delle strategie ne porta a sintesi gli elementi tematici principali.

5. (P) Le presenti Norme sono articolate in Parti, Titoli, Articoli e Comma e si distinguono, ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 24/2017, in disposizioni con efficacia di prescrizioni (P) anche di natura procedurale nei confronti dei Comuni, ovvero di indirizzi (I) come indicato con specifica notazione all'inizio di ciascun comma. Le LIC di cui al precedente comma 4 rappresentano indirizzi generali di piano. Gli allegati alle presenti Norme assumono valore esplicativo e, se non diversamente specificato, il tenore della disposizione nella quale vengono richiamati.

6. (P) Gli elaborati cartografici relativi ai contenuti strategici del Ptav vantano carattere ideogrammatico in conformità a quanto disposto dall'art. 42 comma 4, l.r. n. 24/2017.

Art. 1.4 - Efficacia del piano e principio di competenza

1. (P) Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della l.r. n. 24/2017, il Ptav regola, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, le tematiche e gli oggetti attribuiti alla propria competenza dalla stessa legge regionale nonché dalle ulteriori disposizioni

normative di fonte statale e regionale, generali o di settore, per quanto applicabili.

2. (P) In ossequio al principio di competenza di cui all'art. 24, comma 1, della l.r. n. 24/2017, nell'eventualità di un contrasto con le previsioni di differenti strumenti di pianificazione generale e/o settoriale, prevalgono le misure del piano competente in base al quadro giuridico statale e regionale vigente senza che ciò costituisca variante alle disposizioni che, esulando dall'ambito di competenza, risultano inefficaci.

3. (P) Dalla entrata in vigore del Ptav, il Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp 2007 Variante 2012 approvato con delib. di CP 12/13) è abrogato, fatta eccezione per i contenuti normativi e cartografici indicati nell'Allegato B alle presenti norme. Tali contenuti costituiscono pianificazione paesaggistica regionale e hanno valore di Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr), nonché di Piano di tutela delle acque (Pta) regionale per quanto ne costituiscono specificazione in materia di tutela degli acquiferi. Le stesse disposizioni mantengono la propria efficacia, ai sensi dell'art. 76 comma 3 della l.r. n. 24/2017, sino all'entrata in vigore del nuovo Ptpr, che ne produrrà la automatica decadenza senza che ciò costituisca variante ai sensi del citato principio di competenza.

Le norme elencate nell'Allegato B conservano l'originario tenore di indirizzo, direttiva e prescrizione ai sensi della previgente disposizione dell'art 11, l.r. n. 20/00. È inoltre fatta salva la vigenza di altre disposizioni del Ptcp abrogato per quanto eventualmente richiamate all'interno delle norme indicate nell'Allegato B (compresi eventuali contenuti cartografici o documentali del quadro conoscitivo).

4. (P) I contenuti normativi e cartografici dell'Allegato B si applicano all'intero territorio provinciale ad eccezione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio per i quali valgono le decisioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), l.r. n. 18/2021.

5. (P) Il Ptav, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati e documenti costitutivi di cui al precedente art. 1.3 si conforma alle previsioni dei piani di assetto idrogeologico e del piano di gestione del rischio alluvionale (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico – Pai; Piano Gestione Rischio Alluvioni – Pgra – Piano Speciale), nonché alle previsioni del Ptpr e Pta, nelle modalità descritte dal precedente comma 3, sino all'entrata in vigore dei nuovi piani regionali.

Art. 1.5 - Strumenti di attuazione e cooperazione

1. (P) La Provincia di Rimini attua le disposizioni del Ptav con il ricorso a programmi attuativi, atti di coordinamento e strumenti negoziali previsti dalla normativa vigente di fonte statale e regionale, e in particolare attraverso:

- la predisposizione di protocolli, linee guida o direttive di approfondimento qualora richiamati dalle disposizioni delle presenti norme;
- la promozione di accordi territoriali e accordi di programma ai sensi degli art. 58 e 59 della l.r. n. 24/2017;

- l'attivazione di tavoli di concertazione permanenti su specifici contenuti tematici e spaziali, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l.r. 24/2017, dedicati al coinvolgimento delle istituzioni e delle parti sociali e produttive attive sul territorio.

2. (P) Il Fondo d'equità territoriale, di cui al successivo art. 3.3 , costituito in forza del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 5, e 42, comma 1, lett. b), della l.r. n. 24/2017, attua una delle principali strategie del Ptav e si attiva attraverso la promozione da parte della Provincia di Rimini di specifico Protocollo di intesa e/o Accordo territoriale le cui finalità e contenuti essenziali sono riportati nel Documento delle Strategie (LIC 2 / Focus 1).

3. (I) Il Ptav promuove l'uso della partecipazione civica e dei percorsi di co-progettazione per l'affermazione e la realizzazione dei principi e delle azioni di piano anche attraverso il coordinamento dei Garanti della partecipazione e comunicazione degli strumenti di pianificazione generale istituiti ai sensi dell'art 56 della l.r. n. 24/2017.

4. (I) Per offrire adeguato supporto alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 24/2017, la Provincia di Rimini rende disponibile il Quadro conoscitivo diagnostico del Ptav ai Comuni e alle loro Unioni, provvedendo altresì all'aggiornamento degli elaborati cartografici sui sistemi ambientali, paesaggistici, naturali ed insediativi, nonché su aspetti morfologici del territorio. Al fine di realizzare un unico sistema informativo territoriale anche finalizzato al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e alla valutazione dell'efficacia dei piani, è istituito, quale servizio di supporto alla pianificazione, il Centro di documentazione cartografica provinciale.

4bis (I) Nell'ambito dell'Attività del Centro di documentazione cartografica, è promossa la predisposizione di Studi e approfondimenti in particolare su temi di rilevanza ambientale e di sicurezza del territorio da sviluppare di concerto con i settori, le agenzie e le strutture regionali competenti.

5. (I) La Provincia di Rimini promuove inoltre, attraverso il Ptav, la cooperazione fra enti e la redazione dei piani urbanistici intercomunali ai sensi dell'art. 30 della l.r. n. 24/2017 e può fornire supporto, previa stipula di apposti accordi territoriali ai sensi degli art. 55 comma 3 e 58 della l.r. n. 24/2017, per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici in particolare ai piccoli comuni dei territori fragili altocollinari e montani.

Art. 1.6 - Adeguamento al Ptav

1. (I) La Provincia di Rimini promuove il tempestivo adeguamento al Ptav dei piani settoriali di propria competenza (si v. successivo art. 6.1) e degli strumenti urbanistici dei Comuni e/o delle loro Unioni specificando che tale adeguamento dovrebbe opportunamente concludersi in conformità alle tempistiche definite dall'art. 3 della l.r. n. 24/2017.

2. (I) La Provincia di Rimini promuove altresì il tempestivo adeguamento al Ptav degli Accordi Territoriali relativi ai poli funzionali e agli ambiti produttivi (si v. art. 3.5 comma 6 bis) attualmente in essere qualora in contrasto con le prescrizioni e gli indirizzi di piano.

Art. 1.7 – Salvaguardia, norme transitorie ed entrata in vigore del piano

1. (P) Fatta salva l’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti di cui all’art. 4 della l.r. n. 24/2017, a decorrere dalla data di adozione della Proposta di Piano da parte del Consiglio provinciale sono sospese tutte le determinazioni in merito:

- all’autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio in contrasto con le prescrizioni del Ptav e/o incompatibili con i suoi indirizzi e/o comunque tali da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione;
- all’approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica che contengano previsioni contrastanti con quanto disposto dal Ptav.

2. (P) Dall’entrata in vigore del Ptav e fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici e di settore di cui al precedente art. 1.6, le norme pianificatorie degli strumenti urbanistici generali ed attuativi (compresi gli Accordi Operativi), dei procedimenti unici, degli Accordi di Programma in variante nonché delle varianti urbanistiche, qualora ammissibili, sono predisposte e applicate in coerenza e conformità con le previsioni del Ptav, ivi comprese le disposizioni di indirizzo.

3. (P) Il Ptav ha durata illimitata ed è sottoposto ad una complessiva verifica di efficacia delle proprie disposizioni al 2035, fatte salve le verifiche intermedie definite dal piano di monitoraggio predisposto nel documento di Valsat. Il Piano approvato entra in vigore, ai sensi dell’art. 46 comma 10 della l.r. 24/2017, dalla data di pubblicazione sul Burert dell’avviso di approvazione e dalla contestuale e integrale pubblicazione sul sito web della Provincia di Rimini.

PARTE SECONDA

TITOLO 2: Tutela e valorizzazione dell'ambiente, dei benefici ecosistemici e delle reti ecologiche

Art. 2.1. - Principi, obiettivi e indirizzi generali

1. (P) In coerenza con i principi generali e gli obiettivi di cui all'art. 1 della l.r. n. 24/2017 e in linea con il dettato costituzionale dell'art. 9 e con le disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, l.r. n. 24/2017, prestando particolare attenzione alla tutela del suolo libero e alla preservazione degli ecosistemi naturali produttori di benefici essenziali alla vita, il Ptav assume gli indirizzi generali delineati dalla LIC 1 – Linee di indirizzo e coordinamento per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e delle reti ecologiche (contenuta nel Documento delle Strategie) nonché il sistema di obiettivi strategici e specifici di riferimento ivi richiamati.

Tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come valore costituzionale

2. (P) Il presente Titolo dettaglia gli indirizzi specifici e le disposizioni per gli strumenti urbanistici locali ai sensi della citata linea di indirizzo e coordinamento (LIC 1) richiamandone ove necessario i contenuti di dettaglio forniti dalle schede e dai focus di approfondimento.

3. (P) Il Piano promuove il raggiungimento degli obiettivi del presente Titolo mediante la definizione di una strategia provinciale condivisa con i Comuni, basata sul coinvolgimento dei principali attori del territorio, chiamati a cooperare per l'effettiva attuazione della transizione ecologica ed energetica, con il fine ultimo di rendere resiliente l'intera area vasta. A tale proposito il Piano sostiene l'istituzione, ai sensi del precedente art. 1.5 comma 1, di un Tavolo di concertazione permanente prioritariamente dedicato al tema dei servizi ecosistemici, delle reti verdi e della resilienza del territorio anche in riferimento alle misure di adattamento e mitigazione definite al successivo titolo 4.

Tavolo di concertazione permanente

Art. 2.2. Benefici ecosistemici e salute pubblica

1. (I) Il Ptav riconosce i servizi ecosistemici come benefici fondamentali per la tutela della vita e della salute umana, dell'ambiente, della biodiversità, nonché per lo sviluppo di una adeguata strategia paesaggistica. Attribuisce ai servizi ecosistemici (SE) il valore di servizi di interesse generale al pari dei servizi civici essenziali, che come tali devono essere garantiti, e riconosce ai territori interni che producono servizi ecosistemici a vantaggio di tutta la comunità provinciale nuova centralità nell'assetto degli equilibri territoriali così come definito al successivo Titolo 3.

Servizi ecosistemici = servizi di interesse generale per la salute pubblica

2. (P) Al fine di perseguire il miglioramento della funzionalità ambientale complessiva del territorio, il Piano individua i principali ecosistemi naturali (segnatamente il sistema forestale e il sistema fluviale) che costituiscono l'armatura portante della rete ecologica territoriale e che garantiscono, unitamente al territorio agricolo, i servizi ecosistemici essenziali, così da preservarne l'integrità e migliorarne la funzionalità. In tale ottica il Piano attua una sostanziale politica di protezione del suolo sano e libero, considerato il maggiore produttore di biodiversità e di servizi ecosistemici (dalla produzione di cibo, allo stoccaggio di carbonio, alla filtrazione e

tutela del suolo in quanto maggiore produttore di SE

Analisi SE a scala
vasta e criticità
di contesto

Bilancio
ambientale
positivo nelle
trasformazioni
territoriali e
urbanistiche

Pluralità delle
discipline
nell'approccio
ecosistemico nella
pianificazione

Analisi locale dei
SE nella cornice di
area vasta

Strategia dei PUG
per l'incremento
dei SE e la
protezione del
suolo

Trasformazioni
territoriali e
urbanistiche che
rafforzino i SE
potenziandoli
dove carenti

purificazione delle acque sino alla regolazione del clima – si v. LIC 1 / Focus 1).

3. (P) In applicazione delle linee Guida regionali per un approccio ecosistemico alla pianificazione, il Ptav ha operato l'analisi dei principali servizi ecosistemici erogati alla scala territoriale e individuato le aree a diversa valenza ecosistemica complessiva quali contesti di riferimento per la pianificazione e per i sistemi di azione di area vasta e locali differenziando le misure di miglioramento ambientale nel perseguimento di una maggiore qualità del territorio (si v. Allegato 8 e tav. 15 del QCD).

4. (P) In ragione del diverso grado di funzionalità ecosistemica delle singole aree (elevato, intermedio, basso), il Ptav evidenzia nella “Carta delle strategie” gli ambiti territoriali per i quali è necessario assumere adeguate misure di conservazione, gestione, potenziamento e introduzione di elementi ecosistemici attraverso approfondimenti di dettaglio da operare a scala locale al fine di garantire un bilancio ambientale positivo nelle trasformazioni a tutte le scale e di promuovere azioni dirette di miglioramento ecosistemico privilegiando il coinvolgimento attivo delle comunità locali.

5. (I) Il piano promuove un approccio interdisciplinare al tema dei servizi ecosistemici nei processi di pianificazione al fine di coniugare competenze ambientali specifiche anche afferenti al campo della geomorfologia, della idrogeologia, della biologia, dell'agricoltura e della climatologia. A tal fine il tema dei servizi ecosistemici in rapporto al clima che cambia costituisce ambito tematico specifico del Tavolo di concertazione permanente allo scopo di definire approfondimenti conoscitivi, metodologici e di monitoraggio alle diverse scale di pianificazione.

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

6. (P) I Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali previsti dalla l.r. 24/2017 (Pug), attuano sul proprio territorio una analisi e una valutazione di dettaglio dei servizi ecosistemici a partire dal quadro coordinato di area vasta delineato dal Ptav che fornisce anche una prima indicazione metodologica sulla specificazione a scala locale degli indici di valenza ecosistemica (si v. Allegato 8 del QCD).

7. (P) Nella predisposizione della strategia di piano i Comuni assumono gli obiettivi e le azioni necessarie al miglioramento, alla tutela e gestione dei servizi ecosistemici e alla protezione del suolo sia per il territorio aperto sia per il territorio urbanizzato operando, in tale ambito, un'attenta valutazione dei territori periurbani, delle aree libere intercluse, delle aree di frangia e di limite urbano, delle discontinuità e degli spazi permeabili pubblici e privati anche al fine di progettare efficaci infrastrutture verdi ramificate, diffuse e interconnesse (si v. art 2.4).

8. (P) In coerenza con le previsioni del precedente comma, i Comuni, a partire dagli approfondimenti conoscitivi e diagnostici condotti ai sensi del comma 6, definiscono le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in modo tale da non ridurre i servizi ecosistemici, rafforzandoli laddove presenti e incrementandoli dove assenti o carenti, contenendo in tal modo anche l'impatto delle trasformazioni sui cambiamenti climatici.

9. (P) A supporto della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dei processi di trasformazione e rigenerazione urbana ed edilizia il piano comunale definisce normativamente le modalità di integrazione della valutazione, anche quantitativa, dei servizi ecosistemici (con particolare attenzione alla componente vegetale/arborea e del suolo) nelle valutazioni ambientali, e segnatamente nella Valsat quando prevista, che devono accompagnare ogni trasformazione territoriale (dagli strumenti attuativi – Paip /Accordi Operativi / Procedimenti unici /Accordi di programma - fino alla dimensione edilizia) definendo al contempo i target di miglioramento attesi in considerazione anche delle condizioni di contesto definite dal Ptav. Il raggiungimento di un bilancio ecosistemico positivo costituisce condizione di riferimento per le trasformazioni territoriali, urbane ed edilizie.

Misurazione del SE nelle valutazioni ambientali (e Valsat)

9 bis (P) Coerentemente alla condizione del precedente comma, il Pug definisce e articola i requisiti delle trasformazioni attuabili in rapporto alla strategia di piano (Squea) e alle condizioni di ammissibilità definite nella Valsat. Nelle more della redazione dei Pug, o dell'adeguamento di Pug vigenti al presente piano, i Comuni richiedono la valutazione dei bilanci ecosistemici e degli impatti climatici (di cui all'art. 4.2 comma 7) nella formazione degli strumenti attuativi e/o negoziali, nei procedimenti unici e nelle convenzioni urbanistiche al fine di verificare gli esiti positivi delle trasformazioni. Tali valutazioni integrano la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) qualora prevista.

Target di miglioramento per l'ammissibilità delle trasformazioni

10. (P) In particolare, nell'area costiera (individuata qualitativamente nella “Carta delle strategie”) caratterizzata da elevata urbanizzazione e bassa valenza ecosistemica con forte necessità di incremento dei servizi ecosistemici, il Pug stabilisce obiettivi di miglioramento dei servizi ecosistemici per le diverse tipologie di trasformazione territoriale, urbana ed edilizia tenendo conto delle elevate criticità di contesto evidenziate a scala d'ambito e perseguito la misurabilità delle azioni rispetto ai servizi ecosistemici e ai benefici indotti.

Coordinamento dell'area costiera ad elevata criticità per l'incremento dei SE

11. (I) Il Ptav promuove in tale area il coordinamento e la collaborazione tra le amministrazioni dei Comuni costieri al fine di garantire una diffusione capillare e continua delle azioni di miglioramento per ottenere un incremento qualitativo apprezzabile a livello d'ambito.

12. (P) Tutti gli interventi di miglioramento e di compensazione ecosistemica devono essere previsti in loco e non sono soggetti a meccanismi di monetizzazione. Fatta salva la necessità di garantire un bilancio ecosistemico positivo per le aree direttamente interessate dalle trasformazioni (a partire dalla conservazione dei valori ambientali esistenti), il Pug può eventualmente stabilire modalità alternative per gli ulteriori miglioramenti di contesto attesi attraverso il concorso alla realizzazione e al mantenimento delle infrastrutture verdi e blu urbane di cui al successivo art. 2.4.

Compensazione ecosistemica in loco e concorso alla realizzazione delle infrastrutture verdi urbane

13. (I) La Scheda 3 della LIC 1 (in particolare per i SE di costa) e la Scheda 5 della LIC 1 forniscono alcuni riferimenti, anche strumentali e metodologici, per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 9, 9 bis, 10 e 11.

Strumenti e progetti

Linee guida per la definizione delle valutazioni di impatto ecosistemico e climatico

Definizione della rete ecologica provinciale

Rete ecologica e produzione di servizi ecosistemici

Rafforzamento degli ecosistemi portanti della rete ecologica (reticolo idrografico e sistema forestale)

Integrazione Rete ecologica e infrastrutture verdi urbane

14. (I) Attraverso l'attività del Tavolo di concertazione di cui al precedente comma 5 e tenendo conto delle sperimentazioni operate nella predisposizione dei Pug ai sensi del presente articolo, la Provincia promuove un ambito tematico di approfondimento dedicato in particolare al coinvolgimento dei tecnici comunali per la redazione di linee guida condivise volte alla definizione delle valutazioni di impatto ecosistemico e climatico a supporto della pianificazione locale generale e attuativa.

Art. 2.3. Rete ecologica e sistema delle aree protette

1. (P) Il Ptav favorisce una gestione integrata del sistema della rete ecologica e delle aree protette da attuare mediante una lettura coordinata con i servizi ecosistemici. Sono parte integrante della rete ecologica provinciale come rappresentata nella “Carta delle strategie”, le aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale e provinciale, il sistema delle aree protette compresa la Rete Natura 2000 nonché l’insieme delle aree di pregio paesaggistico e naturalistico come tali tutelate ai sensi del Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) vigente e rappresentate nelle tavole del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) che continuano a trovare applicazione, unitamente al dettato normativo correlato, ai sensi del precedente art. 1.4 comma 3 e relativo allegato B. La rete ecologica definisce lo schema delle infrastrutture verdi di rilevanza territoriale di riferimento per l’attuazione delle reti verdi comunali e intercomunali.

2. (P) Nel promuovere le politiche di salvaguardia, rafforzamento e ampliamento delle reti ecologiche, il Ptav persegue i seguenti scopi:

- a) rafforzare il sistema della rete ecologica attraverso la lettura integrata con i servizi ecosistemici; a tal fine nella “Carta delle strategie” sono individuati gli elementi della rete ecologica e i servizi ecosistemici da essi forniti in modo da orientare misure di conservazione, miglioramento o ripristino dei servizi stessi attraverso sistemi di azione differenziati in ragione della diversa funzionalità ecosistemica complessiva dei territori secondo le priorità indicate nella scheda 1 della LIC 1. Il piano individua anche le aree ad alta funzionalità ecosistemica contigue alla rete con funzione di completamento a seguito di approfondimenti di dettaglio da attuare attraverso la pianificazione locale;
- b) valorizzare gli elementi della rete ecologica principali e trasversali considerando anche gli elementi di connessione minori sulla base dello schema fornito dalla Mappa LIC 1; a tal fine il piano sostiene il rafforzamento delle infrastrutture territoriali fluviali e del sistema forestale, nonché la rinaturalizzazione del reticolo idrografico principale e minore e la tutela dei varchi a mare (indicati nel cap. 8.2.2 della Relazione generale del QCD e nella Carta delle Strategie) come misure strategiche per la gestione e la riduzione del rischio idraulico e idrologico e la mitigazione/adattamento al cambiamento climatico promuovendo misure differenziate in relazione alla funzionalità ecosistemica dei diversi ambiti territoriali (LIC 1 - Scheda 1);

- c) promuovere la connessione fra la rete ecologica e le infrastrutture verdi e blu urbane ai sensi del successivo art. 2.4;
- d) incrementare la rete diffusa di spazi naturali e seminaturali nel territorio rurale (siepi, filari, boschetti, specchi d'acqua, etc.) caratterizzati da specie autoctone e da buona funzionalità ecologica e rafforzare il ruolo dello spazio agricolo come connettivo ecologico diffuso oltreché presidio paesaggistico ai sensi del successivo art. 2.5.

3. (I) il Ptav persegue il completamento della rete ecologica anche nei territori dei Comuni di Sasso Feltrio e di Montecopiole, acquisiti al territorio regionale a seguito della L. n. 84/21 e della l.r. n. 18/21, attraverso le analisi di dettaglio da condurre nell'ambito della predisposizione dei piani urbanistici e con il recepimento delle disposizioni della Regione Emilia-Romagna in merito all'applicazione del Ptpr vigente.

4. (I) Il Ptav promuove la gestione integrata del sistema regionale delle Aree protette e siti di Rete natura 2000 (istituiti ai sensi della l.r. n. 6/2005) e della rete ecologica provinciale in coordinamento con gli Enti attualmente preposti alla tutela e gli Enti locali interessati al fine di indirizzare le strategie e le trasformazioni urbanistiche verso una più efficace salvaguardia dei caratteri fisico-ambientali del territorio. A tale scopo, e al fine di concorrere all'ampliamento delle aree protette in territorio provinciale, il Ptav sostiene il rafforzamento e l'ampliamento degli strumenti di tutela fortemente integrati con il livello di gestione locale e con gli strumenti urbanistici ordinari. In particolare, sono promossi il rafforzamento del paesaggio naturale e seminaturale protetto del Torrente Conca e l'istituzione di nuove Aree di Riequilibrio Ecologico, in qualità di luoghi notevoli della rete ecologica, come indicato nella Scheda 3 della LIC 1. Il Piano promuove inoltre i progetti di valorizzazione e incremento degli habitat e di protezione delle specie vegetali e animali in declino o a rischio.

Connettività ecologica diffusa

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

5. (P) I Comuni concorrono, attraverso la predisposizione degli strumenti urbanistici, alla attuazione e al rafforzamento della rete ecologica provinciale creando anche le necessarie connessioni con le infrastrutture verdi urbane al fine di sviluppare una rete a maglia diffusa in grado di supportare e valorizzare i servizi ecosistemici, nonché garantire benessere per l'uomo e per l'ambiente naturale migliorandone la resilienza.

Implementazione a scala locale della rete ecologica e rafforzamento dei SE

6. (P) Nella strategia e nelle disposizioni dei Pug devono essere integrati gli obiettivi di completamento e implementazione della rete ecologica, coerentemente con schema fornito dal Ptav (“Carta delle strategie” e Mappa LIC1), e definite le azioni necessarie a consolidare e incrementare i servizi ecosistemici a partire dal quadro provinciale e a seguito delle analisi di dettaglio attese ai sensi del precedente art. 2.2 comma 4.

7. (P) In particolare nell'area costiera (individuata qualitativamente nella “Carta delle strategie”) la strategia e le disposizioni dei piani urbanistici comunali assumono la salvaguardia degli elementi di connessione con la rete ecologica provinciale (LIC1 – Scheda 1) sia attuando prioritariamente la tutela degli spazi naturali residui, degli ambiti fluviali e lacustri e dei varchi a mare principali e minori (indicati nel cap. 8.2.2 della Relazione generale

Valorizzazione degli spazi naturali nelle aree urbane dense ad elevata criticità ambientale

del QCD e nella Carta delle Strategie) sia rafforzando le aree di connessione ecologica periurbane per la realizzazione di fasce tampone e di cinture verdi atte a delimitare gli spazi urbani (ai sensi della L. 10/13 comma 6) e con funzione di mitigazione degli assetti infrastrutturali e di integrazione con le infrastrutture verdi urbane di cui al successivo art. 2.4.

8. (P) In attuazione delle disposizioni di cui agli art. 25 e 35 della l.r. n. 24/2017, I Pug organizzano il sistema insediativo in funzione della rete ecologica tenendo conto dello stato attuale e delle potenzialità di rafforzamento e sviluppo, anche attraverso le citate trame locali e le rinaturalizzazioni in aree intercluse ed in altri spazi residuali utili a ridurre il livello di frammentazione del sistema ecologico in prossimità delle aree urbanizzate.

9. (I) I Comuni concorrono, di concerto con la Provincia e/o attivando forme di collaborazione intercomunale, al rafforzamento della rete delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 ai sensi del precedente comma 4.

Strumenti e progetti

10. (I) Tenuto conto dell'impatto della siccità sulle componenti della rete ecologica ad alto valore ecosistemico, che sul medio e lungo termine possono compromettere l'erogazione dei servizi ecosistemici, a partire dalla risultanze emerse dal quadro conoscitivo (QCD – Allegato 6 / Linea di innovazione: cambiamenti climatici) il Piano promuove la definizione, nell'ambito del tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 2.1 comma 3, di un Programma generale di rigenerazione fluviale e un Studio specifico sullo stato qualitativo delle aree forestali al fine di identificare azioni anche puntuali, agibili a livello locale, per ottenere un sistema territoriale ad elevata biodiversità e connettività ecologica.

11. (I) Per il raggiungimento degli obiettivi generali di miglioramento ambientale del presente articolo il piano promuove il coinvolgimento delle comunità locali sulla base dei principi della sussidiarietà circolare al fine di attivare una alleanza di scopo fra soggetti pubblici, economici e società civile organizzata a partire dal riconoscimento dell'obiettivo comune della salvaguardia ambientale come motore di qualità sociale ed economica della comunità.

Art. 2.4. Infrastrutture verdi e blu

1. (P) Il Ptav promuove politiche di governo del territorio funzionali alla costruzione e tutela delle “infrastrutture verdi e blu” intese come l'insieme integrato di elementi ambientali, spazi verdi urbani e periurbani, corpi idrici superficiali e aree naturali e seminaturali connesse alla rete verde territoriale in grado di produrre e salvaguardare i servizi ecosistemici, di preservare la biodiversità, nonché di indirizzare gli interventi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree antropizzate. Il piano riconosce pertanto tali infrastrutture come infrastrutture di salute pubblica in quanto dispositivi di prevenzione primaria, oltre che presidi per la salubrità e la qualità ambientale dei contesti urbani e dei sistemi territoriali.

2. (P) La creazione di infrastrutture verdi e blu è integrata negli strumenti di pianificazione urbanistica e rappresenta una misura strategica multi-

Rete ecologica
matrice del
sistema insediativo

Rafforzamento
aree protette
integrate alla
pianificazione
locale

Studi:
-Programma di
rigenerazione
fluviale
-Studio stato
qualitativo delle
arie forestali

Sussidiarietà
circolare

Infrastrutture verdi
e blu come
infrastrutture di
salute pubblica

obiettivo volta sia a costituire una trama verde funzionale e interconnessa di aree pubbliche e private favorendo la conservazione e l'implementazione del patrimonio naturale e arboreo, la riqualificazione dei suoli, la regolazione naturale dei flussi idrici e la conservazione della biodiversità e dei valori paesaggistici con l'obiettivo di coniugare la salute umana e del territorio, sia a supportare le politiche di rigenerazione degli spazi collettivi a favore delle relazioni di socialità e delle modalità di spostamento agili.

Reti verdi multi-
obiettivo per la
qualità della vita

3. (I) Il piano promuove l'integrazione della pianificazione del verde, per le componenti strutturali di cui ai precedenti commi e per gli obiettivi gestionali, nella pianificazione urbanistica generale e sostiene, in armonia con le disposizioni dell'art. 6, L.r. n. 10/2013 e le raccomandazioni del Decreto CAM del 10/03/20, l'assunzione di criteri ecologici e conservativi nella gestione del patrimonio verde pubblico e privato al fine di valutare e preservare gli esemplari arborei esistenti sia nelle attività manutentive sia nell'ambito delle trasformazioni urbane ed edilizie.

Pianificazione del
verde e gestione
ecologica -
conservativa

4. (I) In particolare il Piano riconosce il ruolo centrale degli alberi in città per gli elevati benefici sociali, sanitari, ambientali ed economici che producono (LIC1 / Focus 2) e promuove la cura delle reti verdi (nelle componenti pubbliche e private) come sistemi viventi il cui benessere è in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento della resilienza e del metabolismo urbani.

Alberi come
sistema vivente
fondamentale per
il metabolismo
urbano

5. (I) Il piano promuove azioni diffuse di formazione e informazione a sostegno della convivenza con la natura in città e della accettazione delle misure basate sulla natura quali misure prioritarie per incrementare la qualità e la vivibilità dei sistemi insediativi.

Convivere con la
natura in città

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

6. (P) Nella predisposizione della strategia dei Piani urbanistici generali e nell'ambito della definizione delle dotazioni ecologiche e ambientali, i Comuni definiscono le infrastrutture verdi e blu multi-obiettivo ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 tenendo conto delle connessioni con la rete ecologica di scala vasta e adottando i criteri di azione forniti dalle soluzioni basate sulla natura, tra i quali lo sviluppo della forestazione urbana, le reti verdi di prossimità e i sistemi di drenaggio sostenibili. I piani urbanistici articolano la densità e la qualità degli interventi in relazione alle caratteristiche insediative e morfologiche degli insediamenti anche in considerazione delle criticità climatiche secondo quanto definito al successivo titolo 4.

Articolazione delle
infrastrutture verdi
e blu

7. (P) Nell'ambito della definizione del perimetro del territorio urbanizzato e delle azioni strategiche per la rigenerazione urbana, i piani urbanistici integrano nel quadro delle conoscenze la mappatura e il censimento del verde urbano (parchi, prati e spazi verdi attrezzati, aiuole, formazioni arboree, siepi, etc.) e individuano le aree libere da edificazione e gli spazi aperti interclusi e di margine esistenti al fine di valutarne l'integrazione nelle reti verdi urbane e di perseguire la massima tutela del suolo. I piani urbanistici, inoltre, provvedono alla individuazione e quantificazione delle aree pubbliche e private impermeabilizzate assoggettabili a procedimenti di desigillazione in funzione del rafforzamento delle infrastrutture verdi e blu

Aree libere nel
territorio
urbanizzato e
desigillazione

in conformità all'obiettivo posto dall'art. 7, comma 2, della l.r. n. 24/2017 di riduzione delle aree impermeabili.

Sistema verde integrato

8. (I) Nelle disposizioni per la rigenerazione urbana i piani urbanistici perseguono la realizzazione di un insieme articolato e interconnesso di spazi liberi e vegetati anche operando opportuni interventi di diradamento edilizio (fatta salva la tutela della città storica e degli edifici di valore storico, artistico e testimoniale) nell'obiettivo di incrementare i servizi ecosistemici in ambito urbano.

Benefici collettivi del verde privato

9. (P) Concorrono all'incremento dei servizi ecosistemici anche i benefici collettivi prodotti dalle aree verdi, dai giardini e dalla dotazione arborea privati. Pertanto, in forza del potenziamento della presenza di verde all'interno dei tessuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. n. 24/2017, i piani urbanistici definiscono disposizioni di tutela e mantenimento anche del verde privato esistente (compresi gli alberi di alto fusto e maturi) negli interventi di trasformazione urbana ed edilizi nonché la quota di verde privato profondo da preservare o realizzare in tutte le trasformazioni, anche in relazione al perseguitamento della invarianza idraulica con metodi basati sulla natura (si v. art. 4.4 comma 3) e alla definizione dei bilanci ecosistemici (si v. art. 2.2 comma 9, 9 bis e 10).

Accordi collaborativi per la gestione integrata del verde pubblico e privato

10. (I) I Comuni integrano la pianificazione del verde nella pianificazione urbanistica generale e conformano i regolamenti di gestione ai sensi del precedente comma 3; promuovono inoltre forme di accordo pubblico/privato per la custodia e valorizzazione congiunta di tutte le componenti verdi urbane da qualificare e mantenere come bene collettivo.

Forestazione urbana e copertura arborea

11. (I) Attraverso i piani urbanistici generali e i piani e regolamenti di settore, i Comuni perseguono la formazione e il mantenimento di una elevata copertura arborea nell'obiettivo del 30% del territorio urbanizzato.

Coordinamento costiero

12. (P) I Comuni della costa definiscono la programmazione delle infrastrutture verdi e blu tenendo in considerazione la valorizzazione e il miglioramento della funzionalità ecosistemica degli ambiti periurbani, dei sistemi costieri sabbiosi (rigenerazione dunale) e dei settori di retrospiaggia nonché garantendo la continuità degli interventi intercomunali attraverso forme di coordinamento e collaborazione. Vanno comunque salvaguardati e incrementati i lembi e gli elementi dunali e di naturalità delle spiagge assumendo il sistema di obiettivi e azioni richiamati nell'Allegato 8 (par. 3.2.10) nel QCD.

13. (I) La scheda 2 della LIC 1 restituisce il quadro di riferimento fornito dal Ptav per la realizzazione delle infrastrutture verdi e blu a livello locale.

Strumenti e progetti

Repertorio di buone pratiche Infrastrutture verdi e blu

14. (I) Il Piano promuove la definizione di un Repertorio di buone pratiche dedicate al tema delle infrastrutture verdi e blu a supporto delle funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica con uno specifico ambito di approfondimento dedicato alla forestazione urbana in termini di resilienza, diversificazione, multifunzionalità e in termini di gestione ecologica e condivisa.

15. (I) È inoltre promosso, nell'ambito del Tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 2.1. comma 3, un ambito tematico di

approfondimento dedicato alla tutela del mare con particolare riferimento alla biodiversità acquatica, agli effetti erosivi connessi ai cambiamenti climatici e agli apporti inquinanti derivanti dalle attività terrestri.

Art. 2.5. Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e del territorio rurale

1. (I) Il Ptav sostiene la tutela attiva e la valorizzazione del paesaggio come misure strategiche per lo sviluppo, l'accessibilità e l'attrattività delle aree rurali e collinari/montane a forte matrice agricola e boschiva, nonché dei paesi e dei borghi delle aree interne, che rappresentano beni storico-culturali diffusi da salvaguardare, esposti al rischio di spopolamento e abbandono.

Paesaggio misura strategica per i territori interni

2. (I) In tale prospettiva, il Piano assume la valutazione integrata dei servizi ecosistemici connessi alle matrici ecologiche-ambientali, storico-culturali e agro-rurali quale strumento utile per preservare attivamente la qualità e la funzionalità del paesaggio in relazione sia alle tendenze socio-economiche in atto, sia alla sfida del cambiamento climatico e delle modificazioni che ne possono derivare in termini di impatti, anche traumatici, e in termini di pratiche di adattamento e mitigazione incidenti sugli assetti paesaggistici del territorio interno così come di quello costiero.

Paesaggio, Servizi Ecosistemici e resilienza al cambiamento climatico

3. (I) La strategia paesaggistica assunta dal Piano si propone pertanto di fornire un quadro di riferimento e di coordinamento per lo sviluppo di sistemi di azione locali di manutenzione, gestione, progettazione e conservazione del paesaggio; tale strategia si fonda sulla promozione integrata dei valori territoriali materiali/patrimoniali e immateriali/identitari, sulla costruzione di reti di animazione/conoscenza, sulla conservazione del patrimonio storico rilevante e diffuso, sulla valorizzazione dei paesaggi rurali e dei relativi contesti di produzione nonché sulla promozione di comunità attive per il presidio ambientale e patrimoniale del territorio.

Patrimonio Paesaggistico materiale e immateriale

4. (P) Il Piano assume la tutela e la valorizzazione delle aree e degli elementi costitutivi del patrimonio materiale storico/testimoniale e naturalistico/ambientale riportati nella tav. 5 del QCD (già soggetti alla pianificazione paesaggistica regionale ai sensi del precedente art. 1.4, al successivo Allegato B e all'Allegato 3 del QCD) inclusi gli alberi da tutelare (singoli, in gruppo o in filari) censiti nella stessa tavola che non devono essere danneggiati o abbattuti essendo ammessi solo interventi preservativi del buono stato vegetativo o interventi, debitamente autorizzati, strettamente connessi a condizioni fitosanitarie o di sicurezza. Rientrano nel patrimonio naturalistico/ambientale le aree e gli elementi che definiscono l'assetto geomorfologico del territorio, rappresentati nella tav. 4 del QCD, comprensivi dei calanchi e dei geositi dei quali va preservata l'integrità, in ragione dei peculiari aspetti di rarità e unicità geologica.

4bis (I) Il Piano assume, come elementi connotanti il paesaggio rurale e periurbano, le formazioni vegetali degli arbusteti, delle praterie, dei pascoli e degli elementi lineari (fasce boscate, siepi, filari e alberature stradali) individuati nella tav. 1 del QCD (e nella Carta Forestale) riconoscendone il ruolo fondamentale, insieme ai sistemi fluviali e delle aree forestali, nella produzione di Servizi Ecosistemici, nella mitigazione dei rischi idrogeologici e delle vulnerabilità climatiche, nonché nel potenziamento delle reti

Elementi connotanti del paesaggio rurale e periurbano

ecologiche a sostegno della biodiversità vegetale e animale. I Comuni, nella predisposizione delle strategie di valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale, definiscono le modalità di preservazione, mantenimento e incremento delle formazioni vegetali presenti sul territorio integrandole nella definizione della rete ecologica locale.

Storia e identità come cura dei luoghi

Reti di visita e conoscenza

Agricoltura come economia di cura e resilienza del paesaggio

Strategie locali per la ricostruzione dei valori paesaggistici deteriorati

Multifunzionalità, biodiversità agricola e SE dei suoli del territorio rurale

5. (I) Con riguardo agli aspetti identitari, quali fattori determinati per la cura del territorio e dei contesti ambientali, Il Piano assume come misura strategica la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio testimoniale delle architetture minori e di pregio e la valorizzazione della costruzione storica del territorio nelle diverse dimensioni rese dalle città storiche (aree centrali e frammentate), dai borghi rurali e dagli edifici singoli e aggregati valutati in relazione all'assetto tradizionale del territorio.

6. (I) In merito al patrimonio immateriale di conoscenza/cultura e arti/tradizioni, il Piano promuove in particolare la valorizzazione dei luoghi delle visuali panoramiche e delle infrastrutture di visita di mobilità lenta nonché il coordinamento e la promozione a rete delle sedi culturali sparse (biblioteche, teatri, musei).

7. (I) In coerenza con la strategia di area vasta il Piano promuove a livello locale lo sviluppo di misure integrate e multi-obbiettivo a partire dalla agricoltura come economia di cura e resilienza del paesaggio, dallo sviluppo di servizi integrati per il turismo sostenibile e per le comunità locali e dalla valorizzazione del patrimonio edilizio di pregio storico e culturale dei luoghi centrali e diffusi anche attraverso usi plurimi e temporanei e forme di gestione condivisa con la collettività dei beni comuni.

8. (I) La scheda n. 4 della LIC 1 fornisce il quadro di riferimento per lo sviluppo delle azioni e delle strategie di area vasta e locali anche ai fini delle seguenti disposizioni.

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

9. (I) I Comuni sviluppano una strategia di valorizzazione paesaggistica coerente con quella promossa dal Ptav sulla base di analisi di dettaglio dello stato dei luoghi, dei valori materiali e immateriali presenti, delle eventuali criticità dei servizi ecosistemici incidenti sui paesaggi naturali e rurali a seguito dei cambiamenti climatici nonché delle modificazioni connesse alle tecniche di gestione agronomica valutando la perdita degli assetti identitari. A tal fine, i Comuni predispongono un quadro di valutazione dinamico in grado di monitorare gli esiti delle azioni di ricostituzione dei valori paesaggistici e testimoniali.

10. (I) Nella definizione delle disposizioni per il territorio rurale i Comuni favoriscono la sostenibilità delle tecniche agronomiche anche in relazione alla sicurezza del territorio, la multifunzionalità, la biodiversità agricola, la capacità dei suoli rurali di produrre servizi ecosistemici essenziali nonché la valorizzazione e il recupero dei beni storici e testimoniali, contribuendo anche alla implementazione della banca dati provinciale, e il rafforzamento dei percorsi di visita dei territori interni in continuità con l'assetto di area vasta.

11. (P) Coerentemente agli indirizzi dei precedenti commi 8, 9 e 10, i Comuni assumono disposizioni volte a:

- a) rafforzare i presidi agricoli anche con funzione di presidio ambientale e paesaggistico sostenendo la tutela della salute e della fertilità del suolo e privilegiando le produzioni tradizionali, gli strumenti della agroecologia e le produzioni biologiche, le filiere corte, le comunità di produzione e consumo, le alleanze fra la produzione agricola e i settori del turismo e della ristorazione e la creazione di marchi di qualità delle produzioni locali ancorati alla funzionalità ecosistemica del territorio;
- b) contrastare la dispersione insediativa e favorire il ripopolamento nei territori fragili attraverso il recupero degli edifici di pregio storico/testimoniale sottoutilizzati o dismessi, la riscoperta dei piccoli borghi, la promozione della fruizione lenta del territorio e del turismo sostenibile nonché la valorizzazione delle identità e dei profili culturali peculiari;
- c) contenere al massimo la frammentazione del territorio rurale, eliminare gli elementi incongrui e interferenti ed escludere nuovi interventi ad elevato impatto ambientale, quali ad esempio gli allevamenti intensivi o edifici/impianti produttivi isolati;
- d) assumere azioni locali di mitigazione paesaggistica e ambientale ai sensi del successivo art. 2.6.

Presidi agricoli e ambientali / paesaggistici

Identità e storia come leva di permanenza

Integrità e riconoscibilità del paesaggio rurale

Gli interventi richiamati alle precedenti lettere a) e b) qualora connessi a progetti di paesaggio coerenti agli obiettivi del presente articolo nonché alle criticità climatiche connesse al territorio rurale possono essere sostenuti dal fondo di riequilibrio provinciale di cui al successivo art. 3.3 comma 3.

12. (I) I Comuni orientano, nel rispetto delle identità tramandate dalla costruzione storica del territorio, i nuovi paesaggi connessi agli interventi di adattamento e mitigazione aventi riflessi sulle caratteristiche delle produzioni agricole e sugli assetti edilizi e insediativi; nelle aree urbane dense e costiere, assumono misure specifiche per la salvaguardia dei territori periurbani in relazione al rafforzamento dei servizi ecosistemici e dei valori paesaggistici e integrano nel paesaggio urbano le misure di adattamento e mitigazione di cui agli art 2.4, 4.2 e 4.3 avendo cura di mantenere le tracce anche minori di importanza architettonica e testimoniale nonché l'immagine storica e morfologica identitaria degli insediamenti.

Specificità vs omologazione nelle misure di adattamento

13. (P) Con riferimento ai territori costieri, nella ricostituzione dei valori ambientali funzionali alla ricostituzione dei servizi ecosistemici e all'incremento della resilienza ai cambiamenti climatici, dovranno essere assunte misure idonee alla ricomposizione dei valori ambientali e percettivi dei paesaggi originari tipici degli ambienti litoranei in quanto fattori identitari e di biodiversità promuovendo altresì la tutela dei modesti lembi relitti ancora rinvenibili (lande sabbiose, dune residuali ed embrionali, bassi cordoni dunali paralleli alla linea di costa, etc.).

Ricostruzione dei paesaggi litoranei

Strumenti e progetti

14. (I) Il piano promuove, nell'ambito del tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 2.1 comma 3, un ambito tematico di approfondimento dedicato al settore agricolo e allo sviluppo di progetti

Accordi di paesaggio e coordinamento con i programmi di finanziamento di settore

Reti di conoscenza e cultura

Mitigazione paesaggistica e misure locali

territoriali, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di paesaggio, con la finalità di avviare un confronto attivo con tutte le parti sociali, produttive e istituzionali competenti e sviluppare un maggior coordinamento fra i programmi di finanziamento del settore agricolo e le criticità connesse al cambiamento climatico.

15. (I) In coerenza con le finalità del presente articolo la Provincia attiva iniziative di coordinamento con gli enti competenti e le parti sociali per la gestione coordinata delle strutture e infrastrutture di conoscenza e cultura dell'insieme dei teatri, delle biblioteche e dei piccoli musei diffusi.

Art. 2.6. Interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico e ambientale degli insediamenti e delle infrastrutture

1. (I) In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l.r. n. 24/2017, il Ptav promuove strategie di mitigazione paesaggistico-ambientali per contrastare gli effetti negativi delle trasformazioni del territorio.

2. (P) Il Ptav prevede l'attuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, dirette al miglioramento paesaggistico-ambientale e alla mitigazione diffusa degli effetti negativi riconducibili ad eventuali nuovi insediamenti e a interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, nonché alla mitigazione ambientale e paesaggistica delle strutture e delle infrastrutture ad elevato impatto, tra le quali i poli funzionali di carattere insediativo, le aree per attività economiche di rilevanza sovralocale, i grandi assi viari e gli insediamenti isolati industriali e artigianali impattanti sul paesaggio agricolo.

3. (I) Il Piano assume una serie di misure, articolate nelle LIC 1 / Focus 3 e 4 e LIC 4 / Focus 8, quale riferimento in particolare per la definizione degli interventi di mitigazione in accompagnamento all'attuazione delle previsioni di assetto strutturale (di cui alla LIC 2) e infrastrutturale (di cui alla LIC 4).

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

4. (P) Il Piano promuove l'adozione diffusa degli interventi di mitigazione, per cui i Comuni individuano nell'ambito degli strumenti urbanistici generali gli elementi insediativi esistenti e infrastrutturali che interferiscono negativamente con il paesaggio rurale e dispongono adeguate misure di mitigazione, assumendo come riferimento le misure richiamate al precedente comma 3 declinabili a livello locale. Analoga attenzione andrà posta nella ricomposizione dei margini urbani in relazione al rapporto con il territorio rurale e gli elementi constitutivi della rete ecologica e delle reti verdi urbane.

5. (P) Gli interventi nel territorio rurale regolati dagli strumenti urbanistici generali, o dai procedimenti unici nonché dagli accordi di programma ai sensi della l.r. 24/2017, devono essere corredati da elaborati che attestino il corretto inserimento e/o rapporto con il contesto ambientale, paesaggistico e storico/testimoniale e definiscano le necessarie misure di mitigazione ai sensi del precedente comma. I Pug definiscono, in ragione della entità e delle caratteristiche degli interventi, i criteri per il corretto inserimento paesaggistico, nonché gli interventi di mitigazione e le relative modalità di

Rapporto con il contesto paesaggistico e ambientale delle trasformazioni in area rurale

mantenimento e gestione. Tali criteri devono essere integrati nei processi di Valsat qualora prevista.

TITOLO 3: Tutela del suolo, equità territoriale, rigenerazione del patrimonio e organizzazione funzionale del territorio

3.1. Principi, obiettivi e indirizzi generali

1. (P) In coerenza con i principi e gli obiettivi generali di cui all'art. 1, l.r. n. 24/2017, e con particolare riferimento al riconoscimento dei servizi ecosistemici, ai fini della definizione di un nuovo equilibrio nell'assetto territoriale, e del riuso patrimoniale diffuso quale leva fondamentale per il superamento del modello insediativo espansivo e la tutela del suolo, il Ptav assume gli indirizzi generali delineati nella LIC 2 - Linee di indirizzo e coordinamento per la tutela del suolo, l'equità territoriale, la rigenerazione del patrimonio e l'organizzazione funzionale del territorio (contenuta nel Documento delle Strategie) nonché il sistema di obiettivi strategici e specifici di riferimento ivi richiamati.

Riuso vs modello insediativo espansivo

2. (P) Il Piano promuove l'orientamento del sistema produttivo, del lavoro e della formazione verso una economia *green* e circolare, sociale e responsabile, in grado di valorizzare la dimensione locale di prossimità e di vicinanza, attraverso il rafforzamento delle connessioni con il territorio e delle relazioni di simbiosi fra settori di produzione e servizi, la valorizzazione delle risorse materiali e umane e l'assunzione del principio della circolarità, della riduzione dei consumi in ogni ambito di attività e della sostenibilità dei flussi di materia ed energia del metabolismo urbano e territoriale (si v. LIC3 e Titolo 4).

Circolarità vs modello economico lineare ed estrattivo

3. (I) Il Ptav propone, pertanto, la condivisione a livello locale delle linee di indirizzo descritte nella citata LIC 2 di seguito sinteticamente richiamate e specificate nei successivi articoli:

- a) rafforzamento della struttura multicentrica dell'assetto insediativo per consolidare le relazioni di complementarietà fra centri urbani e fra questi e i relativi contesti territoriali di riferimento (LIC 2/Scheda 1);
- b) promozione dell'equità territoriale, attraverso la costituzione di un apposito fondo di riequilibrio e finanziamento, basata sull'attribuzione di valore ai servizi ecosistemici forniti all'intera comunità provinciale prioritariamente dai territori interni, i quali necessitano di risorse per contrastare le dinamiche afflittive di declino demografico e di impresa e per implementare l'accessibilità ai servizi di base (LIC 2/Scheda 2);
- c) affermazione di una rigenerazione diffusa, fisica, funzionale e relazionale a scala sia urbana sia territoriale, incardinata sulla costruzione di una offerta articolata di riuso patrimoniale e rifunzionalizzazione anche per usi temporanei e flessibili (LIC 2/Scheda 3);
- d) conferma dell'assetto funzionale consolidato delle funzioni di carattere sovralocale indicate dalla l.r. n. 24/2017 sia per quanto attiene alle aree produttive di rilevanza sovracomunale atte a

Assetto multicentrico

Equità territoriale

Rigenerazione e riuso a tutela del suolo

Funzioni sovralocali consolidate

contrastare la dispersione insediativa di tipo funzionale, sia in riferimento al sistema dei poli funzionali promuovendone la qualificazione e il recupero edilizio ed ambientale evitando ulteriori espansioni (LIC 2/Scheda 4).

Arresto del consumo di suolo

4. (I) Nel perseguire gli obiettivi dei precedenti commi e in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 5, l.r. n. 24/2017, il Ptav promuove politiche pianificatorie funzionali al contenimento e all'arresto del consumo di suolo, con l'obiettivo anticipato del saldo zero al 2035, anche al fine di prevenire e mitigare gli eventi di dissesto idrogeologico, e richiede l'esercizio di attività urbanistico-edilizie coerenti con i principi di rigenerazione diffusa, di riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente che rendono, in concreto, del tutto residuale ed eccezionale il consumo di suolo (di cui all'art. 5 della l.r. n. 24/2017).

Tavolo di concertazione permanente

5. (I) Il Piano promuove il raggiungimento degli obiettivi del presente Titolo anche mediante l'istituzione, ai sensi del precedente art. 1.5 comma 1, di un Tavolo di concertazione permanente quale luogo dedicato alla cooperazione fra soggetti pubblici, privati, imprenditoriali e della società civile in grado di generare creatività e innovazione nei temi della circolarità dei sistemi di produzione e consumo, del riuso del patrimonio edilizio, della sostenibilità del metabolismo e della mobilità sostenibili (si v. titoli 4 e 5). In tale quadro diventa strategico partire dal rafforzamento del rapporto scuola – lavoro – ricerca e dalla qualità dell'agire pubblico nella scelta dei progetti e delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche.

Alleanza territoriale paritetica per costruire una comunità

3.2. Rafforzamento della struttura multicentrica dell'assetto insediativo

Centralità alle aree interne

1. (I) Il Ptav riconosce l'unità del territorio provinciale e la necessità di rafforzare la complementarietà fra i diversi ambiti territoriali che concorrono, per diverse specificità e caratteristiche, a mettere a disposizione e a sistema le risorse materiali e umane necessarie a costruire una comunità innovativa, coesa e resiliente, in grado di fronteggiare le sfide del nuovo regime climatico e superare la crisi ecologica nella consapevolezza dell'inscindibile legame tra ecologia, salute e benessere socio-economico.

2. (I) A tal fine lo scenario complessivo di Piano, rappresentato in forma sintetica nella Carta delle Strategie, costruisce la struttura multicentrica dell'assetto insediativo d'area vasta basata su una alleanza paritetica fra l'area metropolitana di costa, i centri intermedi retro-costieri e quelli più periferici, favorendo un sistema di relazioni reticolari, orizzontali e distribuite nell'ottica della reciprocità e della interdipendenza nonché del recupero delle relazioni fra aree urbane e relativi contesti naturali e rurali (si v. LIC 2 – Scheda 1) di riferimento. In tale prospettiva il Piano attribuisce nuova centralità alle aree interne in ragione del fondamentale contributo reso alla produzione di benefici ecosistemici e biodiversità.

Integrazione e mutualità fra i diversi ambiti territoriali

3. (P) Il Piano caratterizza inoltre tre ambiti territoriali (si v. Carta delle strategie) omogenei per i quali sono specificati piani d'azione differenti in relazione alle criticità e alle risorse specifiche. In particolare, il Piano interpreta:

- il territorio costiero come ambito urbano e periurbano unitario e integrato di tipo metropolitano distinto da elevata criticità in termini di servizi ecosistemici, rischi climatici ed elevato consumo di suolo (si v. LIC 1 / LIC 3) ma con elevata concentrazione di popolazione, attività economiche e di servizio a elevata accessibilità in grado, pertanto, di supportare l'innovazione necessaria alla transizione ecologica e alla produzione di servizi rari e ad alta specializzazione assumendo ruolo trainante e di supporto per tutto il territorio;
- il territorio intermedio, che ancora presenta un'apprezzabile funzionalità ecosistemica e la persistenza di produzioni agricole di pregio unitamente a una buona dotazione di servizi, dalla forte relazione sia con l'ambito di costa sia con le strutture insediative di vallata, in grado pertanto di assumere funzione strategica di snodo con i territori interni soprattutto attraverso il rafforzamento dei centri di vallata (Santarcangelo di R., Morciano di R., Novafeltria);
- i territori interni collinari e montani ricchi di servizi ecosistemici, nei quali occorre rafforzare il ruolo dei centri urbani principali nella prestazione di servizi alla persona e al lavoro (rafforzando in particolare il ruolo dei Comuni di Montescudo-Montecolombo, Saludecio e Pennabilli) e le condizioni di permanenza legate al sistema dei servizi, del lavoro e della formazione.

Il territorio costiero a elevata specializzazione

4. (P) Al fine di sostenere la centralità delle aree interne negli equilibri di assetto territoriale è promossa la condivisione a livello locale dei seguenti piani di azione:

- a) attribuire valore ai servizi ecosistemici, alla salubrità ambientale, all'espressione identitaria dei contesti paesaggistici, al recupero delle produzioni locali tradizionali e di eccellenza e alla promozione dell'ospitalità rurale e del turismo lento, anche di prossimità, di conoscenza e scoperta;
- b) avvicinare il sistema dei servizi e del lavoro alle aree interne attraverso il rafforzamento dei territori di cerniera del primo entroterra e la creazione di hub multiservizi di vallata (coworking, servizi scolastici, cura parentale, etc.), limitando le necessità di spostamento delle persone a favore della residenzialità nei territori fragili anche nel ruolo di presidio territoriale e contrasto ai rischi ambientali;
- c) rafforzare le infrastrutture digitali e la riorganizzazione del sistema produttivo per la decentralizzazione delle attività di supporto e innovazione alle imprese nelle aree interne;
- d) creare nuove opportunità di impresa nel settore della transizione ecologica e nella economia circolare (ricerca e nuove tecnologie, energie rinnovabili, riuso e riciclo, simbiosi industriale, etc.) a partire dalla valorizzazione delle imprese già attive in questi settori;
- e) investire in strumenti di redistribuzione di risorse economiche a sostegno della capacità delle comunità locali di autoproduzione di servizi e impresa;
- f) investire sulla formazione culturale e professionale delle persone con particolare riguardo ai giovani.

I territori di cerniera

I territori interni

Azioni prioritarie di riequilibrio

5. (I) In attuazione dell'assetto multicentrico e a favore del riconoscimento della complementarietà fra i territori più urbanizzati e quelli a bassa densità di popolazione e di impresa, il Piano promuove accordi fra i Comuni per la definizione di strategie di pianificazione urbanistica coerenti e il coordinamento con le politiche settoriali relative ai servizi fondamentali a partire da quelli scolastici, sanitari e socioassistenziali.

Art. 3.3 - Equità territoriale e fondo di riequilibrio

Equità territoriale:
strategia sistemica

Fondo di equità
territoriale:
solidarietà e
redistribuzione

Dotazione
finanziaria e
modalità di spesa

1. (I) La linea strategica per l'equità territoriale assunta dal Piano è dedicata prioritariamente a sostenere la nuova centralità delle aree interne nella prospettiva di rafforzare l'assetto multicentrico e integrato del territorio. In tal senso il Piano prefigura una strategia sistemica, a risposta multipla, che agendo su un tema cruciale quale quello della permanenza e del presidio nelle aree fragili produce vantaggi per l'intero territorio garantendo la fornitura di servizi ecosistemici essenziali.

2. (I) Al fine di perseguire il riequilibrio territoriale di cui al precedente comma il piano promuove la costituzione di un Fondo di Equità con finalità solidali e redistributive volto prioritariamente a sostenere la residenzialità nei territori interni attraverso il coinvolgimento della popolazione locale a fronte di una assunzione di responsabilità diffusa per la manutenzione e cura del territorio e dei valori paesaggistici.

3. (I) Il Fondo di Equità è istituito ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. n. 24/2017 attraverso un Accordo territoriale fra i Comuni e la Provincia previa la condivisione di un Regolamento di gestione e di spesa che definirà le fonti finanziarie, il concorso economico dei Comuni e/o di altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità e i criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse. Costituiscono ambiti prioritari per le azioni di sostegno del Fondo il rafforzamento della rete dei servizi civici, la gestione collettiva dei beni comuni, lo sviluppo di forme di organizzazione comunitaria (come i patti di collaborazione, le cooperative di comunità, le comunità di supporto agricolo), i progetti di cura del territorio e del paesaggio anche ai sensi dell'art. 2.5 comma 11, le iniziative pubbliche di sostegno alla residenzialità ai sensi dell'art. 3.4 comma 13, nonché la remunerazione degli imprenditori agricoli che assumo un ruolo di custodia del territorio nel contrasto al rischio idrogeologico e alle vulnerabilità climatiche (alluvioni e siccità) e nella protezione e produzione di servizi ecosistemici e valori paesaggistici.

4. (I) Concorrono alla dotazione finanziaria del Fondo di equità, nell'obiettivo della massima diversificazione delle fonti, le contribuzioni derivanti da forme di pagamento dei servizi ecosistemici, fra i quali l'acqua e il suolo, e dalla condivisione di tassazioni locali. Fatto salvo l'obiettivo di muovere verso un consumo di suolo zero, ai sensi degli art. 41 e 42 della l.r. n. 24/2017, possono essere conferiti al Fondo i proventi derivanti dalle eventuali nuove urbanizzazioni ai sensi dei successivi commi e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla l.r. n. 24/2017.

5. (I) La Provincia di Rimini, attraverso il Ptav, intende condividere con il territorio la volontà di muovere nel più breve tempo possibile (comunque entro il 2035) verso il consumo di suolo zero. Pertanto, il Piano invita i

Comuni a valutare le possibilità di un attento recupero del patrimonio esistente (si v. art 3.4) al fine di evitare il ricorso all'utilizzo di nuovo suolo soprattutto nei territori dove la artificializzazione del suolo ha raggiunto livelli molto elevati (segnatamente i comuni della costa, si v. ambito territoriale 1 della Carta delle strategie) e sono ampie le possibilità di rigenerazione dell'esistente (a partire dai territori periferici e di frangia) per la presenza di tessuti urbani obsoleti, non sicuri dal punto di vista sismico, scarsamente efficienti (nell'uso di energia e acqua) e privi di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale. In particolare, per il territorio costiero il Piano propone che almeno una parte della quota di nuova urbanizzazione ammissibile ai sensi della l.r. n. 24/2017 sia utilizzata solo ai fini della realizzazione di interventi di interesse pubblico e/o valutati di rilievo d'ambito alla scala della città della costa attraverso l'accordo di tutti i cinque Comuni (Bellaria, Rimini, Riccione, Misano A. e Cattolica). A tal fine la Provincia promuove la definizione, nell'ambito dell'Accordo territoriale di cui al precedente comma 3, della quota di nuova urbanizzazione condivisa e delle modalità di contribuzione dei relativi proventi al fondo di equità, potendo in quella sede prendere in considerazione il conferimento dei proventi derivanti anche da altre interventi di trasformazione urbana e territoriale con riferimento ai procedimenti unici e agli interventi di addensamento o sostituzione urbana soggetti a strumenti e accordi attuativi.

Conferimenti dei proventi da nuove urbanizzazioni nei territori ad elevato consumo di suolo

6. (I) Le quote di consumo di suolo riservate agli interventi sovralocali sono utilizzate anche al fine di rafforzare le aree produttive sovralocali (come individuate nella Carta delle strategie) anche per le parti di territorio non ricadenti nei Comuni della costa (si v. successivo art. 3.5).

7. (I) La Scheda 2 della LIC2 del documento delle Strategie e obiettivi fornisce primi elementi di riferimento per il perfezionamento delle finalità e del funzionamento del Fondo di equità.

Aree produttive sovralocali e consumo di suolo

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

8. (I) I Comuni concorrono all'attuazione della strategia per l'equità promossa dalla Provincia ai sensi dei precedenti commi e partecipano alla formazione del Fondo di equità e all'Accordo territoriale. In particolare, i Comuni costieri assumono strategie e determinazioni in merito al consumo di suolo coerenti con le finalità del presente articolo.

Strumenti e progetti

9. (I) Entro sei mesi dalla entrata in vigore del Ptav, la Provincia, potendosi anche avvalere del Tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 3.1 comma 5, assume la definizione del Regolamento di gestione e di spesa del Fondo di Equità richiamato al precedente comma 3 al fine di attivare l'Accordo territoriale per l'istituzione del Fondo stesso e definire le dotazioni finanziarie, nell'obiettivo della massima diversificazione delle fonti, le modalità di contribuzione da parte dei Comuni e/o di altri soggetti pubblici nonché le modalità e i criteri operativi di assegnazione delle risorse.

Regolamento di gestione, di finanziamento e di spesa del Fondo di Equità

Art. 3.4 - Rigenerazione patrimoniale e riuso per la tutela del suolo

Il riuso nel
paradigma della
circolarità e della
rigenerazione

Salute e identità
quali beni comuni
universal

Dimensione
territoriale
dell'offerta
insediativa basata
sul riuso e catalogo
provinciale

Condizioni e criteri di
recuperabilità
condivisi

Rifunzionalizzazione
e variabilità degli usi
compatibili anche
temporanei

1. (P) In aderenza alle disposizioni degli artt. 1 e 5, l.r. n. 24/2017, il Ptav assume il tema della rigenerazione e del riuso quale leva fondamentale per contrastare il consumo di suolo e rendere sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale le trasformazioni urbane e territoriali attuando il paradigma della rigenerazione e della circolarità attraverso la modifica dei cicli produttivi, l'ottimizzazione delle prestazioni ambientali del patrimonio edilizio in tutto il ciclo di vita, la creazione diffusa di infrastrutture verdi e blu per il miglioramento dei benefici ecosistemici essenziali alla vita (si v. art. 2.4), il recupero di spazi ed edifici sottoutilizzati e degradati nel rispetto della qualità morfologica e insediativa dei luoghi e dell'interesse storico, architettonico e culturale di complessi edilizi e nuclei sparsi anche in considerazione dei connessi valori paesaggistici (si v. art. 2.5).

2. (P) Il Piano assume la valorizzazione della qualità ambientale degli insediamenti per la difesa universale della salute e l'attuazione della prevenzione primaria, nonché la preservazione dei valori identitari dei luoghi costruiti per il riconoscimento della dimensione relazionale e della identità collettiva quali beni comuni garantiti dall'azione di rigenerazione congiunta e coordinata di tutti i livelli di governo del territorio.

3. (I) Nella prospettiva delineata nei precedenti commi, il Ptav assume la rilevanza della dimensione territoriale del riuso edilizio promuovendo obiettivi comuni da perseguire a livello locale attraverso la definizione condivisa dei criteri e dei limiti della recuperabilità. Il Piano prefigura la costruzione di una offerta integrata del riuso su base territoriale (si v. LIC 2 / Focus 1) dedicata principalmente ai beni pubblici, agli edifici funzionali e agli edifici e ai complessi di rilievo storico- architettonico e culturale-testimoniale con la definizione di uno specifico catalogo digitale dei luoghi e degli edifici della rigenerazione.

4. (I) Concorrono alla definizione delle condizioni di recuperabilità di cui al precedente comma le valutazioni da condurre a livello locale relative agli obiettivi differenziati di qualità urbana in rapporto ai fabbisogni insediativi, ai miglioramenti ambientali correlati alle trasformazioni con riferimento ai target qualitativi definiti dai piani locali con riferimento all'art 2.2 comma 9, all'ottimizzazione dell'uso e riciclo dei materiali da costruzione, all'allungamento del ciclo di vita degli edifici, alla riduzione dei consumi di acqua ed energia congiuntamente al miglioramento statico e antisismico degli edifici.

5. (I) Il Piano promuove la rifunzionalizzazione e la flessibilità degli usi del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato, garantendo la compatibilità con la qualità architettonica/morfologica e ambientale dei luoghi anche con riferimento agli usi temporanei, al fine sia di mobilitare la cittadinanza attiva nella gestione dei beni comuni sia di dotare le strutture urbane di spazi ed edifici flessibili e plurifunzionali atti ad ospitare temporaneamente residenze e servizi pubblici in funzione di significativi interventi di ristrutturazione urbanistica, addensamento o sostituzione urbana impattanti sulla città abitata, implementando così anche il livello di

resilienza dei contesti urbani in risposta ad eventi catastrofici ambientali o sanitari.

6. (I) Ai sensi dei precedenti commi, e richiamata la Scheda 3 della LIC2, il piano promuove i seguenti ulteriori obiettivi e principi per le aree e i nuclei urbani:

- a) perseguire il benessere socio-economico senza l'utilizzo di nuovo suolo attraverso la costruzione di una offerta integrata di riuso del patrimonio esistente reso disponibile alla trasformazione come valida alternativa alla nuova edificazione identificando pertanto i percorsi del riuso urbano quali leve per rifondare il significato dei luoghi e per la creazione di valore economico e sociale ed ambientale;
- b) attivare sul territorio interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ad alta intensità di consumo di materia ed energia solo se strettamente necessari e ancorati ai bisogni della collettività nel rispetto del principio della inclusività sociale e del risparmio nell'uso di materie prime ed energia;
- c) orientare l'assetto urbano in termini di sostenibilità forte e coerentemente con i livelli di rischio operando anche interventi di demolizione senza ricostruzione, delocalizzazione e diradamento urbano e definendo regole urbanistiche per edifici e infrastrutture compatibili con il rischio idrogeologico, di inondazione e deflusso idrico limitato, di allagamento costiero (si v art. 4.2);
- d) aumentare le prestazioni ambientali e l'efficienza "metabolica" di spazi ed edifici e diffondere l'utilizzo delle soluzioni basate sulla natura e la realizzazione delle infrastrutture verdi e blu anche come strumento di contrasto alle inondazioni urbane e alle isole di calore (si v. art. 2.4 e 4.1);
- e) gestire il ciclo delle costruzioni secondo il principio della circolarità (si v. LIC 2 / Focus 4) e improntare in tal senso i capitolati per la realizzazione delle opere pubbliche e le disposizioni normative e regolamentari per gli interventi privati;
- f) sostenere la costruzione di contesti urbani accoglienti e accessibili anche per le fasce più deboli della società favorendo nei luoghi centrali e nella città storica la permanenza della residenza, del piccolo artigianato e del commercio di vicinato anche attraverso la valorizzazione dei movimenti di comunità e dell'occupazione giovanile;
- g) favorire il recupero del patrimonio immobiliare pubblico esistente dismesso o sottoutilizzato a favore della edilizia residenziale pubblica e dello sviluppo di servizi alla popolazione anche attraverso la gestione condivisa dei beni comuni.

Princípio del disaccoppiamento benessere/consumo di suolo

Princípio della inclusività sociale e della sobrietà nell'uso delle risorse

Princípio di precauzione e di responsabilità intergenerazionale

Princípio del metabolismo circolare

Princípio della circolarità nel settore delle costruzioni

Princípio del diritto alla città storica e ai paesaggi identitari

Princípio della gestione condivisa dei beni comuni

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

7. (I) I Comuni nella predisposizione del PUG, in ossequio ai dettami della l.r. n. 24/2017 e in coerenza con quanto definito ai precedenti commi, assumono la priorità del paradigma della rigenerazione improntata al riuso, come leva di valenza territoriale per una efficace tutela del suolo, la

valorizzazione del patrimonio esistente e per la promozione di una nuova economia in grado di assumere la responsabilità della dimensione collettiva sociale e ambientale delle trasformazioni.

La rigenerazione
locale nel quadro
delle urgenze di
area vasta

8. (I) I piani urbanistici definiscono l'assetto territoriale, le condizioni del riuso e i requisiti di recuperabilità (compresi gli standard prestazionali) in coerenza con la qualità ambientale (si v. art. 2.2) e i livelli di rischio del territorio (si v. art. 4.2) e in considerazione della massima rispondenza ai temi della mitigazione e del cambiamento climatico (si v. art. 4.3 e 4.4), dell'ottimizzazione nei flussi di materia e energia e riduzione di emissioni inquinanti e di rifiuti (si v. art. 4.5) nonché della coerenza con il sistema sostenibile della mobilità (si v. art. 5.2 e 5.3).

Cooperazione nella
descrizione di
un'offerta generale
di riuso

9. (I) Nell'espletamento delle attività definite dall' art. 22 comma 6 della l.r. n. 24/2017 (censimento di edifici di scarsa qualità e di spazi sottoutilizzati o degradati), i Comuni concorrono alla formazione del repertorio provinciale del riuso al fine di costruire una offerta articolata di reinsediamento e rifunzionalizzazione dei luoghi in risposta alle esigenze di trasformazione rilevate a livello locale.

Priorità alla
rigenerazione delle
arie periferiche e di
frangia

10. (I) Nella individuazione e articolazione del territorio urbanizzato (ai sensi degli art. 22 c. 6, 33 c.2 della l.r. n. 24/2017) il Pug opera un'attenta valutazione dei vuoti urbani (si v. art. 2.4) e la modulazione di eventuali premialità con attenta calmierazione della concessione di incentivi volumetrici (da accordare in ossequio al principio del maggior vantaggio per l'ambiente) al fine sia di mantenere la qualità morfo-tipologica degli insediamenti centrali e semicentrali (evitando eccessiva densificazione ed effetti di gentrificazione) sia di favorire il recupero delle aree periferiche e di frangia.

Orientamento
dell'iniziativa privata

11. (I) I Comuni assumono l'offerta insediativa esistente come base per le trasformazioni e orientato in tal senso gli strumenti attuativi pubblici e privati evitando l'utilizzo di nuovo suolo a favore di percorsi di riuso; non essendo comunque ammesse trasformazioni che utilizzano nuovo suolo a fronte della possibilità di riuso e di rigenerazione dell'esistente ai sensi dell'art. 5 c. 2 della l.r. n. 24/2017.

Paesaggi urbani fra
storia e natura

12. (I) I Comuni costieri e i principali centri urbani retro-costieri attuano, nelle strategie di rigenerazione, la tutela del paesaggio urbano compreso quello di costa (anche integrando il piano dell'arenile al Pug) e quello della città storica dove favorire la residenza stabile (in particolare favorendo l'utilizzo a favore della dell'edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare pubblico dismesso) e i servizi (fra i quali il welfare sociale). Nei territori urbani densi, attraverso gli strumenti urbanistici locali, è inoltre promossa la rifunzionalizzazione di edifici pubblici e di edifici privati, residenziali o turistici riconvertibili, a residenza pubblica o sociale per accrescere l'offerta di alloggi a costi contenuti, servizi e spazi di socialità alle fasce più fragili della popolazione e ai lavoratori temporanei. È inoltre da favorire la flessibilità degli usi nella città privata costruita, nel rispetto del principio di compatibilità con i valori storici e ambientali anche per gli usi temporanei; rientrano in tali usi anche l'organizzazione di eventi e manifestazioni nonché i cantieri.

13. (I) Nelle aree urbane dell'entroterra, dove si verificano dinamiche di riduzione della popolazione residente, i Comuni favoriscono il recupero e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici sparsi in stato di sottoutilizzo e abbandono favorendo il reinsediamento residenziale (potendo a questo scopo procedere all'acquisto di immobili da cedere a canoni agevolati con il sostegno del fondo di riequilibrio (si v. art. 3.3) e la valorizzazione degli edifici pubblici per sostenere le dinamiche di comunità.

Riuso per la residenzialità interna

Strumenti e progetti

14. (I) Il Piano promuove la costruzione di un catalogo del riuso su base territoriale integrato con un atlante provinciale dei beni patrimoniali (paesaggistici e storico testimoniali) da realizzare di concerto con i Comuni impegnati nella redazione del Pug.

Atlante del patrimonio e Regolamento dei beni comuni

15. (I) È inoltre promossa la assunzione diffusa di regolamenti locali per la gestione condivisa dei beni comuni anche attraverso la definizione di linee guida e regolamenti tipo.

16. (I) In merito al rapporto fra i percorsi di rigenerazione urbana e l'accessibilità al sistema dell'abitare, stabile e temporaneo, nella dimensione di infrastruttura sociale, il Piano promuove l'avvio di un osservatorio specifico da attivare nell'ambito del Tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 3.1 comma 5. Rientrano nelle attività dell'osservatorio l'elaborazione di studi e ricerche finalizzati alla definizione della domanda abitativa sociale anche al fine di supportare la definizione di una strategia abitativa condivisa con i comuni, le strutture regionali a presidio delle politiche per l'abitare, gli enti di gestione e i corpi sociali intermedi.

Sistema dell'abitare come infrastruttura sociale

Art. 3.5 - Assetto funzionale e attività sovralocali

1. (I) Il Ptav persegue la mobilitazione di tutte le forze socioeconomiche della compagine produttiva, in stretta relazione con il settore della alta formazione e di ricerca attiva sul territorio, per candidare la Provincia a territorio di innovazione basato sulla coesione sociale e su una imprenditorialità responsabile in grado di fronteggiare le sfide della crisi climatica e ambientale perseguito il benessere della comunità stabilmente insediata e la qualità della accoglienza per i turisti e gli abitanti temporanei. In tale quadro il piano supporta la riqualificazione delle sedi specializzate per il lavoro, per la formazione e il tempo libero e promuove la diffusione a rete di luoghi multifunzionali e accessibili a partire dalla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (si v. art. 3.4).

Sistema produttivo improntato alla economia sociale, responsabile e circolare

2. (P) In coerenza con gli obiettivi soprarchiamati il Piano conferma l'assetto funzionale consolidato delle attività di carattere sovralocale, di cui all'art. 42, l.r. n. 24/2017, già perseguito dal piano territoriale (Ptcp) previgente con riguardo sia al sistema delle aree produttive sia al sistema dei poli funzionali, promuovendone prioritariamente la riqualificazione, l'intensità d'uso e il recupero edilizio-ambientale, così da evitare ulteriori dispersioni ed espansioni del costruito, in ossequio alle previsioni sul contrasto al consumo di suolo. In relazione all'assetto insediativo funzionale sovralocale assumono particolare rilevo le indicazioni fornite dalla LIC 1 – Scheda 5 e dalla LIC 2 – Scheda 4 delle quali si dovrà tener conto nella

Assetto funzionale di area vasta consolidato

definizione delle trasformazioni unitamente a quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo.

Contrasto alla dispersione insediativa funzionale

Sedi e reti delle attività economiche

3. (P) La razionalizzazione delle sedi delle attività economiche promossa dal Piano è volta a contrastare la dispersione insediativa di tipo funzionale e ad attivare politiche integrate di gestione della domanda di mobilità. Tale razionalizzazione viene perseguita rafforzando le relazioni fra settori economico-produttivi e il territorio, nonché favorendo processi di simbiosi industriali e alleanze di impresa e rafforzando l'economia di prossimità attraverso la valorizzazione delle risorse materiali e umane locali, l'assunzione del principio della circolarità e della riduzione dei consumi, il potenziamento dei servizi civici a fruizione universale.

Riordino sedi e reti delle attività economiche e produttive

4. (P) Il Ptav individua (si v. Carta delle strategie e QCD- Allegato 2 cap. 3) le sedi e le reti dei luoghi dedicati alle attività economiche rappresentati dalle aree produttive di rilevanza sovralocale, che costituiscono ambiti dimensionali privilegiati per la localizzazione di nuove imprese e per il trasferimento di attività esistenti richiedenti rilevante occupazione di nuovo suolo, e altresì rappresentati dalle principali direttive di distribuzione delle sedi del lavoro nelle quali attivare processi di riordino e aggregazione funzionale al fine di limitare l'utilizzo di nuovo suolo e contenere gli effetti di inquinamento ambientale connessi agli spostamenti di persone e merci. Tali processi comprendono l'organizzazione di hub di appoggio alle nuove forme di lavoro a distanza (in particolare nei territori interni e di cerniera, si v. art. 3.2), la gestione della domanda di mobilità sistematica su base territoriale (si v. art. 5.2), lo sviluppo delle linee di forza del trasporto pubblico (si v. art. 5.3) e il potenziamento delle infrastrutture digitali a servizio delle aree interne per il settore pubblico e privato.

Riuso e necessità insediative di impresa

5. (P) Le necessità di nuova localizzazione di impresa devono essere prioritariamente soddisfatte attraverso processi di riuso e rifunzionalizzazione di edifici e spazi funzionali esistenti ricadenti nel territorio urbanizzato con riferimento ai censimenti locali e al catalogo territoriale del dismesso, di cui al precedente art. 3.4, a partire dalle opportunità rinvenibili nelle aree di rilevanza sovralocale; l'insediamento di impresa comportante consumo di suolo è consentito solo in assenza di opportunità di recupero funzionale di edifici riutilizzabili (stante la previsione di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. n. 24/2017).

Qualificazione delle aree produttive ad elevata pressione intrinseca

6. (P) Le aree produttive di rilevanza sovralocale si attuano attraverso gli strumenti urbanistici locali e devono essere riqualificate secondo un approccio circolare ed eco-innovativo perseguito i più elevati standard di sostenibilità e prestazioni sia a livello statico ed energetico (emissioni zero) sia relativo a consumi ed emissioni (risparmio e recupero idrico, materiali riciclati e a basso impatto di CO₂). Anche gli spazi aperti pertinenziali e gli spazi pubblici (piazzali, parcheggi, viabilità) devono essere improntati alla massimizzazione delle strategie di mitigazione e adattamento e alla ottimizzazione del metabolismo urbano (riduzione del deflusso, assorbimento di calore, stoccaggio CO₂). Le aree produttive sovralocali devono inoltre essere corredate da adeguate fasce verdi tampone, a partire

dalla implementazione e preservazione delle aree verdi ecologicamente rilevanti più prossime, e da tutti gli interventi di inserimento paesaggistico e compensativi derivanti dalle valutazioni ecosistemiche e climatiche (si v. art. 2.2 e 2.6 e art. 4.2 e 4.4). L'autosufficienza energetica costituisce criterio condizionante per la definizione dei requisiti di qualità richiesti e deve essere perseguita prioritariamente attraverso la realizzazione di pannelli fotovoltaici integrati agli edifici, anche in un'ottica di rete locale, e all'utilizzo delle connesse aree a parcheggio pubbliche e private.

6.bis (I) Concorrono all'attuazione delle aree produttive sovralocali le quote di nuova urbanizzazione condivisa ai sensi del precedente art. 3.3 commi 5 e 6. Nell'ambito dell'Accordo territoriale di istituzione del Fondo di equità territoriale definito al comma 2 dello stesso art. 3.3 potranno essere dettagliati i requisiti e le modalità di attuazione delle aree sovralocali, altrimenti di norma attuate con gli strumenti attuativi ordinari del Pug (Paip e Accordi operativi) nel rispetto dei requisiti qualitativi e delle valutazioni richieste dal presente Piano nonché delle prioritarie azioni di riuso ai sensi del precedente comma 5. Le Aree produttive sovralocali, anche in continuità la qualificazione derivante dalla attuazione del precedente Ptcp, possono mantenere la qualificazione ad Apea (Aree produttive ecologicamente attrezzate).

7. (P) In base ai limiti al consumo di nuovo suolo di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. n. 24/2017, nuove aree produttive di rilevanza sovralocale potranno essere ammesse solo in relazione ad insediamenti di interesse strategico regionale di cui all'art. 6, comma 5, lettera c) della l.r. n. 24/2017, fatte salve le necessarie valutazioni di impatto, mitigazione e di accessibilità, in qualità di valutazioni anche escludenti, attraverso la sottoscrizione di un Accordo territoriale con tutti i Comuni della Provincia.

8. (P) Le attività di logistica industriale devono trovare preferenzialmente localizzazione nelle aree produttive di rilevanza sovralocale e nelle aree comunali consolidate di maggiore dimensione individuate a livello locale (a partire dalla prima individuazione fornita dal QCD – Allegato 2 cap. 3) e dotate delle necessarie caratteristiche di accessibilità, previa valutazione da parte degli strumenti urbanistici delle interferenze con il sistema insediativo, ambientale (bilanci ecosistemici) e sulla mobilità esistente (si v. art. 5.2 comma 5). Per la distribuzione urbana il piano promuove la realizzazione di un unico Piano di logistica urbana sostenibile per l'area di costa e l'immediato entroterra (si v. art. 5.2 comma 3). La maggiore razionalizzazione dei trasporti merci (riducendo i trasporti a vuoto, attivando servizi per reti di impresa e agendo sulle micro piattaforme urbane) mira a ridurre i flussi di mobilità derivanti dalla movimentazione di merci e materiali contribuendo alla riduzione degli impatti ambientali, ai consumi energetici e alle interferenze con il sistema insediativo e contribuisce all'efficientamento e alla mesa in sicurezza della rete stradale provinciale unitamente alla strategia di gestione della domanda di mobilità delle persone (si v. art. 5.2 e 5.4). I Comuni prima della rifunzionalizzazione e la localizzazione di nuove funzioni logistiche operano una specifica valutazione di impatto sui trasporti, l'eventuale presenza di localizzazioni più idonee anche nei territori

Attuazione delle
Aree produttive di
rilevo sovralocale

Integrazione delle
funzioni di logistica
industriale

Gestione della
logistica urbana

circostanti in altri comuni, e definiscono i requisiti prestazionali e qualitativi dei contenitori edilizi.

Rilancio della
cooperazione
pubblico / privato

9. (I) Il Ptav, nel perseguitamento degli obiettivi di miglioramento delle aree produttive sovralocali, promuove il rilancio di forme di collaborazioni pubblico /privato al fine di aggregare le capacità propositive e di innovazione del sistema imprenditoriale locale nella definizione anche dei vantaggi localizzativi connessi ai processi di rigenerazione.

Vantaggi localizzativi
ed economie di
scala

10. (I) Le aree produttive sovralocali rappresentano, infatti, ambiti privilegiati per l'attivazione di economie di scala e di forme di gestione integrata in particolare relative al settore energetico, con la realizzazione di *smart grid* per la produzione e l'autoconsumo reale in loco di energie rinnovabili e *l'energy management* d'area, al settore della mobilità, attraverso la gestione della domanda e il *mobility management* d'area (si v. art. 5.2 comma 3), nonché i settori dei consumi, con la gestione del ciclo idrico basato sul riutilizzo delle acque grigie e piovane in accordo con utilizzatori interni ed esterni all'area anche attraverso la creazione di reti di condutture dedicate, e della produzione di rifiuti, secondo la regola *Reduce, Reuse e Recycle*. Tali aspetti integrano l'attività del tavolo permanente di cui all'art. 3.1 comma 5.

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

11. (P) I Comuni concorrono alla riorganizzazione delle sedi per le attività economiche e logistiche in ragione del considerevole impatto che tali impianti producono coerentemente alle disposizioni dei precedenti commi. Dando attuazione alle disposizioni del comma 8, favoriscono l'insediamento e il trasferimento delle attività ad elevata necessità di occupazione di suolo nelle aree di rilevanza sovralocale anche con opportuni accordi fra Comuni contermini.

Insediamenti
produttivi esistenti e
tutela del suolo

12. (P) Per le aree produttive locali i Comuni stabiliscono i requisiti di miglioramento degli insediamenti esistenti, modulano gli interventi di mitigazione e compensazione in loco degli impatti ecosistemici e climatici generati dalle trasformazioni edilizie e funzionali, compresa la formazione di neo-ecosistemi con funzione di tampone tra le principali fonti inquinanti (puntuali ed areali) e l'ambiente circostante (si v. anche art. 2.6), e regolamentano gli interventi relativi ad attività già insediate da assoggettare ad Accordo Operativo (ex art. 38 della l.r. n.24/2017), in ragione delle necessità di ampliamento con consumo di suolo, nonché l'entità delle trasformazioni che devono trovare localizzazione nella aree di rilevanza sovralocale.

Sostenibilità degli
insediamenti

13. (I) Ai sensi dell'art.5 comma 2 della l.r. n. 24/17, l'insediamento di nuove attività fuori dal territorio urbanizzato è consentito, in assenza di accertate possibilità di rigenerazione e riuso di cui all'art. 3.4, limitatamente ad attività di valenza strategica che siano coerenti con lo sviluppo locale sostenibile tenendo a tal fine conto delle attività innovative nel settore della green economy, della valorizzazione del territorio, del potenziamento delle filiere locali tradizionali e/o legate all'utilizzo di materie prime o prime seconde rinvenibili a livello locale, delle relazioni di simbiosi e della prossimità nelle filiere di approvvigionamento e distribuzione.

14. (P) Nella definizione degli interventi ammissibili, la pianificazione locale tiene conto anche della coerenza con il sistema della mobilità (si v. art. 5.2) e con l'organizzazione logistica del territorio.

Poli funzionali e altre funzioni sovralocali

15. (P) Il Ptav conferma i poli funzionali già identificati dal previgente Ptcp e ne promuove la rigenerazione e l'intensificazione d'uso per le parti sottoutilizzate in ragione dell'elevata accessibilità garantita dalla coerenza fra armatura urbana e infrastrutture di trasporto (si v. art. 5.1 e 5.2 comma 5). Il Piano persegue in particolare il recupero edilizio-ambientale, ai sensi del precedente comma 6, dei poli sedi di attività economiche, logistiche e commerciali, al fine di contrastarne l'espansione insediativa essendo comunque ammessi esclusivamente limitati utilizzi di nuovo suolo in contiguità all'esistente e per interventi connessi e necessari a supportare l'intera e completa qualificazione dei poli esistenti previa il raggiungimento del bilancio ecosistemico positivo di cui al precedente art. 2.2. comma 9 e sempre nel rispetto delle reti ecologiche e degli elementi naturali presenti.

Assetto funzionale consolidato

16. (I) Il sistema dei poli funzionali, unitamente alle altre polarità di servizi rari e di rango metropolitano e ai territori ad elevata specializzazione (si v. LIC 2/ Scheda 4), definisce il sistema di supporto per attrezzare il territorio di funzioni di alta qualificazione. Il Piano ne promuove il coordinamento a rete per gruppi di attività con attenzione specifica ai poli della cultura e formazione (Università, Tecnopolo, fiera e Centri congressi) per i quali promuove uno specifico Accordo territoriale per l'integrazione nel processo di innovazione attesa per l'intero sistema economico provinciale.

Poli funzionali e servizi ad alta qualificazione organizzati a rete per l'innovazione territoriale

17. (P) I processi di rigenerazione e trasformazione dei poli funzionali esistenti sono soggetti ad Accordi territoriali fra la Provincia e i Comuni territorialmente interessati previa concertazione con i Comuni contermini. Nell'ambito della città della costa (come individuato nella Carta delle Strategie) la concertazione deve essere estesa a tutti i Comuni costieri. Sono fatti salvi gli Accordi territoriali vigenti alla data di entrata in vigore del Ptav non in contrasto le disposizioni del presente piano (si v. art. 1.6 comma 2). La costituzione di nuovi poli funzionali, anche su proposta dei Comuni, potrà essere relativa a solo funzioni strategiche ad elevata qualificazione di rango provinciale e previo Accordo territoriale esteso a tutti i Comuni della provincia.

Accordi territoriali per l'integrazione e l'attuazione delle aree ad elevata specializzazione

Ambito specializzato turistico

18. (I) In merito alla collocazione dei servizi commerciali, il Ptav insiste sul modello di prossimità e di quartiere, disincentivando il ricorso al centro commerciale extraurbano di grandi dimensioni, che richiede eccessivo consumo di suolo e una mobilità dedicata. Il Piano pertanto mira a rafforzare il ruolo dei centri storici, delle aree di consolidata presenza di servizi commerciali e delle aree residenziali semiperiferiche ad alta densità di popolazione, attraverso la rigenerazione e il recupero di aree ed edifici dismessi e sottoutilizzati. Analogamente il Piano non prevede la realizzazione di nuovi cinema multisala extraurbani o ubicati nei centri commerciali ed intende anzi sostenere i cinema urbani e di quartiere, così

Prossimità vs gigantismo delle strutture commerciali e del divertimento

da favorire la crescita di attività che promuovono la qualità urbana, considerando prioritaria la riqualificazione del settore culturale in appoggio ai circuiti di sale teatrali e cinematografiche del territorio.

18 bis (P) in coerenza con il precedente comma le attività commerciali, con particolare riferimento alle strutture di vendita medie e grandi, devono trovare collocazione principalmente nei percorsi di riuso, stante anche l'attuale buon livello di accessibilità diffusa al sistema della grande distribuzione rilevato dal Piano. In ogni caso, per tutte le tipologie di vendita (alimentari e non), nuovi interventi riguardanti la localizzazione di attività di rilevanza sovralocale (grandi strutture di vendita e le aree che, anche per interventi incrementali, comportano l'insediamento concentrato di medie strutture per superfici complessive di vendita superiori a 5.000 mq o superficie territoriale superiore a 2,5 ettari) devono essere previsti nell'ambito del PUG che definisce la Strategia per la qualità urbana e ambientale, verifica la disponibilità di alternative di riuso (si v. art. 3.4) e opera le valutazioni di sostenibilità ai sensi degli artt. 2.2 comma 9, 4.2 comma 7 e 5.2 comma 5. Tali interventi possono essere realizzati previo accordo (si v. LIC 2- Scheda 4 Focus 5) con la Provincia e i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di promozione del Mobility Management d'area interessato (si v. Carta delle Strategie e art. 5.2 comma 3) e sono, di norma, attuati attraverso gli Accordi Operativi (o di programma per i procedimenti in corso alla data di approvazione del Ptav) comportando consumo di suolo se non ricadenti nel territorio urbanizzato.

Riuso e filiere integrate sul territorio

19. (I) Il contrasto alla dispersione insediativa richiede altresì di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, in grado di creare reti e sinergie virtuose tra la costa, le attività produttive e le risorse naturalistiche e paesaggistiche dell'entroterra. Con particolare riguardo all'ambito edificato di costa, i Pug sviluppano politiche di rigenerazione urbana, di efficientamento e ammodernamento delle strutture esistenti, limitando l'utilizzo di nuovo suolo per trasformazioni di tipo ricettivo agli interventi funzionali ad azioni di rigenerazione e strategici e in assenza di percorsi di riuso, nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 24/2017.

Requisiti di qualità per il settore turistico

20. (I) Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, il Ptav offre ai Pug, in termini non esaustivi ma esemplificativi, un elenco delle pratiche rigenerative e di elevazione degli standard qualitativi dell'abitare temporaneo, tipico della frequentazione turistica: il miglioramento dei servizi ecosistemi attraverso la preservazione e l'aumento dei vuoti urbani da connettere nella definizione delle infrastrutture verdi; l'accorpamento delle strutture ricettive in una prospettiva di arretramento dalla linea di costa; la maggiore integrazione del capitale fisso esistente connesso all'esercizio turistico nelle funzioni urbane anche in un'ottica di rivalutazione di usi per le strutture marginalizzate; la sicurezza rispetto al rischio sismico e al rischio di allagamento e mareggiate; il miglioramento del metabolismo, in termini sia di singolo edificio sia di settore urbano, relativi al ciclo delle acque, dell'energia e dei rifiuti; la maggiore integrazione e gestione unitaria dei flussi di approvvigionamento.

21. (I) In coerenza con i principi di valorizzazione e riscoperta del territorio, il Ptav promuove la definizione di un marchio di qualità e di filiera per le strutture sicure, efficienti e connesse al territorio.

Marchi di filiera territoriale e sicurezza delle strutture

TITOLO 4: Sicurezza e resilienze del territorio

Art. 4.1 - Principi, obiettivi e indirizzi generali

1. (P) In coerenza con i principi e gli obiettivi generali di cui all'art. 1, l.r. n. 24/2017, e in considerazione della centralità della questione climatica nella gestione del territorio, il Ptav indirizza i Comuni a sviluppare politiche pianificatorie rivolte alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni climateranti oltre a definire trasformazioni urbanistiche coerenti con i livelli di rischio (noti ed emergenti) e controbilanciate dall'adozione di opportune misure di mitigazione e adattamento, riduzione dei consumi e certificata efficienza degli insediamenti e dell'edificato secondo i più elevati standard prestazionali sia a livello statico ed energetico sia rispetto ai consumi (energia, acqua e materiali).

Decarbonizzazione, mitigazione e adattamento

2. (P) In tale quadro e con l'obiettivo di potenziare la vivibilità, la salubrità e la capacità di resilienza dell'area vasta, il Ptav assume gli indirizzi generali delineati nella LIC 3 - Linee di indirizzo e coordinamento per la sicurezza e le resilienze del territorio (contenuta nel Documento delle Strategie) nonché il sistema di obiettivi strategici e specifici di riferimento ivi richiamati.

3. (I) Nella definizione del quadro delle criticità territoriali, e nel rispetto delle competenze riconosciute dalla l.r. n. 24/2017 e dalle leggi settoriali ad altre amministrazioni, il Ptav assume un atteggiamento cautelativo e preventivo rispetto ai rischi emergenti avviando, innanzitutto, un processo di conoscenza del territorio basato sulla comprensione delle dinamiche che regolano i servizi ecosistemici e gli impatti dovuti al cambiamento climatico e fornendo, al contempo, metodi e strumenti declinabili a livello locale.

Principio di precauzione e conoscenza delle dinamiche territoriali rispetto al clima che cambia

4. (P) Al fine di ancorare le potenzialità di sviluppo del territorio alla messa in sicurezza delle matrici ambientali, delle aree urbane e delle infrastrutture, il Piano promuove la mobilitazione del capitale sociale mediante specifiche attività di formazione/informazione e approfondimento ponendo il tema della resilienza agli effetti del clima che cambia all'attenzione del Tavolo di concertazione permanente istituito ai sensi dell'art. 2.1; sostiene inoltre l'integrazione strutturale e sistematica degli aspetti climatici negli strumenti ordinari di pianificazione, gestione e regolamentari del territorio anziché lo sviluppo di iniziative di adattamento e mitigazione attivate separatamente o con strumenti settoriali.

Mobilitazione del capitale sociale

5. (I) La Provincia di Rimini, attraverso il Ptav intende promuovere la condivisione di politiche pubbliche integrate ai vari livelli di gestione del territorio in grado sia di innescare cambiamenti comportamentali e nuovi stili di vita anche incrementando le competenze tecniche pubbliche e professionali sia di convertire i processi economici verso modelli di produzione e consumo maggiormente sostenibili e circolari.

Politiche pubbliche e responsabilità diffusa

Art. 4.2 - Sicurezza del territorio

Valutazione integrata multirischio

NbS e rigenerazione fluviale a contrasto del rischio idrogeologico

Rete verde di retrospiaggia e arretramenti programmati contro l'innalzamento del mare

Rafforzamento dei sistemi naturali per la lotta alla carenza idrica

1. (P) Il Ptav compone (si v. tav 06 del QCD) il quadro generale dei rischi e delle vulnerabilità territoriali tenendo conto sia del quadro tradizionale dei rischi noti, assumendo i livelli di tutela derivanti dai piani sovraordinati di assetto idrogeologico (Pai) e di gestione del rischio alluvioni (Pgra), sia dei rischi emergenti legati alle criticità climatiche indagando in particolare (si v. Carta delle Strategie) le aree urbane esposte a temperature elevate e / o a deflusso idrico potenzialmente limitato e le aree extraurbane, anche ad elevato valore ecosistemico, sottoposte a stress idrico e termico.

2. (P) In relazione alle criticità connesse ai fenomeni di allagamento e dissesto correlati alle mutazioni dei regimi pluviometrici, il Ptav promuove il contrasto del rischio idrogeologico amplificato dal cambiamento climatico, con soluzioni basate sulla natura favorendo la rigenerazione fluviale (si v. LIC 1 scheda 1) e la naturale divagazione dei corsi d'acqua nonché afforzando la capacità del reticolo idrografico di laminazione delle acque (rallentamento del deflusso a valle e verso la costa anche con l'individuazione di ambiti naturali e agricoli di allagamento programmato) e di ricarica della falda (quale migliore sistema di stoccaggio e preservazione della risorsa idrica in risposta agli eventi siccitosi). Il Piano promuove inoltre il recupero della manutenzione diffusa, specie nei territori collinari e montani, del reticolo scolante minore sia attraverso la mappatura e l'applicazione locale di adeguati criteri di mantenimento e manutenzione sia sostenendo la permanenza delle popolazioni nelle aree fragili con essenziale funzione di presidio territoriale e ambientale (si v. art. 3.3).

3. (P) Per il rischio di allagamento nelle aree costiere (mareggiate, innalzamento del livello del mare, alluvioni da acque piovane), e a contrasto delle vulnerabilità climatiche, il Piano promuove l'integrazione negli strumenti urbanistici generali della pianificazione delle aree degli arenili la cui perimetrazione è di competenza del PUG (art. 32 della l.r. 24/2017). Spetta pertanto allo stesso PUG la definizione di una strategia integrata per la spiaggia e per l'insediamento gravitante verso la spiaggia anche valutando arretramenti programmati e la costituzione di una rete verde inedificata parallela alla costa volta al rafforzamento della funzionalità ecosistemica generale, alla ricostituzione degli elementi naturali tipici del paesaggio di costa (si v. art. 2.5) nonché a rafforzare la resilienza nei confronti di eventi catastrofici. Oltre al rafforzamento della funzionalità ecosistemica, l'allargamento della sezione naturale di costa è altresì utile ad aumentarne la fruibilità pubblica e gli usi ricreativi compatibili a sostegno della sostenibilità del settore turistico.

4. (P) Per la carenza idrica e gli eventi siccitosi indotti dai mutati regimi pluviometri e dall'aumento delle temperature, il Piano propone il rafforzamento dei sistemi naturali di regolazione del clima, il mantenimento e miglioramento di habitat strategici in grado di assolvere le funzioni di moderazione del rischio sia di allagamento sia di eventi siccitosi (ad esempio i pascoli montani o gli ecotonи nella fascia costiera), gli interventi di forestazione (anche in funzione di pozzi di assorbimento naturali di CO₂) nonché la promozione dell'agricoltura conservativa e tradizionale a favore della fertilità dei suoli (strato organico permanente) e l'incremento delle

potenzialità di accumulo idrico nelle zone rurali privilegiando interventi di accumulo diffusi, a basso impatto ambientale e ad uso plurimo che non interferiscono negativamente con le aree di ricarica degli acquiferi potendo invece contribuire al ripascimento delle falde. Con particolare attenzione al ciclo idrico, per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue e piovane a supporto delle attività produttive (*in primis* di tipo industriale per le acque di recupero) anche attraverso la realizzazione di reti dedicate, il piano promuove il confronto con gli enti e i soggetti di settore al fine di coordinare le azioni di gestione del territorio operabili attraverso gli strumenti urbanistici con le competenze di settore tenendo conto della necessità di ricostruire un quadro complessivo della risorsa idrica in termini di disponibilità e di usi (ivi compresi i singoli emungimenti).

5. (P) Il Ptav completa il quadro dei rischi, compreso il rischio sismico, in ottemperanza alle disposizioni di settore nella successiva parte terza, titolo 6 delle presenti norme. Attraverso la sistematica condivisione delle conoscenze sulle criticità, il Ptav promuove la valutazione integrata tra le diverse tipologie di rischi ambientali, incrementando il patrimonio conoscitivo e diagnostico e offrendo una guida utile ai Comuni per la redazione coerente di strumenti urbanistici generali e settoriali, regolamenti edilizi e procedimenti di valutazione ambientale.

6. (P) A partire dal quadro delle criticità e dalle metodologie di analisi assunte dal Ptav, i Comuni conducono le valutazioni di dettaglio delle vulnerabilità complessive del territorio, comprese quelle derivanti dai cambiamenti climatici, e assumono scelte urbanistiche localizzative e di trasformazione coerenti con il quadro complessivo delle fragilità territoriali.

7. (P) In tale quadro, i Comuni promuovono lo sviluppo nell'ambito del Pug della valutazione di dettaglio della vulnerabilità climatica approfondendo le due sfere di riferimento affrontate dal Ptav (innalzamento delle temperature e correlato stress idrico termico e deflussi potenzialmente limitati) al fine di identificare le aree maggiormente esposte agli impatti climatici e alle relative conseguenze sui servizi ecosistemici e sulla funzionalità urbana. Tale valutazione è funzionale alla definizione delle scelte in merito alle attività di trasformazione e progettazione del territorio e informa i criteri di integrazione degli impatti climatici nell'ambito delle valutazioni ambientali ed ecosistemiche (si v. art. 2.2 comma 9 e 9bis) per le aree che risultano soggette a una o più criticità.

8. (I) In armonia con le finalità dei precedenti commi, i Comuni, oltre a garantire la coerenza delle scelte urbanistiche ai livelli di rischio e fragilità indagati e dettagliati a livello locale, adottano adeguate misure compensative e dispositivi di adattamento in ragione dell'impatto climatico, della posizione geografica, delle diverse tipologie di proprietà, degli ecosistemi ed usi del suolo, delle modalità di gestione e dimensioni delle aree interessate. La LIC 3 e la relativa scheda 1 e focus di approfondimento orientano i dispositivi di adattamento su tre particolari tipologie di aree: agricole e periurbane, urbane e industriali per le quali valgono anche le disposizioni dei successivi art. 4.3 e 4.4. Per ogni tipologia di area, il Ptav descrive gli esempi applicativi, la tipologia e il funzionamento specifico delle misure da adottare per contrastare le criticità dovute ai cambiamenti

Incremento del patrimonio conoscitivo e diagnostico

Declinazione delle conoscenze locali per l'esposizione alle alte temperature, lo stress idrico termico e i deflussi potenzialmente limitati

Misure compensate e dispositivi di adattamento differenziati per diverse tipologie di insediamenti e diversi impatti

climatici; fornisce inoltre un abaco di riferimento per l'applicazione delle misure di adattamento/mitigazione (si v. Allegato 1 – LIC3).

Art. 4.3 - Resilienza del territorio aperto e periurbano

1. (P) I territori aperti, in particolare periurbani, risultano particolarmente esposti all'incremento delle temperature, che a loro volta determinano un aumento dei fenomeni di stress idrico e termico nonché prolungati periodi di siccità. Per contenere tali fenomeni, il Piano promuove il rafforzamento delle reti verdi anche con funzione tampone a difesa delle aree urbane, l'incremento di fasce e aree boscate (in particolare ripariali e di pianura), di masse vegetate e filari alberati per favorire l'abbassamento delle temperature, il mantenimento dell'umidità nel terreno e la ricucitura a scala locale delle connessioni ecologiche.

2. (P) I Comuni, in attuazione degli obiettivi del precedente art. 4.2, integrano le strategie di adattamento e i dispositivi di compensazione climatica in relazione alle trasformazioni ammissibili assicurando il rafforzamento delle matrici ambientali e delle valenze ecosistemiche del territorio con particolare attenzione al territorio periurbano di costa.

3. (P) Per l'individuazione dei suoli esterni al territorio urbanizzato indisponibili alle trasformazioni per usi urbani ai sensi degli artt. 25 e 35 della l.r. 24/2017, e nella regolamentazione delle trasformazioni ammissibili in territorio rurale, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale, i Comuni tengono conto della funzionalità ecosistemica e della qualità dei suoli anche in relazione alla capacità di contrasto ai rischi climatici, di regolazione del clima, dell'assorbimento della CO₂, della regolazione del ciclo idrico e della produzione agricola oltreché della presenza di altri rischi o elementi di pericolosità (rischio sismico, rischio idrogeologico e idraulico). Nei territori di pianura particolare tutela va riservata agli ambiti di ricarica della falda acquifera, nel rispetto delle disposizioni ancora vigenti (si v. art. 1.4 e Allegato B alle presenti norme) conservando la naturalità delle aree da mantenere permeabili.

Territori indisponibili alla trasformazione per usi urbani in ragione della loro capacità di mitigazione dei rischi climatici

Orientamento della rigenerazione urbana per la resilienza del territorio

Art. 4.4 - Resilienza dei territori urbanizzati e delle aree costiere

1. (I) In merito ai territori urbani densi caratterizzati da diverse tipologie insediative (centro storico, aree residenziali a diversa densità, ambiti costieri, aree industriali caratterizzate da ampie superfici impermeabili e denso apparato infrastrutturale), in considerazione della ricomposizione a livello locale del quadro dei rischi complessivi e delle priorità stabilite al precedente art. 4.2, i Comuni attraverso gli strumenti urbanistici e regolamentari orientano la rigenerazione urbana nel territorio urbanizzato verso:

- la protezione del suolo libero e l'incremento delle aree permeabili anche attraverso i percorsi di riuso (si v. art. 3.4), il contrasto della frammentazione delle aree verdi (si v. art 2.3), il rafforzamento dei servizi ecosistemici e la diffusione degli interventi di forestazione urbana in funzione di infrastrutture verdi continue e ramificate a maglia diffusa (si v. art. 2.4);

- il recupero della naturalità di fiumi, canali e fossi tombati o artificializzati per favorire la naturale divagazione delle acque meteoriche in sicurezza (alleggerendo la rete scolante in corrispondenza di eventi di pioggia estremi), la ricarica delle falde e la creazione di oasi di biodiversità urbana;
- l'adozione diffusa di adeguate misure e dispositivi di mitigazione (si veda allegato 1 al Documento delle strategie), funzionali al mantenimento e alla tutela dei sistemi naturali fornitori di servizi ecosistemici, che consentono la cattura di CO₂, il corretto funzionamento microclimatico e la regolazione del ciclo idrico;
- la differenziazione degli interventi edilizi ammissibili in considerazione dell'esposizione alle diverse categorie di rischio individuando gli ambiti urbani in cui attuare limitazioni specifiche (ad esempio agli ampliamenti, alla realizzazione di vani interrati accessibili, fino alla delocalizzazione e allontanamento dal rischio di inondazione e allagamento di manufatti e funzioni);
- il recupero della qualità e della vivibilità dello spazio pubblico compresa la sicurezza e la manutenzione di infrastrutture viarie e sottopassaggi;
- la considerazione del rischio sismico sito-specifico in termini di assetto urbanistico compatibile (scelte localizzative e individuazione dei settori urbani a priorità di rigenerazione) e il riconoscimento dell'assoluta precedenza dell'adeguamento antisismico dell'edificato esistente quale precondizione a qualsiasi altro intervento di rigenerazione (compreso l'efficientamento energetico integrale).

2. (P) Per contrastare i fenomeni di allagamento e di isola di calore i Pug assumo prioritariamente i dispositivi di adattamento basati sulla natura (NbS - *Nature-based solutions*) riconoscendo il ruolo strategico alle infrastrutture verdi e blu (si v. LIC 1 / Scheda 2 e art. 2.4) quali aree urbane multi-obiettivo in grado di abbassare le temperature, migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua e gestire in modo sostenibile le acque di pioggia (SuDS - *Sustainable Drainage Systems*) sfruttando i servizi ecosistemici.

Nbs, SuDS e infrastrutture verdi e blu contro le isole di calore e gli allagamenti urbani

3. (P) Al fine di contrastare l'eccessiva impermeabilizzazione e favorire l'infiltrazione delle acque al suolo i Pug definiscono normativamente la percentuale di aree da mantenere permeabili negli spazi pubblici (strade e parcheggi) e privati. In tale ottica, perseguono il rispetto dell'invarianza idraulica (valutata rispetto al suolo libero) disponendo, per gli interventi di ampliamento, sostituzione edilizia, nuova costruzione e di trasformazione urbana, la percentuale minima di suolo da mantenere permeabile in profondità privo di pavimentazione e/o interrati e da attrezzare a verde anche con piantumazioni di alto fusto al fine di concorrere agli obiettivi di copertura arborea urbana (si v. art. 2.4 comma 11).

Invarianza idraulica e permeabilità profonda dei suoli

4. (I) Il Piano incoraggia inoltre la valutazione e l'applicazione a livello locale di indici di valutazione degli impatti edilizi atti a certificare la qualità degli interventi rispetto alla permeabilità del suolo e del verde nel rispetto delle finalità del precedente comma 3 (si v. Llc 1 scheda 2). Analogamente sostiene l'adozione di specifici indicatori di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure e delle disposizioni relative all'incremento della

Strumenti di valutazione e monitoraggio

permeabilità dei suoli del verde urbano (pubblico/privato) nonché alla migliore gestione delle acque anche in termini di preservazione della disponibilità di acqua dolce (si v. successivo art. 4.5 comma 5).

Art. 4.5 - Metabolismo territoriale e urbano

1. (I) Il Piano promuove la diffusione di azioni di mitigazione basate sulla natura e il consolidamento di una economia a basse emissioni di carbonio nella prospettiva della neutralità climatica al 2035 favorendo la transizione dai sistemi di produzione e consumo lineari a quelli circolari e più sostenibili.

2. (I) A tal fine il piano indaga i principali flussi di base e in particolare, il flusso idrico, energetico, agroalimentare, dei rifiuti e dell'inquinamento dell'aria, predisponendo strati informativi che, grazie alle loro caratteristiche di integrazione e scalabilità, fungono da base conoscitiva di partenza per i Comuni che sono invitati ad adottare, nell'analisi e monitoraggio delle relazioni causa-effetto tra i diversi flussi urbani, un approccio sistematico, attento agli aspetti quantitativi e qualitativi nonché all'intero ciclo di vita di materiali e servizi che attraversano i sistemi urbani.

3. (I) L'individuazione e l'approfondimento dei flussi a scala locale contribuisce a:

- identificare e localizzare le aree di lavorazione dei flussi indagati;
- aumentare la sinergia tra i nuclei urbani e i territori circostanti e le relazioni di autosufficienza (ad esempio energetica e alimentare);
- avviare azioni efficaci e processi di transizione ecologica e resilienza climatica;
- definire gli standard qualitativi degli insediamenti e degli edifici in termini di efficienza e consumi;
- definire una strategia di gestione urbana integrata che sia in grado di valutare e considerare l'intero ciclo in un'ottica di metabolismo unico.

4. (I) Il piano assegna particolare rilevanza al ciclo dell'acqua, dell'energia (si v. LIC 3/ Schede 3 e 4) delle costruzioni (si v. LIC 2 / Focus 4) e della mobilità (si v. Titolo 5). Per il ciclo agroalimentare il piano promuove l'agricoltura biologica, conservativa e tradizionale nonché l'accorciamento delle filiere e l'avvicinamento fra produttori e consumatori a sostegno dell'agricoltura locale per il consumo familiare e per il settore della ristorazione e dell'accoglienza (si v. LIC 2 / Focus 2).

5. (P) Per la conservazione della risorsa idropotabile (e contribuire alla gestione degli allagamenti urbani) i Comuni assumono a livello normativo e regolamentare obblighi di risparmio, stoccaggio, recupero e riutilizzo delle acque piovane e grigie negli interventi di nuova costruzione e ampliamento, ricostruzione e ristrutturazione integrale. Individuano inoltre i settori urbani più idroesigenti (ad esempio il settore turistico) dove sviluppare interventi urgenti di riduzione dei consumi.

6. (I) In merito al settore energetico, il Piano promuove la definizione di bilanci energetici territoriali e lo sviluppo di un modello di produzione diffuso e indipendente dalle fonti fossili basato sulla produzione locale di energie rinnovabili che contribuiscono in modo significativo alla sostenibilità urbana e all'abbattimento delle emissioni di gas serra e favoriscono:

Inquadramento sui flussi di base e indagini locali

Priorità ai cicli dell'acqua, dell'energia, del cibo, della mobilità e delle costruzioni

Conservare l'acqua dolce

Modello diffuso vs modello accentuato nella produzione di energia e spazio alle Fer

- l'indipendenza energetica delle città, riducendo la dipendenza da reti di distribuzione elettrica centralizzate attraverso la produzione locale, riducendo così il rischio di interruzioni e aumentando invece la resilienza urbana;
- la riduzione delle vulnerabilità energetiche a eventi climatici estremi o interruzioni nella fornitura dell'energia, utilizzando sistemi di stoccaggio alternativi.

7. (P) In particolare, gli strumenti urbanistici e regolamentari locali stabiliscono normativamente i requisiti di efficienza energetica per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento, ricostruzione e ristrutturazione integrale (con adeguamento antisismico) e la quota di energia rinnovabile di apporto ai fabbisogni energetici degli edifici disponendo anche le modalità di adeguamento del patrimonio edilizio esistente. Identificano le tipologie di edifici e i settori urbani dove sviluppare maggiormente la produzione di energia solare (a partire da quelli industriali e ad alta specializzazione funzionale) utilizzando il patrimonio edilizio esistente e rendendo residuale il ricorso degli impianti al suolo per i quali vanno comunque individuati i criteri di localizzazione in considerazione degli impatti paesaggistici e della qualità dei suoli agricoli. Per gli edifici pubblici (uffici, scuole e impianti sportivi) la Provincia e i Comuni perseguono l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico integralmente con energia verde autoprodotta o certificata.

Requisiti di efficienza energetica

8. (I) Il Piano promuove, di concerto con i Comuni, la realizzazione di *smart grid* (a partire delle aree produttive di rilevanza sovralocale o dal settore turistico) per l'autoproduzione e l'autoconsumo energetico reale nonché la diffusione su base territoriale del modello delle Comunità energetiche.

Smart grid e Comunità energetiche

9. (I) Il Piano sostiene l'adozione di processi di costruzione partecipata dei modelli di valutazione del metabolismo urbano e territoriale con il coinvolgimento dei portatori di interesse e degli operatori economici nonché delle amministrazioni locali, impegnate nell'assunzione di protocolli e capitolati improntati all'efficienza e alla circolarità, integrando in tal senso l'attività del Tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 3.1 comma 5.

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

10. (P) I Comuni concorrono all'attuazione delle strategie di mitigazione e adattamento del presente Piano e all'obiettivo del raggiungimento della neutralità carbonica al 2035, assumendo, a livello di pianificazione urbanistica generale, settoriale e attuativa (compresi gli strumenti negoziali e i procedimenti unici) e negli atti regolamentari, azioni e misure diffuse e sistemiche volte sia alla limitazione delle emissioni climalteranti sia alla riduzione delle concentrazioni di CO₂ in ottica trasformativa e durevole (s. v. LIC 3 – Scheda 1) e ponendo al centro il benessere degli abitanti e la qualità dello spazio pubblico.

Mitigazione e adattamento trasformativo

TITOLO 5: Mobilità sostenibile e coerente con l'assetto del territorio

Art. 5.1. Principi, obiettivi ed indirizzi generali

- 1.** (I) In coerenza con i principi e gli obiettivi generali di cui all'art. 1, l.r. n. 24/2017, tra cui quelli relativi allo sviluppo di una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico, il Ptav assume gli indirizzi generali delineati dalla LIC 4 – Linee di indirizzo e coordinamento per un sistema di mobilità sostenibile e coerente con l'assetto insediativo del territorio (contenuta nel Documento delle Strategie) nonché il sistema di obiettivi strategici e specifici di riferimento ivi richiamati.
- 2.** (I) La Carta delle Strategie restituisce lo schema funzionale e la rappresentazione ideogrammatica dello scenario di piano incentrato sulla coerenza fra l'assetto territoriale multicentrico e il potenziamento della mobilità sostenibile coerentemente con le iniziative di organizzazione funzionale e rigenerazione territoriale, di cui al precedente Titolo 3, ispirate al principio costituzionale dell'art. 3 di uguaglianza ed equità che incorpora il diritto universale di accesso ai servizi di cittadinanza (compresi i servizi ecosistemici), al sistema del lavoro, della cultura e della formazione.
- 3.** (I) In tale scenario, il Ptav riconosce la centralità del tema della gestione della domanda di mobilità e del riequilibrio modale ai fini del miglioramento del metabolismo urbano e territoriale. L'orientamento assunto è pertanto fortemente basato sulla necessità di attivare politiche di governo del sistema della mobilità non soltanto sul piano degli assetti infrastrutturali, ma soprattutto su quello della configurazione dei servizi di trasporto e sulla organizzazione del sistema dei servizi territoriali primari (scuola, sanità, assistenza sociale) e del sistema del lavoro (produzione, servizi e logistica) allo scopo di limitare le necessità di spostamento di persone e cose attraverso risposte multiple e differenziate rispetto alla variegata sfera dei bisogni individuali e d'impresa tenendo conto delle diverse specificità territoriali.
- 4.** (I) In tale ottica, il Piano persegue la coerenza fra il sistema della mobilità sostenibile e l'armatura territoriale (si v. LIC 4 box 2) articolata in strutture portanti (centralità urbane e luoghi specializzati di livello sovralocale), assi e nodi di infrastrutture di supporto alle relazioni insediative del sistema multiurbano (si v. art. 3.2) ed elementi principali della rete ecologica promuovendo un equilibrio vantaggioso per l'ambiente tra le necessità di spostamento all'interno dell'area vasta e il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni ambientali attraverso una minore occupazione di suolo, un minor consumo di energia e di combustibili fossili, minori emissioni nocive e minore inquinamento acustico unitamente ad una maggiore qualità dello spazio pubblico con più sicurezza soprattutto per gli utenti deboli della strada.
- 5.** (I) Per perseguire le finalità di cui ai precedenti commi, il Ptav fa propri i macro-obiettivi definiti a scala nazionale dalle linee guida ministeriali per la redazione dei Pums (Piani urbani della mobilità sostenibile), approvate dal

Gestione della domanda di mobilità vs gestione dell'offerta

Coerenza fra assetto insediativo e sistema della mobilità

Piani d'azione integrati a favore della mobilità sostenibile

DM 4 agosto 2017, n.397 ed aggiornate dal DM 28 agosto 2019, n.396, declinandoli opportunamente in relazione alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali. In particolare, con riferimento alla Carta delle Strategie, il piano identifica:

- l'ambito della città della costa ad elevata densità di consumo di suolo, popolazione, servizi e imprese e scarsa funzionalità ecosistemica dove converge la maggior parte dei flussi di mobilità (sistematici interni e di attestamento dall'entroterra, di attraversamento e turistici) e dove occorre innanzitutto contenere i livelli di congestione e i corrispondenti impatti ambientali attraverso una strategia basata sul rafforzamento del trasporto collettivo ad alta capacità (servizi ferroviari e Tpl in sede propria), sulla promozione della mobilità attiva (in appoggio alle infrastrutture verdi urbane e sul modello della città dei 15 muniti) e sullo sviluppo di politiche coordinate di Mobility Management (con riferimento ai luoghi specializzati del lavoro e dello studio) come fattori abilitanti un minor utilizzo del mezzo motorizzato individuale;
- l'ambito del territorio intermedio del primo entroterra, a media densità abitativa e occupazione di suolo con consistente presenza di centri di media grandezza e sufficiente dotazione di servizi civici ed ecosistemici, fortemente attratto dalla città della costa ma anche luogo di cerniera con i territori interni connessi lungo i collegamenti infra e intervallivi, dove la priorità è legata alla identificazione delle direttive portanti del trasporto pubblico per la definizione di una rete efficiente e sicura a supporto degli scambi con l'entroterra e la costa quali fattori abilitanti e strutturanti delle politiche di sviluppo locale;
- l'ambito delle aree fragili e collinari più interne ad elevata qualità ambientale e paesaggistica, bassa densità abitativa e sensibile calo demografico con bassa dotazione di servizi di base, scarse opportunità di impresa e significativo abbandono edilizio dove è necessario garantire l'accessibilità ai servizi di base e l'integrazione fra strategie di trasporto flessibile e strategie insediative a difesa ed efficientamento delle dotazioni esistenti e per la valorizzazione delle potenzialità del territorio (settore primario, turismo lento, innovazione e digitalizzazione) con il coinvolgimento attivo e propositivo delle popolazioni locali.

Città della costa:
ridurre la
congestione e gli
impatti ambientali

Territori intermedi:
stabilizzare le linee
di forza del
trasporto pubblico
come matrice di
sviluppo locale

Territori interni:
accessibilità ai
servizi di base,
trasporto collettivo
flessibile e
coinvolgimento
delle comunità
locali

6. (I) Sono inoltre individuati i piani d'azione prioritari fra loro integrati e declinati in considerazione delle priorità dei diversi profili territoriali soprarichiamati:

- gestione della domanda di mobilità (si v. art. 5.2);
- riorganizzazione del trasporto pubblico locale (si v. art. 5.3);
- riordino dell'offerta infrastrutturale (si v. art. 5.4);
- promozione della mobilità lenta (si v. art. 5.5).

7. (I) L'insieme delle misure di piano, articolate nei diversi piani di azione mira complessivamente a ridurre in modo significativo l'uso dell'autovettura privata nella mobilità quotidiana delle persone (oggi preferita nel 75% degli spostamenti quotidiani sistematici) assumendo l'obiettivo di diversione modale verso modalità sostenibili nell'ordine del 10% entro il 2035.

Riduzione dell'uso
dell'auto privata e
delle emissioni
climatiche

Razionalizzazione
della logistica
urbana sostenibile

Integrazione delle
strategie per la
mobilità sostenibile
nei PUG

Attività del Tavolo
di concertazione
permanente sui
temi della gestione
della domanda di
mobilità

Accessibilità
universale ai servizi
civici e ai luoghi del
lavoro e della
formazione

8. (I) Altrettanto, sul versante della mobilità delle merci, il Ptav promuove una strategia integrata con i principi del metabolismo circolare per l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci basato sulla valorizzazione del sistema produttivo locale (soprattutto a supporto della filiera Horeca) e sullo sviluppo di relazioni funzionali fra settori produttivi al fine di ottimizzare i trasporti, le sedi e gli assetti organizzativi e di servizio delle attività logistiche. In tale ottica è promossa l'integrazione della logistica industriale nelle aree produttive, in particolare quelle di rilevanza sovralocale (si v. art. 3.5), e la razionalizzazione dei flussi materiali in ingresso/uscita dell'ultimo miglio secondo schemi di logistica urbana sostenibile (si v. LIC 4 box 3).

9. (I) Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di Piano, gli strumenti urbanistici generali che, in ragione della necessaria connessione fra politiche insediativa e sostenibilità del sistema dei trasporti, integrano gli aspetti e gli indirizzi fondamentali per la gestione del sistema locale della mobilità coerentemente con il quadro di area vasta prefigurato nella LIC 4 e precisato nei successivi articoli.

10. (I) In considerazione della sostanziale relazione fra assetti funzionali e sistema della mobilità sostenibile, la Provincia intende orientare l'attività del tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 3.1 comma 5 sui temi del governo della mobilità, approfondendo in particolare gli aspetti inerenti all'avvicinamento della residenza interna al sistema dei servizi e alla formazione di nuove opportunità di lavoro ancorate all'innovazione e al decentramento verso i territori fragili di attività operabili da remoto grazie ai servizi digitali. Particolare riguardo andrà posto alle nuove generazioni, ai movimenti di comunità e alle azioni di rigenerazione urbana attraverso il recupero multifunzionale di edifici pubblici e/o sottoutilizzati, accessibili con modalità collettive e configurati quali hub attrattivi dal punto di vista sociale e attrezzati in termini di *worklife balance* e di servizi all'impresa e alla formazione continua.

Art. 5.2. Gestione della domanda di mobilità

1. (P) Le misure del piano di azione di cui al presente articolo mirano a sviluppare un sistema capace di garantire i necessari livelli di accessibilità per l'intero territorio di area vasta ai luoghi dei servizi di base, del lavoro e della formazione con particolare attenzione ai territori interni e in un'ottica di armonizzazione dei tempi delle diverse attività di vita che implicano spostamenti sul territorio. Si tratta di misure in parte strutturali destinate a dialogare con gli assetti urbani nel medio – lungo periodo e in parte organizzative attivabili in un orizzonte di breve termine pertanto capaci di produrre effetti rilevabili e monitorabili in tempi ravvicinati.

2. (I) Le misure riferite alla gestione della domanda di mobilità afferiscono in particolare ai seguenti ambiti:

- a) coerenza fra politiche localizzative e struttura dell'offerta di trasporto;
- b) diffusione del mobility management d'area, aziendale e scolastico;
- c) promozione del telelavoro e dei teleservizi;
- d) adozione di politiche di regolazione e tariffazione;

- e) promozione di politiche di gestione della distribuzione delle merci in ambito urbano.

La scheda 1 e i relativi focus di approfondimento della LIC 4 delineano il quadro di riferimento per lo sviluppo delle misure sopradescritte a livello territoriale e locale.

3. (I) In particolare, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 5.1 e in accordo con le misure soprarichiamate il Ptav:

- a) definisce l'assetto urbano multicentrico coerentemente con il sistema delle linee di forza del trasporto pubblico individuate (si v. art. 5.3) confermando la distribuzione consolidata delle polarità funzionali e di servizio e delle aree produttive di rilevanza sovralocale in ragione dell'elevata accessibilità multimodale garantita dalla prossimità ai caselli autostradali, da attrezzare con parcheggi scambiatori di area vasta, e al previsto sistema delle nuove statali (SS 16 e SS 9);
- b) auspica la creazione di un sistema di *mobility management* d'area, per la diffusione e il coordinamento dei *Mobility Manager* aziendali e scolastici al fine di attivare effetti di rete e risultati apprezzabili a livello territoriale nella riduzione delle necessità complessive di spostamento e nell'orientamento degli spostamenti residui su modalità sostenibili. Individua a tal fine cinque ambiti territoriali dove promuovere l'istituzione dei *Mobility Manager* d'area (Costa Nord, Costa Sud, Bassa Valmarecchia, Alta Valmarecchia, Valconca – si v. Carta delle Strategie e Mappa LIC4) e sviluppare Protocolli di intesa fra enti locali, associazioni di categoria e complessi scolastici; sostiene inoltre la diffusione dei *Mobility manager* nelle strutture insediative sovralocali (Poli funzionali e aree produttive sovralocali di cui all'art. 3.5) per la promozione e il coordinamento di strategie integrate di mobilità sostenibile e per la riduzione degli impatti ambientali derivanti da rilevanti flussi di traffico;
- c) incentiva la promozione del telelavoro e dei teleservizi nel duplice intento di limitare la domanda di mobilità e ridurre il gap di accessibilità che affligge le aree interne, agevolandone così la residenzialità. Al fine di stabilizzare le dinamiche di ripopolamento, il Piano promuove la realizzazione di hub di vallata multiservizio nei centri principali coerentemente con le politiche di rafforzamento delle infrastrutture digitali e il recupero di edifici sottoutilizzati a partire dal patrimonio pubblico in qualità di volano per la rigenerazione fisica e socioeconomica delle aree fragili;
- d) promuove la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (Pums) integrata nella pianificazione generale (Pug) che è in ogni caso chiamata ad affrontare gli aspetti strutturali legati al tema della mobilità quale elemento essenziale del metabolismo urbano e della rigenerazione degli spazi verdi e pubblici; per l'area urbanizzata di costa, come qualitativamente individuata nella Carta delle Strategie, il Piano sostiene la redazione di un Pums coordinato finalizzato, oltre che allo sviluppo delle strategie per la mobilità agile integrate alle infrastrutture verdi urbane (si v. art. 2.4), alla realizzazione di un ambito intercomunale *Low Emission Zone* dove sviluppare anche

Coerenza fra l'assetto urbano multicentrico e le linee di forza del trasporto pubblico

Promozione del Mobility Management d'area

Servizi e lavoro a distanza

Integrazione PUG / PUMS

Low Emission Zone

Un solo Puls per la costa

politiche di coordinamento temporale degli eventi attrattori di flussi rilevanti di utenti al fine di limitare effetti di congestione e a tutela della qualità dell'aria;

e) sostiene, inoltre, la realizzazione di un unico Piano di logistica urbana sostenibile (Puls) di carattere intercomunale riferito alla città della costa e al primo entroterra al fine di ricoprendere in un unico strumento le misure di governo della distribuzione presso le destinazioni finali (a partire dal coordinamento delle regolamentazioni vigenti a livello comunale) e limitare l'impatto sociale e ambientale del traffico merci in città.

4. (I) I Comuni concorrono al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni di piano anche tenendo conto delle seguenti ulteriori disposizioni.

Ulteriori disposizioni per la pianificazione locale

5. (I) Al fine di perseguire la coerenza fra le politiche localizzative e l'offerta di trasporto i Comuni assumono i criteri della strategia ASI (*Avoid, Shift, Improve*) che prevede *in primis* la riduzione della mobilità complessiva e solo in subordine il trasferimento della mobilità ancora necessaria su modalità sostenibili, ed in ultima istanza organizzando la mobilità privata residua in modo da ridurne gli impatti ambientali. Per le trasformazioni urbane rilevanti di riassetto urbano o soggette a pianificazione attuativa (AO e Paip) definiscono inoltre, nell'ambito della Valsat anche in considerazione delle alternative di localizzazione, specifici Profili di Accessibilità volti a limitare eventuali sovraccarichi della rete, in considerazione delle capacità residue della stessa, e a stabilire i necessari requisiti di mobilità sostenibile quali condizioni di ammissibilità per le trasformazioni. Nella collocazione e riordino dei servizi urbani assumono misure rivolte ad organizzare e gerarchizzare il sistema dei servizi di base secondo un assetto territoriale equilibrato e coerente con le direttive di forza del trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

6. (I) I Comuni della costa si coordinano per la assunzione di politiche di regolazione e tariffazione finalizzate a scoraggiare l'uso dell'auto privata, e danno attuazione alla Low Emission Zone, nonché per la definizione del Piano intercomunale della logistica urbana sostenibile ai sensi dei precedenti commi 3 d) e 3 e). Attuano inoltre politiche di urbanistica *time oriented* in relazione alla accessibilità dei servizi pubblici in un'ottica di *work/life balance*, alla gestione degli eventi e degli spostamenti turistici e alla organizzazione degli orari dei servizi al fine di consentirne la massima accessibilità fisica e digitale (piano dei servizi e piano degli orari).

7. (I) In coerenza con le disposizioni dell'art. 9 comma 1, lett. e), l.r. n. 24/2017, e in attuazione delle azioni richiamate al precedente comma, i Comuni della costa coordinano l'istituzione delle zone a traffico limitato e sviluppano quartieri urbani ad elevata accessibilità sostenibile dove operare, nella prospettiva *car free*, politiche di riduzione della sosta anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli standard generali dei Pug, a fronte del potenziamento del Tpl, la valorizzazione dei nodi di stazione e l'appontamento di hub urbani di mobilità integrata plurimodali.

Strategia ASI
Avoid, shift, improve

Urbanistica *time oriented*

Quartieri senz'auto
e spazi condivisi

8. (I) I Comuni ricadenti negli Ambiti territoriali in cui prevedere l'istituzione del *Mobility Manager* d'area individuati nella Carta delle strategie attivano, sotto il coordinamento della Provincia, le zone ottimali per la gestione del *mobility management* scolastico e aziendale e d'area anche in coordinamento tra loro per le funzioni che rientrano negli stessi cluster territoriali.

Ambiti ottimali per le strategie integrate di MM

Strumenti e progetti

9. (I) Al fine di supportare le strategie di governo della domanda di mobilità, la Provincia attiva una struttura di area vasta dedicata in particolare al coordinamento delle iniziative di mobility management d'area e all'attivazione di Protocolli di intesa con gli Enti locali e le parti sociali (di categoria, sindacali e scolastiche).

Struttura di coordinamento provinciale

Art. 5.3. Riorganizzazione del trasporto pubblico locale

1. (I) Il Ptav promuove il rafforzamento dei servizi del Trasporto pubblico locale (Tpl) che svolgono un ruolo fondamentale a supporto della mobilità sostenibile e rappresentano il principale strumento per la diversione modale innescata anche dalle politiche integrate di gestione della domanda di mobilità (si v. art. 5.2).

Tpl: leva fondamentale della mobilità sostenibile

2. (P) Il Piano, anche in relazione alle prerogative della Provincia ai sensi della l.r. n. 30/98, rappresenta pertanto il riordino dello schema di rete (si v. Carta delle Strategie) e la qualificazione del servizio in stretta connessione con l'assetto della armatura urbana definita dal sistema insediativo, nella visione multiurbana volta a rafforzare il ruolo dei territori interni e di cerniera (si v. art. 3.2), e dalla distribuzione delle funzioni territoriali di rango sovralocale con particolare riguardo ai luoghi del lavoro e della formazione (si v. art. 3.5).

Schema di riordino

3. (I) In questo quadro di diverso equilibrio tra l'area litoranea, il primo entroterra e i territori collinari e montani, il Piano mira a definire un insieme di direttive di forza per garantire il collegamento tra le principali polarità urbane dell'interno (Santarcangelo di R., Novafeltria, Morciano di R., e anche San Marino) ed i centri costieri, nella prospettiva sia di integrazione con i servizi in sede propria (ferrovia e Trasporto rapido di costa) orientati lungo il corridoio adriatico sia di rafforzamento della capacità distributiva nell'entroterra, attraverso l'efficientamento della rete extraurbana e la organizzazione di sistemi più strutturati di trasporto a chiamata rivolti ai bacini più deboli di utenza interna. Le misure di riassetto e potenziamento dei servizi di Tpl si articolano, pertanto, in due sub-ambiti fondamentali:

Integrazione struttura di costa e aree interne

- la "Città della Costa" e primo entroterra, serviti dalla rete di trasporto pubblico in sede propria e dalla rete urbana del Capoluogo e dei Comuni limitrofi;
- le restanti aree, innervate dalla sola rete Tpl extraurbana e dai servizi flessibili.

4. (P) Per l'area urbana di costa il Piano promuove il completamento del Trasporto rapido costiero (Metromare) in direzione Sud (attestazione di Cattolica) e in direzione Nord (con attestazione su Santarcangelo di R.) che

Città della costa

Importanza delle intermodalità

insieme ai servizi ferroviari, in considerazione della stretta connessione con la valorizzazione dei nodi di stazione in funzione di interscambio e coordinamento orario, definisce la direttrice litoranea in sede propria ad elevata capacità distributiva sia verso l'entroterra sia verso i territori extra provinciali, favorendo in tal modo anche l'accessibilità turistica supportata dal funzionamento a rete dei poli funzionali specializzati della mobilità (Aeroporto, Stazione e Porto di Rimini). Nel rafforzamento del corridoio infrastrutturale stradale (A 14, SS16V/SS9V), per la gestione dei flussi di attraversamento e distribuzione in allontanamento delle aree urbane dense, assumono un ruolo sempre più rilevante i parcheggi di scambio modale (caselli, fiera, stazioni) per la connessione con il sistema di mobilità pubblica di costa ad alta capacità al quale concorre la riqualificazione del tracciato attuale della SS 16. Tale asse, che nella prospettiva della realizzazione della variante è sgravato da buona parte dei carichi veicolari odierni, è sottoposto a opportune misure di *road diet*, con riduzione della mobilità motorizzata privata, protezione della circolazione ciclo/pedonale, riqualificazione ambientale e piantumazione urbana e realizzazione di attrezzature a supporto di una nuova linea di forza trasporto pubblico locale funzionale anche a potenziare le connessioni (con instradamenti a baionetta) con il primo entroterra. Analoga riqualificazione è attesa per il tracciato storico della SS9 con particolare riferimento al tratto urbano.

Infrastrutture di trasporto e rigenerazione urbana

5. (P) gli interventi di qualificazione delle strutture e delle infrastrutture di trasporto (con particolare riguardo alle stazioni e al tracciato del Trc) devono essere realizzati con particolare attenzione alla specificità dei luoghi e ai valori ecosistemici (qualità dei suoli e componenti arboree), ambientali, storico/culturali e morfologici presenti approntando i necessari aggiustamenti di progetto e la compensazione degli impatti non eliminabili. I nodi di stazione ferroviari e principali del Tpl costituiscono importanti occasioni di rigenerazione urbana e di allocazione di funzioni strategiche in ragione dell'elevata accessibilità e si configurano come punti integrati di interscambio a favore dell'utilizzo delle modalità di trasporto sostenibile (FS, Trc, Tpl, velostazioni, itinerari ciclabili, car sharing, taxi, parcheggi intermodali, etc.) sia attraverso l'organizzazione fisica degli spazi sia attraverso l'assunzione di politiche regolative e promozionali (integrazioni tariffarie, trasporto a bordo delle biciclette nei mezzi del Tpl e ferroviari, etc.).

Linee di forza del Tpl a supporto a supporto delle aree interne

6. (I) Per le linee di forza extraurbane del Tpl, funzionali a potenziare lo sviluppo del trasporto collettivo a scala provinciale e garantire connessioni ragionevolmente veloci e regolari con le aree più interne, il Piano promuove il riordino basato su criteri di gerarchizzazione, riconoscibilità, integrazione e, ove possibile, di cadenzamento e regolarizzazione degli orari, in coerenza con l'armatura insediativa dei centri urbani e delle aree produttive. Allo scopo di fornire un servizio continuo ed integrato con le linee di forza regionali ed urbane, la rete extraurbana primaria viene strutturata lungo le cinque direttrici di maggior interesse: Rimini-Verucchio-Novafeltria; Rimini-San Marino; Rimini-Coriano-Morciano di Romagna; Santarcangelo di Romagna-Verucchio-San Marino; Cattolica-San Giovanni in Marignano-Morciano di Romagna. Nella logica di integrazione di orario emergono

ulteriori nodi di interscambio secondari quali Ponte Verucchio (snodo funzionale per le diramazioni sulla SS 258; sp 14 e S. Marino) e Novafeltria e Morciano di R. nei quali far convergere i servizi a chiamata, finalizzati a garantire un servizio capillare nelle aree a domanda debole.

7. (I) Il Trasporto a chiamata, completa la gerarchizzazione della rete per il territorio caratterizzato da domanda debole e dispersa. Il Piano ne promuove il consolidamento secondo il principio della sincronizzazione con le linee primarie, che si attestano sui centri urbani di vallata a servizio dei relativi ambiti territoriali, e il principio di integrazione di funzioni e dei diversi spezzoni di trasporto (Tpl, scolastici e sociali) evitando frammentazioni che indeboliscono il servizio. Nelle aree deboli, è inoltre promossa l'integrazione con le iniziative di autoproduzione dei servizi di comunità nelle logiche di equità territoriale attivate dal Piano (si v. art. 3.3).

Servizi a chiamata

8. (I) Il riordino della rete primaria Tpl extraurbana ha inoltre l'obiettivo di riqualificare la sede viaria. A tal fine, occorre che le singole direttive viarie su cui insiste la rete primaria garantiscano la necessaria fruibilità e sicurezza delle fermate e realizzino una velocizzazione del servizio mediante corsie di salto coda in corrispondenza delle intersezioni più trafficate, oltre ad opportune corsie riservate nei tratti di adduzione alle zone urbane più dense (si v. art. 5.4).

Riqualificazione delle sedi stradali per dare priorità al Tpl

9. (I) La scheda 2 della LIC 4 del documento delle Strategie e il relativo Allegato 2, forniscono gli elementi di approfondimento funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Strumenti e progetti

10. (I) Il Piano promuove, nell'ambito del tavolo di concertazione di cui al precedente art. 3.1 comma 5 il coordinamento con tutti i soggetti competenti nella gestione della mobilità per l'efficientamento del sistema in relazione alla dislocazione delle funzioni accentrate per il lavoro e la formazione e dei servizi rari di rango metropolitano.

Coordinamento dei soggetti competenti nella gestione della mobilità

Art. 5.4. Riordino dell'offerta infrastrutturale

1. (P) Il Ptav, coerentemente agli obiettivi di gestione della domanda di mobilità (si v. art. 5.3) e di razionalizzazione del trasporto merci (si v. art. 3.5 comma 8) comportanti la riduzione dei flussi di traffico con conseguente miglioramento della sicurezza e della efficienza della rete stradale, persegue la riorganizzazione dell'offerta infrastrutturale con i prioritari obiettivi del miglioramento dell'efficienza, della riqualificazione e della messa in sicurezza della viabilità provinciale, prestando particolare attenzione alla funzionalità dei servizi di Tpl, agli utenti più vulnerabili quali ciclisti e pedoni e, più in generale, operando un ripensamento della configurazione geometrica e funzionale delle infrastrutture in una strategia di rete volta a gestire e manutenere il sistema nel suo complesso in relazione all'assetto insediativo territoriale e alle vulnerabilità ambientali e climatiche emergenti.

Riordino dell'offerta in funzione della gestione della domanda di mobilità

2. (P) Coerentemente con il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (Prit), che promuove la riqualificazione ed il potenziamento della rete stradale di base, il Ptav assume la volontà programmatica di operare innanzitutto per il miglioramento della rete viaria esistente limitando i nuovi interventi a quelli

Coerenza con il Piano territoriale regionale di trasporti (Prit)

Interventi di miglioramento puntuale

effettivamente strategici in ossequio al principio di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione infrastrutturale.

3. (P) A tal fine il piano individua un complesso di azioni di carattere generale e puntuale. Quelle di carattere generale vertono su una maggiore *gerarchizzazione della rete* e sull'avvio di un *programma straordinario di manutenzione e riqualificazione* della stessa. Per quanto riguarda le previsioni di carattere puntuale dedicati ai singoli itinerari il piano delinea un quadro in complessiva riduzione rispetto al PTCP previgente, riconducendo gli interventi a quelli effettivamente portanti e prioritariamente dedicati alla grande rete:

- sistema delle varianti SS16 “Adriatica”, in complanare all’autostrada, A14 e SS9 “Emilia” ad aggirare l’abitato di Santarcangelo;
- potenziamento del sistema SS 258- collegamento E45
- messa in sicurezza della SS 72;
- riordino della rete primaria della Valconca (SP18, variante SP58 a S. Giovanni in Marignano)

Corridoi di fattibilità e zone di ambientazione stradale

4. (P) Gli interventi portanti sono schematizzati nella Carta delle Strategie che individua anche i corridoi di fattibilità ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. d) e art. 7 della l.r. n. 24/2017. Nell’ambito dei corridoi dovranno essere sviluppate anche le “zone di ambientazione stradale” come definite nel documento delle Strategie LIC 4/Scheda 3/Focus 8. I Comuni nella predisposizione del Pug precisano, di concerto con la Provincia, la definizione dei corridoi specificando le trasformazioni non ammissibili in quanto incompatibili con la realizzabilità delle opere. Fino a tale precisazione valgono i corridoi indicati nella Carta delle Strategie che devono intendersi di 100 metri centrati sull’asse del simbolo grafico. Il completamento del sistema SS16V e SS9V, come indicato nella Carta delle Strategie, deve essere valutato nell’ambito del PUG al fine di garantirne la fattibilità; sempre a scala locale dovranno essere esplicitate le misure di riqualificazione funzionale a favore del Tpl, della mobilità lenta e delle dotazioni arboree del tracciato urbano della SS 9.

I nodi infrastrutturali complessi

5. (I) Il Piano individua *nodi infrastrutturali complessi*, in corrispondenza delle porte Nord e Sud ideogrammaticamente indicate nella Carta delle strategie, da sottoporre a progettazione di dettaglio con il coinvolgimento dei Comuni territorialmente interessati in ragione della compresenza di elementi infrastrutturali caratterizzati da potenzialità o criticità, in qualità di “luoghi” problematici in cui ricercare un migliore coordinamento tra le connotazioni locali, derivanti dalla stratificazione degli usi collettivi, e le dinamiche globali veicolate dal sistema di trasporto. In questo senso, tali nodi acquistano rilievo proprio in quanto esercitano il ruolo di “cerniera” fra diversi sistemi territoriali, contribuendo sia alla funzionalità, sia alla sostenibilità delle reti di trasporto. Il Piano identifica due situazioni particolari, corrispondenti alla porta “Nord” ed alla porta “Sud” della fascia costiera urbanizzata, ideogrammaticamente indicate nella Carta delle strategie, deputate a supportare l’interscambio fra le reti di lunga percorrenza (in particolare l’autostrada A14 e la SS16v/SS9v) ed i sistemi di mobilità locale. Per tali ambiti il Piano promuove specifici tavoli tecnici con i Comuni territorialmente interessati. L’Allegato 2 al Documento delle

Strategie fornisce gli indirizzi strategici di riferimento per l'attività dei tavoli tecnici la cui operatività può essere ricondotta, in qualità di ambito tematico di approfondimento, al Tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 3.1 comma 5.

6. (P) La politica di *gerarchizzazione della rete* identifica l'armatura viaria principale del territorio provinciale, con l'obiettivo di garantire la piena ed agevole accessibilità a tutti i centri urbani ed insediamenti produttivi e poli funzionali di rilevanza sovralocale. Tale armatura include le direttive di primo rango funzionale rappresentate dalla Autostrada A14 e dal sistema SS16/SS9 (in variante), con il ruolo fondamentale di distribuire il traffico afferente ai quattro svincoli autostradali verso la Città della Costa ed il primo entroterra, alle quali si aggiungono poi le direttive stradali che, disponendosi "a pettine" rispetto alla linea di costa, garantiscono l'accesso alla Valmarecchia, alla Valconca ed alla Repubblica di San Marino. A tali direttive che incardinano le linee di forza del Tpl tenendo conto della necessità di sottrarre tali servizi alla congestione dei nodi e di costruire condizioni di piena fruibilità delle infrastrutture di accesso (fermate) si integrano le ulteriori componenti primarie della rete provinciale (si v. LIC 4/Scheda 3/Focus 7), che svolgono un ruolo fondamentale di connessione dei centri urbani identificati nei capoluoghi comunale.

Gerarchia della rete e funzioni degli assi viari

7. (P) La gerarchizzazione della rete individuata dal Ptav è propedeutica a definire la corrispondente classificazione funzionale del Piano del traffico della viabilità extraurbana (Ptve), adottato dalla Provincia, d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate, ai sensi dell'art. 36 comma 3 del Codice della strada. Il Piano orienta la redazione del Ptve al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale e all'assunzione sia di un'attenta verifica delle condizioni di resilienza ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici – secondo quanto indicato dalle corrispondenti Linee-guida ministeriali del 2022 – sia di criteri di corretto inserimento ambientale, con la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di ambientazione dei tracciati funzionale a migliorarne la qualità paesaggistica. Valgono, per la formazione del Ptve gli obiettivi di sviluppo e qualificazione per la rete di base espressi dal Prit con particolare riferimento alla necessità di tener conto delle esigenze del trasporto pubblico e della mobilità ciclopedonale anche identificando itinerari ciclabili equivalenti non in stretto affiancamento agli assi stradali.

Gestione della rete (Piano del traffico della viabilità extraurbana)

8. (P) Il *programma straordinario di manutenzione e riqualificazione della rete viaria provinciale*, definito a supporto del Ptve, integra la politica di gerarchizzazione attraverso la definizione di un piano straordinario di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture stradali, finalizzato ad incrementarne i livelli di resilienza rispetto ai cambiamenti climatici in atto. Tale piano prende in esame i rischi idrogeologici ed idraulici (con riguardo alle aree interne caratterizzate da diffusi fenomeni di dissesto e alle aree di pianura interessate dai fenomeni alluvionali), le diverse categorie di pericolo climatico – quali le ondate di calore, le ondate di freddo, i fenomeni di siccità, gli incendi, le esondazioni fluviali e le inondazioni costiere, gli allagamenti, le frane, le tempeste di vento – i rischi sismici, e definisce soluzioni rivolte sia a mitigare l'effetto dei diversi pericoli sia a garantire

Manutenzione e resilienza ai cambiamenti climatici della rete infrastrutturale

l'accessibilità alle diverse porzioni del territorio provinciale in occasione di eventi avversi (LIC 4/Scheda 3/Focus 8).

9. (I) La scheda 3 della LIC 4 del documento delle Strategie e il relativo Allegato 2, forniscono gli elementi di approfondimento funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 5.5. Promozione della mobilità lenta

Promozione della mobilità lenta per la gestione della domanda di mobilità e la rigenerazione urbana

Il sistema degli itinerari

La ciclabilità diffusa

1. (I) IL Ptav promuove la mobilità lenta (a piedi e in bicicletta) sia per gli spostamenti occasionali ed escursionistici di frequentazione e scoperta dei territori di elevata qualità paesaggistica, configurandosi come motore di promozione territoriale per le aree interne (si v. LIC 1), sia per gli spostamenti sistematici urbani e interurbani, configurandosi come strumento fondamentale per la gestione della domanda di mobilità (per la riduzione dell'uso dell'auto privata negli spostamenti quotidiani anche attraverso l'integrazione bici/Tpl/treno) nonché cardine della rigenerazione urbana integrando la trama delle reti verdi (si v. art. 2.4) e degli spazi pubblici di qualità con vantaggi multipli sugli aspetti della salute, della sicurezza, dell'inclusione equalitaria e delle relazioni di socialità.

2. (I) Il Piano promuove lo sviluppo di un sistema integrato di itinerari e di accessibilità diffusa accompagnato da un sistema distribuito e capillare di servizi di supporto dedicati alla sicurezza della sosta, alla manutenzione, alla condivisione d'uso.

3. (P) In merito al sistema degli itinerari, il Piano individua (si v. la Carta delle Strategie) lo schema territoriale dei percorsi prioritariamente funzionali (di interconnessione fra centri urbani e per l'accessibilità ai principali luoghi del lavoro e della formazione in connessione con le politiche di Mobility management – si v. art. 5.2) e prioritariamente fruitivi diramati nell'entroterra (in particolare i percorsi naturalistici di lungo fiume del Marecchia e del Conca e il circuito pedonale del Grande anello verde del Conca). Per tali itinerari il piano riconosce i temi centrali della continuità, della riconoscibilità e della finalizzazione delle attestazioni (sui luoghi specializzati, su punti di interesse civico e sui nodi di stazione). Per i tracciati ciclabili principali (urbani ed extraurbani) il piano promuove la localizzazione non necessariamente lungo le strade portanti ad elevati volumi di traffico ma, laddove possibile, lungo itinerari equivalenti, lungo strade minori alternative meno trafficate classificabili come strade prioritariamente ciclistiche o puntualmente come strade scolastiche. In particolare, i tracciati ciclabili extraurbani possono rientrare nella competenza del Ptve (si v. art. 5.4 comma 7)

4. (I) Il Ptav supporta la ciclabilità e la pedonalità diffuse anche al di fuori di percorsi e spazi dedicati, favorendo l'interazione di differenti tipologie di utenti sia nelle aree urbane, con azioni di moderazione del traffico e riconoscendo la priorità per le utenze deboli, sia nelle aree interne dove le direttive principali possono poi diramarsi su percorsi anche misti scarsamente trafficati in una logica di parco ciclistico diffuso.

5. (I) I Comuni sviluppano nel Pug e nei piani di gestione della mobilità sostenibile (Pums) programmi per la mobilità ciclistica e pedonale in coerenza e continuità con le disposizioni del Ptav.

6. (I) La scheda 4 della LIC 4 del documento delle Strategie e il relativo Allegato 2, forniscono gli elementi di approfondimento funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Strumenti e progetti

7. (I) Il Ptav promuove in attuazione delle politiche attive per la mobilità ciclo pedonale il rinnovo del Biciplan provinciale dedicato alla condivisione col territorio della rete portante degli itinerari e della ciclabilità diffusa determinando le azioni prioritarie da assumere estensivamente sul territorio con riferimento ai territori aperti e ai settori urbani densi.

Un nuovo biciplan provinciale

PARTE TERZA

Titolo 6 – Altre disposizioni

Art. 6.1 - Indicazioni per la pianificazione di settore

1. (I) Il Ptav definisce il quadro di riferimento e coerenza per l'individuazione degli strumenti pianificazione di settore posti in capo alla Provincia dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (Piae), ai sensi della l.r. n. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive” e s.m. e i. (si v. art. 6.2) e al Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (Plert) a sensi dell' art. 15 comma 6 della l.r. n. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni” (si v. art. 6.3).

2. (I) Il Ptav, pur non assumendo valore di pianificazione settoriale ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 24/17, incorpora i contenuti essenziali del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) di area vasta, in ragione dell'importanza del settore della mobilità nel quadro del metabolismo territoriale dei cambiamenti climatici e degli impatti ambientali. Fornisce inoltre indicazioni utili all'esercizio delle funzioni provinciali connesse alla pianificazione dei trasporti (l.r. n. 30/98- “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”) e alla gestione della rete viaria di competenza (Piano del traffica della viabilità extraurbana – art. 36 del Codice della Strada D.lgs. 285/92).

3. (I) In merito agli adempimenti connessi alle altre disposizioni di settore, il piano fornisce indicazioni in materia di riduzione del rischio sismico (si v. art. 6.4), di gestione dei rifiuti (si v. art. 6.5), di rischio industriale connesso alla localizzazione di aziende a rischio di incidente rilevate (si v. art. 6.6) e di inquinamento luminoso (si v. art. 6.7).

Art. 6.2 - Pianificazione delle attività estrattive

1. (P) Nell'aggiornamento del Piae, ai sensi della l.r. n. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive” e s.m. e i., la Provincia tiene conto:

- della coerenza con gli obiettivi del Ptav in merito alla tutela del patrimonio geomorfologico, delle testimonianze geologiche e dell'assetto paesaggistico nonché alla conservazione / miglioramento dei servizi ecosistemici rilevati sul territorio ed eventualmente interferiti;
- della strategia generale di miglioramento del metabolismo urbano e territoriale promosso dal piano per sostenere la circolarità nel settore delle costruzioni;
- della quantificazione, a scala provinciale, dei fabbisogni dei diversi materiali inerti per un arco temporale non più che decennale, assumendo l'obiettivo di perseguire il miglior risultato ambientale complessivo in termini di riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, anche in coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (DAL n. 87 del 12/07/2022);

- dei criteri per la coltivazione e la sistemazione finale dei siti interessati dall'attività estrattiva, nonché dei criteri per la scelta della destinazione funzionale dei siti, perseguito in via prioritaria il recupero naturalistico e il ripristino/miglioramento dei livelli di servizi ecosistemici, gli usi pubblici, gli usi sociali, in coerenza con la strumentazione urbanistica.

2. (P) In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della l.r. n. 17/91, nelle more dell'adeguamento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio con riferimento al territorio provinciale ante L. 28 maggio 2021, n.84 "Distacco dei comuni di Montecopiole e Sasso Feltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione", resta in vigore la Carta Forestale per le Attività Estrattive, compresa nella variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvata con DCP n. 12/2013. Con riferimento al territorio dei Comuni di Montecopiole e Sasso Feltrio valgono le disposizioni assunte dalle Regione Emilia-Romagna.

Art. 6.3 - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva

1. (P) Ai sensi dell'art. 3, l.r. n. 30/2000, la Provincia provvede alla revisione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (Plert) in coerenza con le disposizioni e le strategie del Ptav coordinando tra loro i seguenti obiettivi:

- a) salute dei cittadini;
- b) ambiente e paesaggio;
- c) libertà di informazione e comunicazione;
- d) libertà di impresa.

2. (P) Nel perseguiere gli obiettivi di cui al comma 1, il Plert individua i siti per la localizzazione degli impianti di emittenza radio-televisiva, in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radio-televisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al DM n. 381/1998. Si rinvia agli strumenti urbanistici comunali la perimetrazione di dettaglio dei siti per la localizzazione.

Art. 6.4 – Prevenzione e riduzione del rischio sismico

1. (P) Il Ptav, ai fini di rispondere all'esigenza della riduzione del rischio sismico, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della l.r. n. 19 e dalla Deliberazioni della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n.2019/630 e 2021/476 del 6 maggio 2019 "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica", assume la cartografia di pericolosità sismica per il territorio provinciale, rappresentata nelle tavole di Microzonazione sismica 03/T8-carta geologica, 03/T9- Elementi geologici che possono determinare effetti locali, 03/T10- Aree suscettibili di effetti locali, corredate dall'elaborato tecnico 03/5 - Allegato 4 - Analisi di pericolosità sismica del territorio provinciale, ai sensi della DGR 564/2021 (documentazione tecnico-scientifica di base e linea di indirizzo per gli approfondimenti a scala urbana), quale strumento propedeutico alla pianificazione urbanistica comunale utile ad indirizzare le

scelte di trasformazione del territorio verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.

2. (P) Gli studi di microzonazione sismica del Pug, tenuto conto di quanto stabilito dallo “Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica”, comprendono una cartografia della pericolosità sismica locale, ad una scala di maggior dettaglio rispetto alla cartografia provinciale, individuando le parti del territorio caratterizzate dai differenti scenari di pericolosità sismica locale sulle quali è necessario lo svolgimento di un’analisi semplificata o approfondita in base a quanto disposto dalla DGR n. 546/2021 sviluppando gli approfondimenti previsti per il secondo e il terzo livello.

3. (P) I comuni sviluppano le strategie e disposizioni del Pug coerentemente e nel rispetto dei diversi livelli di pericolosità sismica individuando al contempo gli ambiti urbanizzati che maggiormente necessitano di interventi di rigenerazione per la riduzione del rischio sismico. A tal fine devono essere valutate attentamente le condizioni di ammissibilità sia delle trasformazioni dell’esistente che delle eventuali nuove realizzazioni, con particolare attenzione agli edifici ospitanti servizi pubblici essenziali.

Art. 6.5 - Pianificazione della gestione dei rifiuti

1. (P) In considerazione dell’art. 197 del D.lgs. n. 152/2006 e del PRRB (Piano Regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate - DAL 87/2022) nonché in coordinamento con il Piae - Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, il Ptav assume nel Documento delle Strategie le scelte strategiche in materia di gestione dei rifiuti in termini di economia circolare e di ottimizzazione del metabolismo urbano e territoriale.

2. (P) In attuazione dell’art. 197 del D.lgs. n. 152/2006 (e del PRRB), il Ptav rappresenta nella Tavola 07 del QCD, le Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, redatta secondo i criteri stabiliti dal richiamato piano regionale (PRRB Quadro Conoscitivo - Relazione generale cap. 12) e sulla base di tutele e vincoli risultanti già vigenti alla data di approvazione del Ptav. Per la definizione delle condizioni di applicabilità della Tavola 07 e l’indicazione dei fattori escludenti o condizionanti in merito agli impianti di gestione dei rifiuti si rinvia alla “Appendice 1 - Localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti” allegata al presente documento.

2.bis (P) In merito ai criteri sulla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti relativa ai due Comuni di nuovo ingresso, Sassofertrio e Montecopiole, procede la Regione con appositi atti. In attesa di tali atti, valgono le disposizioni transitorie riportate nella Appendice citata al precedente comma 2, previa verifica di conformità con le previsioni e le disposizioni di tutela degli strumenti urbanistici dei Comuni territorialmente interessati.

3. (P) In caso di modifica della perimetrazione dei vincoli e delle tutele richiamate alla Tavola 07, è disposto il tempestivo aggiornamento della stessa con delibera di Consiglio Provinciale, in quanto trattasi di mero recepimento di disposizioni vigenti, senza che ciò comporti variante al presente Piano.

4. (P) In conformità a quanto disposto dall'art. 196, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando il rispetto di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dovrà essere prioritariamente prevista nelle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva, nel rispetto delle tutele ambientali esistenti e dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

5. (I) A supporto dei processi di rigenerazione urbana e alle connesse attività di demolizione e ricostruzione, richiamati gli obiettivi di cui al comma 1, le installazioni di recupero di materiali inerti possono essere localizzate anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e sia previsto negli strumenti di pianificazione provinciale (Piae) e comunale (Pae) nel rispetto delle disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione vigente come tra l'altro declinati al presente art. 6.5, all'Appendice 1 e alla Tavola 07. L'ammissibilità delle attività di recupero dei rifiuti di cui al periodo precedente deve intendersi accessoria rispetto al trattamento dei materiali estratti, limitata al periodo di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva e subordinata alle condizioni ivi previste.

Art. 6.6 - Indicazioni in materia di rischio industriale

1. (P) Il Ptav, in attuazione di quanto previsto delle vigenti norme statali (D.lgs. 105/15 e DM 9/5/2001) e regionali (l.r. n. 26/03 - DGR n. 1239/2016), adegua la pianificazione territoriale in materia di rischio industriale dovuto alla presenza/prossimità di stabilimenti a rischio incidente rilevante secondo quanto definito dal DM 9/5/2001.

2. (P) Il PTAV, nella Relazione Generale del QCD – cap. 10 “Geografia del rischio”, riporta la rappresentazione cartografica delle aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti da tali stabilimenti, cioè la massima area di danno (inviluppo delle aree) e delle relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili con particolare riferimento. Sulla base della individuazione delle massime aree di danno, il Ptav determina l'insieme dei comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici. Gli elaborati di cui sopra del Quadro Conoscitivo sono stati prodotti sulla base degli elementi conoscitivi disponibili ed aggiornati alla data di adozione delle presenti norme.

3. (P) Sulla base dell'individuazione delle aree di danno riportata nel soprarichiamato elaborato, i Comuni di Novafeltria e Poggio Torriana, interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma dell'articolo 14 del D.lgs. 334/99 e dell'articolo 12 della l.r. n. 26/2003, secondo i criteri di cui al DM 09/05/2001.

4. (P) I Comuni sono tenuti a verificare ed aggiornare l'individuazione delle aree di danno riportata nella Relazione Generale del QCD – cap. 10 “Geografia del rischio” e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili,

coerentemente ai contenuti del Ptav e della pianificazione di emergenza esterna ed in conformità ai criteri stabiliti dal DM 9 maggio 2001. Tale regolamentazione deve essere compiuta nell'ambito dell'apposito Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (RIR), previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui le aree di danno coinvolgano il territorio di più comuni, la verifica della compatibilità di cui al comma precedente e le determinazioni conseguenti devono essere concertate fra le amministrazioni comunali coinvolte.

5. (P) Fino all'adeguamento del Piano urbanistico generale, il territorio interessato dalle aree di danno è soggetto ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3b del DM 09/05/2001, secondo quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale e dall'articolo 13 della l.r. n. 26/2003.

Art. 6.7 - Inquinamento luminoso

1. (P) Il Ptav, ai sensi della l.r. n. 19/2003 e della sua direttiva applicativa DGR 1732/2015, ed ai sensi della l.r. n. 9/2016, adegua la pianificazione territoriale provinciale in materia di inquinamento luminoso e riporta nella Relazione Generale del QCD – cap. 10 “Geografia del rischio”, le zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso presenti sul territorio provinciale (Aree naturali protette, Siti rete Natura2000, corridoi ecologici e zone attorno agli osservatori astronomici che ne hanno fatto richiesta).

2. (P) Il Ptav, in particolare, tutela dall'inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della rete Natura 2000 e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione.

3. (P) La Zona di protezione dall'inquinamento luminoso per l'Osservatorio Astronomico “Gruppo Astrofili N. Copernico” ricadente nel Comune di Saludecio, è pari ad un raggio di 15 Km attorno all'Osservatorio, fatti salvi i confini regionali.

4. (P) I Comuni, nella formazione del Pug, esercitano le funzioni di cui all'art. 4 della l.r. n. 19/2003, nel rispetto delle disposizioni della direttiva regionale 1735/2015, tenendo conto delle zone di particolare protezione individuate dal Ptav.

5. (I) Il Piano promuove in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori sopra menzionati, l'individuazione delle sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica anche a difesa della flora e della fauna selvatica.

Allegato A
ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO

01 STRATEGIE E OBIETTIVI

- 01/1 Documento delle Strategie
- 01/2 Allegato 1 Abaco per l'adattamento ai cambiamenti climatici
- 01/3 Allegato 2 Assetto della rete viaria e schemi progettuali per il trasporto pubblico e la mobilità lenta
- 01/4 Carta delle strategie

02 NORME

- 02/1 Documento delle Regole

03 QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO

- 03/1 Relazione generale
- 03/2 Allegato 1 Elemento: Turismo
- 03/3 Allegato 2 Elemento: Aree produttive di rilievo sovralocale
- 03/4 Allegato 3 Elemento: Tutele ambientali e paesaggio
- 03/5 Allegato 4 Analisi di pericolosità sismica del territorio provinciale, ai sensi della DGR 564/2021
- 03/6 Allegato 5 Elemento: Flussi e simulazioni di traffico
- 03/7 Allegato 6 Linea di innovazione: Cambiamenti Climatici
- 03/8 Allegato 7 Linea di innovazione: Metabolismo Urbano
- 03/9 Allegato 8 Linea di innovazione: Servizi Ecosistemici
- 03/10 Allegato 9 Schede del Diagnostico

Tavole (scala 1:50:000)

- 03/T1 Tavola 01 Componenti vegetali (e relativi database degli elementi lineari e puntuali agli atti dell'Ufficio di Piano)
- 03/T2 Tavola 02 Reti ecologiche
- 03/T3 Tavola 03 Sistema idrografico
- 03/T4 Tavola 04 Criticità e patrimonio geomorfologico
- 03/T5 Tavola 05 Tutela del patrimonio paesaggistico (e relativi database dei beni storici agli atti dell'Ufficio di Piano)
- 03/T6 Tavola 06 Rischi e vulnerabilità climatiche
- 03/T7 Tavola 07 Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- 03/T8 Tavola 08 Carta geologica
- 03/T9 Tavola 09 Elementi geologici che possono determinare effetti locali
- 03/T10 Tavola 10 Aree suscettibili di effetti locali
- 03/T11 Tavola 11 Sistema della mobilità - stato di fatto
- 03/T12 Tavola 12 Sistema della mobilità - flussi di traffico
- 03/T13 Tavola 13 Linea innovativa: cambiamenti climatici
- 03/T14 Tavola 14 Linea innovativa: metabolismo urbano
- 03/T15 Tavola 15 Linea innovativa: servizi ecosistemici

04 PERCORSO PARTECIPATO

- 04/1 Relazione generale del processo di partecipazione
- 04/2 Allegato 1 Il Manifesto del Piano
- 04/3 Allegato 2 Report dei Laboratori di coprogettazione
- 04/4 Allegato 3 Report dell'Indagine on-line "Raccontaci il tuo territorio!"
- 04/5 Allegato 4 Report del ciclo di Conferenze "il futuro in primo Piano"
- 04/6 Allegato 5 Report del percorso partecipato nella fase di formazione del Piano

05 VALSAT

- 05/1 Documento di Valsat
- 05/2 Allegato 1 Obiettivi socio-economici e ambientali a livello sovralocale
- 05/3 Allegato 2 Valutazione di coerenza esterna
- 05/4 Allegato 3 Scenari
- 05/5 Sintesi non tecnica

Allegato B

NORME DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) NON ABROGATE

Con riferimento all'art. 1.4 del Documento delle Regole, restano in vigore le seguenti norme, e relativi elaborati cartografici, del previgente Ptcp (approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013); i testi normativi e gli elaborati documentali e grafici ivi richiamati restano consultabili dal sito del Ptav.

Con riferimento ai rinvii normativi alla legislazione regionale dell'Emilia-Romagna contenuti nelle norme di Ptcp ancora efficaci, laddove sono richiamate disposizioni modificate, abrogate o non più in vigore, le stesse si intendono sostituite dalle corrispondenti disposizioni contenute nei testi legislativi attualmente vigenti.

NORME DEL PTCP E CORRELATI ELABORATI CARTOGRAFICI DI PIANO CHE RESTANO IN VIGORE (TAVV. B, C, D, Da)

Parte II, Titolo 1 del PTCP

- art. 1.1 «Obiettivi», ad esclusione del c.3
- art. 1.2 «Sistema collinare-montano e dei crinali» - Tav. B
- art. 1.3 «Sistema costiero» - Tav. B
- art. 1.4 «Unità di paesaggio» - Tav. C

Parte II, Titolo 5 del PTCP

- art. 5.1 «Sistema forestale boschivo» ad esclusione c. 1 lett. b) e c) e dei c. 8 e 8bis - Tav. B ed elaborati costituiti dalle Carta Forestale e Carta Forestale Attività Estrattive articolate nei seguenti elaborati e relativi DB: Relazione illustrativa; Carta del Sistema Forestale 1:25.000; Carta forestale e Carta forestale attività estrattive su tavolette CTR 1:10.000
- art. 5.2 «Zone di tutela naturalistica» - Tav. B
- art. 5.2b «Zone di tutela agronaturalistica» - Tav. B
- art. 5.3 «Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale» - Tav. B
- art. 5.4 «Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua» - Tav. B
- art. 5.5 «Zone ed elementi di interesse storico-archeologico» ad esclusione dei commi 1bis e 5bis- Tav. B e C
- art. 5.6 «Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile» - Tav. B
- art. 5.7 «Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica» - Tav. B
- art. 5.8 «Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane» - Tav. B
- art. 5.9 «Elementi di interesse storico-testimoniale» - Tav. B e C e relativi DB dei beni storici e architettonici
- art. 5.10 «Colonie marine» - Tav. B e C
- art. 5.11 «Zone gravate da usi civici» - Tav. C

Parte II, Titolo 4 del PTCP

- art. 4.1 «Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici» (ancora vigente salvo i più recenti aggiornamenti delle perimetrazioni del PAI per gli elementi ivi contenuti) - Tav. D
- art. 4.2 «Abitati da consolidare» - Tav. D

Parte II, Titolo 2 del PTCP

- art. 2.1 «Disposizioni generali»
- art. 2.2 «Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua» - Tav. B e D
- art. 2.4 «Fasce arginali e riparali» - Tav. C

Parte II, Titolo 3 del PTCP

- art. 3.1 «Zone di tutela delle acque sotterranee e superficiali» - Tav. D e Da
- art. 3.2 «Disposizioni generali relative alle zone di protezione delle acque sotterranee» - Tav. D e Da
- art. 3.3 «Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA» (ancora vigente salvo i più recenti aggiornamenti delle perimetrazioni del PAI) - Tav. D
- art. 3.4 «Aree di ricarica diretta della falda - ARD e Aree di alimentazione delle sorgenti - AS - Tav. D e Da
- art. 3.5 «Aree di ricarica indiretta della falda - ARI, e bacini imbriferi - BI» - Tav. D
- art. 3.6 «Bacini imbriferi immediatamente a monte delle captazioni ad uso idropotabile (BI10)» - Tav. D
- art. 3.7 «Aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti»

Parte II, Titolo 3-bis del PTCP

- art. 3bis.1 «Norme finalizzate alla riduzione dei carichi versati»
- art. 3bis.2 «Norme finalizzate alla tutela quantitativa dei corpi idrici»
- art. 3bis.3 «Norme finalizzate ad aumentare la capacità auto depurativa del territorio»

APPENDICE 1 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Premessa

La Provincia di Rimini, con la redazione della tavola 07 – “Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e le disposizioni di cui all’Art. 6.5 del Documento delle Regole, ha inteso ottemperare al disposto del D.Lgs 152/06 con particolare riferimento agli art. 197 (lettera d.) e art. 199 tenendo conto sia delle prescrizioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna nel Piano regionale rifiuti e bonifiche (PRRB) di recente approvazione sia della diversa assegnazione delle competenze di settore in materia rifiuti operata dalla LR 13/15 in attuazione della L. 56/14 sia della successiva legislazione urbanistica regionale (LR 24/17) che configura il Piano territoriale di area vasta assegnandovi temi e competenze diverse dal precedente Ptcp.

In tale quadro, la Provincia non ha più la competenza in materia di pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti e provvede agli adempimenti di cui. all’art. 197 lettera d) del D.Lgs 152/06 effettuando l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti attenendosi al mandato e ai criteri disposti dal Piano regionale rifiuti e bonifiche senza introdurre ulteriori disposizioni di tutela oltre a quelle vigenti. Tali criteri fanno riferimento a sistemi, zone ed elementi del Ptpr come recepiti e attuati dalle disposizioni del Ptcp (approvato ai sensi della previgente LR 20/00) che continueranno a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del Ptav e fino alla approvazione del nuovo Ptpr ai sensi dell’art. 76 della LR 24/17, nonché ad altri piani settoriali regionali o nazionali vigenti (Pta, Pai, Pgra...).

2. Applicazione dei criteri di idoneità localizzativa

Al fine di integrare l’obiettivo della tutela dell’ambiente, di ridurre il consumo di suolo con la possibilità di insediare nuovi impianti di gestione rifiuti, gli impianti di smaltimento e recupero ad esclusione delle discariche, sono, in via prioritaria da realizzare in aree industriali/produttive compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime così come disposto dal PRRB. In particolare, i nuovi impianti generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi cicli delle materie orientate al recupero sono prioritariamente da realizzare nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (AEA), sia di rango comunale che sovracomunale.

Per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi valgono le disposizioni di cui all’art. 21 c. 2 delle Norme del PRRB che hanno carattere prescrittivo e prevalente e che si intendono in questa sede richiamate.

Fermo restando il divieto di prevedere nuovi impianti di smaltimento di rifiuti urbani stabilito dal PRRB, e fatta salva la conformità urbanistica degli interventi e il rispetto delle tavole dei vincoli locali, il Ptav fornisce disposizioni in materia di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti dettagliate nelle successive tabelle redatte in coerenza con il sistema di criteri definito dal PRRB 22-27. Tali disposizioni si applicano agli impianti e/o edifici di nuova realizzazione, all’insediamento di nuove attività in edifici esistenti adibiti ad altra attività nonché agli interventi di ampliamento di impianti e/o edifici esistenti.

I fattori di esclusione/condizionamento definiti dal Piano riguardano livelli minimi di tutele territoriali già vigenti e consentono pertanto una verifica di primo livello circa l’idoneità delle aree di possibile interesse per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.

Per gli impianti di gestione rifiuti esistenti si applicano le disposizioni dell’ Art. 34 del PRRB e sono consentite modifiche ammissibili sulla base degli strumenti urbanistici vigenti non ricadenti nelle fattispecie sopracitate per le quali trovano applicazione i fattori di seguito definiti.

3. Elementi escludenti o condizionanti la localizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti

Si riepilogano di seguito le categorie di fattori che determinano divieto o condizionamento per la localizzazione degli impianti da verificare negli ambiti di applicazione, secondo l’impostazione stabilita dalle direttive del PRRB (Capitolo 12 della Relazione generale)

- 1. Fattori escludenti per la generalità degli impianti di gestione derivanti dalle disposizioni normative del Ptpr/Ptcp** vigenti che contengono esplicite norme incidenti sulle localizzazioni;
- 2. Fattori escludenti direttamente o potenzialmente per la generalità o per particolari tipologie di impianti per effetto di condizionamenti derivanti dalle disposizioni normative del Ptpr/Ptcp e da altre norme;** si tratta di disposizioni normative e di piano vigenti che

subordinano l'ammissibilità degli impianti di gestione rifiuti a specifici procedimenti o ulteriori livelli di approfondimento.

Per le diverse tipologie di condizionamento si fa riferimento alle tabelle seguenti riferite agli ambiti cartografati. In tali tabelle è richiamata la norma di riferimento, l'origine dei dati, i fattori escludenti, applicabilità delle limitazioni. Il colore di sfondo della prima colonna in tabella corrisponde alla campitura utilizzata nella tavola 07.

Nella redazione delle Tabelle e nella esplicitazione dei criteri si è fatto riferimento alle disposizioni del PRRB, in particolare per le disposizioni discendenti dal Ptpr superati o integrati dalla normativa di settore successivamente intervenuta, si fa riferimento ai piani settoriali competenti vigenti. È il caso del PTA per quanto attiene agli acquiferi sotterranei e del PAI/PGRA per quanto attiene le aree esondabili e i fenomeni di dissesto. A questo proposito il Piano assume le cartografie vigenti disponibili predisposte dalla Autorità di Bacino competente.

4. Criteri condizionanti od escludenti per elementi non cartografati

Si tratta in particolare delle fasce di rispetto delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti, etc..) gravate da disposizioni potenzialmente condizionanti per tutte le tipologie di impianto. Il condizionamento deve intendersi come potenziale esclusione in quanto l'ammissibilità è subordinata a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di settore e precisato dall'Ente gestore nell'ambito dei pareri o nulla-osta previsti dalle norme vigenti. L'eventuale sovrapposizione del sedime dell'impianto con una fascia di rispetto andrà valutata caso per caso facendo riferimento alla tavola dei vincoli predisposta a livello comunale.

Ai fine della redazione della Tavola 07, non sono cartografati, in quanto elementi puntuali o lineari, i beni e gli elementi di cui ai seguenti articoli del Ptpr/Ptcp che risultano non idonei alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti: art. 2.2 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” – reticolo minore; art. 2.4 “Fasce arginali e ripariali”; art. 5.8 “Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane”; art 5.9 “Elementi di interesse storico-testimoniale”; 5.10 “Colonie marine”. Sono inoltre non cartografate e non idonee le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto delle derivazioni superficiali.

Queste fattispecie, pur non avendo un corrispettivo in carta, sono comunque riportate, per completezza, in calce alla tabella 1.

5. Particolari disposizioni per le aree agricole

Nelle more della elaborazione dei Piani Urbanistici Generali in attuazione dell'art. 36 della LR 24/17 sono ammesse, fermo restando quanto disposto dalle normative vigenti di settore, le attività di trattamento dei residui dell'attività agricola finalizzati al compostaggio e alla produzione di energia (digestione anaerobica) per piccoli impianti finalizzati all'autoconsumo delle aziende agricole qualora l'attività sia svolta da soggetti qualificabili come imprenditore agricolo a titolo principale operante in forma singola o associata. Il Piano promuove la diffusione di un approccio integrato di recupero energetico e di produzione di ammendante.

6. Specifiche disposizioni riguardanti il territorio dei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo

Per il territorio dei Comuni di nuovo ingresso, Sassofeltrio e Montecopiolo, in attesa dell'adeguamento paesaggistico di competenza della Regione Emilia-Romagna si fa riferimento alle tutele ambientali vigenti negli strumenti urbanistici (adeguati alle disposizioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale – PPAR – della Regione Marche) e ai condizionamenti ivi contenuti. Ai fini della estensione della Tavola 07 ai nuovi Comuni, e comunque fatta salva la ammissibilità urbanistica degli interventi, in prima applicazione e in analogia con i contenuti delle Tabelle 1 e 2, il tenore delle tutele esistenti determina la assimilazione dei territori interessati agli ambiti caratterizzati da **Fattori escludenti per la generalità degli impianti di gestione** (da adeguamento PPAR o altre fonti di settore) o agli ambiti caratterizzati da **Fattori escludenti direttamente o potenzialmente per la generalità o per particolari tipologie di impianti** come sintetizzato dalla seguente tabella. Qualora fossero disponibili le tutele paesaggistiche predisposte dalla Regione Emilia-Romagna si provvederà al tempestivo aggiornamento della carta (potendo completamente applicare le categorie delle Tabelle 1 e 2).

Tabella A -Individuazione transitoria degli ambiti dei Comuni di Montecopiolo e Sasso Feltrio soggetti a fattori escludenti e potenzialmente escludenti per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti.

	Comune di Montecopiolo Tutele / vincoli esistenti		Comune di Sasso Feltrio Tutele / vincoli esistenti	
	Da PRG vigente	Da altre fonti	Da PRG vigente	Da altre fonti
Fattori escludenti per la generalità degli impianti di gestione	Applicazione PPAR Art. 38 - Corsi d'acqua Art. 39- Crinali Art. 40 – Versanti Art. 41- complessi orografici Art. 42 - Sorgenti Art. 45 e 47 - Ambiti di tutela botanico – vegetazionale Art. 49 – Pascoli Art. 52 – Aree cespugliate ed incolte Art. 56 e 57 - Zone archeologiche e luoghi della memoria	PAI - Alvei - Aree esondabili - Aree di ricarica della falda idrogeologicamente Connesse all'alveo (Favi) - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto Immobili e aree di notevole interesse pubblico (Codice dei beni culturali e del paesaggio)	Applicazione PPAR Art. 4.01: - Tutela delle risorse idriche (aree di tutela assoluta e aree di rispetto) - Tutela dei corsi d'acqua - Tutela dei crinali e dei versanti - Boschi - Pascoli (con pendenza <30% sotto i 700 m) - Zone incolte e calanchive Art. 3.0.3/4/5 - Aree a parco	PAI - Alvei - Aree esondabili - Aree di ricarica della falda idrogeologicamente Connesse all'alveo (Favi) - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto
Fattori escludenti per la generalità degli impianti di gestione (elementi non cartografati)	Art 50 - Elementi diffusi del paesaggio agrario Art 54- Centri e nuclei storici Art 55- Edifici e manufatti storici Art 58- punti e strade panoramiche	zone di tutela assoluta e zone di rispetto delle derivazioni superficiali (fonte: Comune/ gestori)	Art. 4.01 (applicazione PPAR): - Elementi forestali diffusi - Centri e nuclei storici - Edifici e manufatti storici non urbani	zone di tutela assoluta e zone di rispetto delle derivazioni superficiali (fonte: Comune/ gestori)
Fattori escludenti direttamente o potenzialmente per la generalità o per particolari tipologie di impianti e condizioni di applicabilità delle limitazioni	Vincolo idrogeologico	Aree tutelate per legge (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Aree protette e rete natura 2000	Art. 4.01 (applicazione PPAR) - Tutela delle risorse idriche (zone di protezione) Art. 3.39 - Tessuto rurale Art. 4.02 Vincolo idrogeologico	Aree tutelate per legge (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	l'ammissibilità è subordinata alla verifica della conformità urbanistica e alla dimostrazione di compatibilità rispetto ai profili di tutela connessi al vincolo in esito alla procedura di valutazione ambientale e/o di autorizzazione			

Tabella 1 - Fattori escludenti per la generalità degli impianti di gestione derivanti dalle disposizioni normative del Ptpr/Ptcp nonché da altre norme di settore.

Zone, sistemi ed elementi del P.T.P.R. che contengono norme di ESCLUSIONE relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti (Tra parentesi tonda il titolo del corrispondente articolo di Ptcp qualora difforme dal titolo dell'art. di Ptpr)	Riferimenti normativi			Origine dato		Fattore di esclusione/condizionamento e tipologia di impianto
	PTPR	PTCP	RER/PAI/ PGRA/ Dlgs42/04	RER PAI PGRA	Provincia RN PTCP 2007 variante 2012	
Diposizioni normative che contengono norme di ESCLUSIONE da Ptpr/Ptcp nonché da altre norme di settore	Sistema forestale e boschivo	Art. 10	Art. 5.1		X*	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Sistema dei crinali e sistema collinare (altezze superiori a 1.200 metri) (Sistema collinare – montano e dei crinali)	Art. 9 c. 5	Art. 1.2 c.7		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, compresa la Città delle colonie	Art. 13 e art. 16	Art. 5.6 e 5.10		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Zone di salvaguardia della morfologia costiera (Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica)	Art. 14	Art. 5.7		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 17 e art. 34	Art. 5.4		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	Art. 18 e art. 34	Art. 2.2		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Zone ed elementi di interesse storico-archeologico	Art. 21 (comma 2 lett. a, b1, b2)	Art. 5.5 (comma 1)		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Zone di tutela naturalistica (Zone di tutela naturalistica e zone di tutela agro-naturalistica)	Art. 25	Art. 5.2 e 5.2b		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Zone di interesse storico-testimoniale (Zone gravate da usi civici)	Art. 23 c. 1 lett. d)	Art. 5.11		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (comprese le aree in frana di cui al Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico***), particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (calanchi) e Abitati da consolidare°	Art. 26 Art. 20°°	Art. 4.1 °°	Art. 14, 15, 16 e 17 – PAI	X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Aree esondabili [areali pre-intervento], PGRA - aree allagabili ad elevata e media probabilità (mappe pericolosità scenari P3 e P2), aree allagate di cui al Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico***,		Art. 2.3°°	Art. 8 e 9 PAI	X	Escludente per tutte le tipologie di impianto (sulla base della interpretazione regionale per gli scenari P3 e P2 si applicano rispettivamente l'art. 8 e 9 del PAI – escludente).
	Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo; aree di salvaguardia dei pozzi (zona di tutela assoluta e zona di rispetto) e aree di alimentazione delle sorgenti	Art. 28§	Art. 3.3, 3.4, 3.7		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
Elementi non cartografati da ptcp/ptpr	Immobili e aree di notevole interesse pubblico (Codice dei beni culturali e del paesaggio)			Art. 136 Dlgs 42/04	X**	Escludente per tutte le tipologie di impianto
	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua – reticolo minore; Fasce arginali e ripariali; Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane; Elementi di interesse storico-testimoniale; Colonie marine.	Ar. 18 e 34, Ar. 22, 24, 16	Ar. 2.2, 2.4 5.8, 5.9, 5.10		X	Escludente per tutte le tipologie di impianto
Altri Elementi non cartografati	zone di tutela assoluta e zone di rispetto delle derivazioni superficiali	D.Lgs 152/06 – art. 94			Comuni / Gestori	Escludente per tutte le tipologie di impianto

*si utilizza il sistema forestale vigente (ex Ptcp) che verrà sostituito con l'aggiornamento del Ptpr ai sensi della DGR 265/24 (di rinnovo dell'intesa istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della cultura per l'adeguamento del Piano territoriale paesaggistico regionale); ** Dati pubblicati sul portale Minerva a seguito della ricognizione regionale; *** https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/frane_202305/index.html; <https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/emergenza-maggio-23/emergenza-rer-maggio-2023-servizi>

° Sono incluse in questa fattispecie le frane attive e quiescenti (verificate e da verificare) e le aree di rispetto delle frane di crollo di cui al PAI – Variante 2016 al quale si fa riferimento per le perimetrazioni e le disposizioni specifiche. °° Le perimetrazioni di settore contenute nella pianificazione di bacino prevalgono, ai sensi di legge, su quelle del Ptpr/Ptcp. Ai sensi del DSG 13/2025 dell'AdBpO occorre in ogni caso valutare la compatibilità dell'impianto con le misure temporanee di salvaguardia contenute nell'Allegato 1 al Decreto stesso. Tali misure vanno ad aggiungersi e non a sostituirsi agli articoli del PAI già in vigore; vale pertanto la norma più restrittiva.

§ Le disposizioni di settore (del Piano territoriale delle acque regionale – PTA vigente come recepito dal Ptcp) prevalgono sulle originarie disposizioni del Ptpr costituendone ulteriore specificazione.

Tabella 2 - Fattori escludenti direttamente o potenzialmente per la generalità o per particolari tipologie di impianti per effetto di condizionamenti derivanti dal Ptpr/Ptcp nonché da altre norme di settore.

Disposti normativi derivanti dal Ptpr/Ptcp o da altre fonti di settore che contengono condizionamenti e/o potenziali esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti	Riferimenti normativi			Origine dato		Fattore di esclusione/condizionamento per tipologia di impianto e condizioni di applicabilità delle limitazioni
	PTPR	PTCP	RER/PAI/PGRA/Dlgs 42/04	RER PAI PGRA	PTCP 2007 V.2012	
Diposizioni normative contengono condizionamenti da Ptpr	Sistema dei crinali e sistema collinare (Sistema collinare – montano e dei crinali)	Art. 9	Art. 1.2 c.5		X	Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per tutte le tipologie di impianto; l'ammissibilità è subordinata alla dimostrazione di compatibilità rispetto ai profili di tutela connessi al vincolo in esito alla procedura di valutazione ambientale e/o di autorizzazione.
	Sistema costiero	Art. 12	Art. 1.3 c.7		X	Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per tutte le tipologie di impianto; l'ammissibilità è subordinata alla dimostrazione di compatibilità rispetto ai profili di tutela connessi al vincolo in esito alla procedura di valutazione ambientale e/o di autorizzazione.
	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	Art. 19	Art. 5.3 c.8		X	Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per tutte le tipologie di impianto; l'ammissibilità è subordinata alla dimostrazione di compatibilità rispetto ai profili di tutela connessi al vincolo in esito alla procedura di valutazione ambientale e/o di autorizzazione.
	Zone ed elementi di interesse storico-archeologico	Art. 21 Comma 2, lett. c) e d)	Art. 5.5		X	Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per tutte le tipologie di impianto; l'ammissibilità è subordinata alla dimostrazione di compatibilità rispetto ai profili di tutela connessi al vincolo rispetto ai profili di tutela, espressa dai soggetti competenti.
	Sistema delle aree agricole	Art. 11	Ex titolo 9		X[^]	Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per tutte le tipologie di impianto. L'ammissibilità è subordinata a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali di settore e dalla specifica procedura autorizzativa
Diposizioni normative contengono condizionamenti da altre fonti di settore	Aree tutelate per legge (Codice dei beni culturali e del paesaggio)		Art. 142 Dlgs 42/04	X^{^^}		Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per tutte le tipologie di impianto; l'ammissibilità è subordinata a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali di settore e dalla specifica procedura autorizzativa.
	Rete Natura 2000 (Aree SIC o ZSC, direttiva 92/43 Habitat e direttiva 79/409 Uccelli, recepita dal D.P.R n. 357/97 e n. 120/03)		D.P.R n. 357/97 e n. 120/03 LR 24/11	X		Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per tutte le tipologie di impianto. In generale le aree della Rete natura 2000 sono da ritenersi non idonee alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti fatte salve le disposizioni contenute nei documenti regolamentari delle aree istituite e da valutare nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'incidenza previsti dalle norme vigenti.
	Aree protette (Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 s.m.i.)		LR 6/05 LR 24/11	X		Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per tutte le tipologie di impianto. In generale le aree protette sono da ritenersi non idonee alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti fatte salve le disposizioni contenute nei documenti regolamentari delle aree istituite e da valutare nell'ambito dei procedimenti di settore previsti dalle norme vigenti.
	Aree di ricarica diretta e indiretta delle falde acque, rocce magazzino, aree di riserva e bacini imbriferi	Ex art. 28 [§]	Art. 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6		X	Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per diverse tipologie di impianto con riferimento alle condizioni differenziate riportate nelle disposizioni di tutela. Fatte salve le limitazioni alla generalità degli interventi definite da tali disposizioni, nelle aree di ricarica diretta della falda ARD (art. 3.2 e 3.4) non sono consentite discariche e impianti di gestione di rifiuti pericolosi; nelle aree di ricarica indiretta ARI (art. 3.2 e 3.5) e nelle aree delimitanti le Rocce magazzino RM e le zone di riserva ZR sono consentite discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale. Per le zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano valgono le ulteriori precisazioni/integrazioni stabilite a livello regionale, quali quelle contenute nell'art. 14 della LR n. 25/2016 e nella DGR n. 543/2018
	PGRA - aree allagabili ad elevata e media probabilità (mappe pericolosità scenario P1)			X		Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per diverse tipologie di impianto. Sulla base della interpretazione regionale per lo scenario P1 si applica l'art. 10 del PAI – condizionante.
	Vincolo idrogeologico ⁽¹⁾ , R.D. n. 3267/1923 e altri elementi (aree potenzialmente instabili, depositi di versante, depositi eluvio colluviali e antropici ⁽²⁾)	Art. 26 Art. 27	Art. 4.1 ^{oo⁽²⁾} Art. 1.2. c.4 lett. g		Provincia di Rimini – Unioni di Comuni ⁽¹⁾	Condizionante/potenzialmente escludente o limitante per tutte le tipologie di impianto; l'ammissibilità è subordinata a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali di settore e dalla specifica procedura autorizzativa.

[^]definizione fornita dall'Allegato 1 della LR20/00, di riferimento per le definizioni uniformi ai sensi dell'art. 29 c. della LR24/17, fino alla emanazione dell'Atto di coordinamento tecnico redatto ai sensi del c.2 dello stesso art. 29 e contenente indirizzi sui contenuti essenziali degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. ^{^^} Dati pubblicati sul portale Minerva a seguito della ricognizione regionale.

[§] Le disposizioni di settore (del Piano territoriale delle acque regionale vigente come recepito dal Ptcp) prevalgono sulle originarie disposizioni del Ptpr costituendone ulteriore specificazione.

^{oo⁽²⁾} Si fa riferimento alle perimetrazioni del Ptpr/Ptcp nonché al dato regionale più aggiornato (Inventario del dissesto, 2022 salve successive integrazioni).

N.B. - Lo sfondo colorato della prima colonna in ciascuna tabella corrisponde alle campiture della Tavola 07

● **TERRE DI CULTURA,
ACCOGLIENZA, CITTÀ,
RESILIENZA.**